SAGGI ISTORICI

D' ANTICHITA' TOSCANE

DI

LORENZO CANTINI

SOCIO COLOMBARIO

TOMO III.

DI ALCUNI MAGISTRATI ANTICHI DI FIRENZE E DELLE ARTI.

IN FIRENZE MDCCXCVI.

Nella Stamperia ALBIZZINIANA
da S. Maria in Campo.
Con Approvazione.

AL NOBIL UOMO

SIG. LEOPOLDO DA RICASOLI ZANCHINI

PATRIZIO FIORENTINO

CAV. DELL' INSIGNE MILITAR ORDINE DI S. STEFANO PAPA E MARTIRE E PRIORE DI FIRENZE.

NOBILISSIMO SIGNORE.

SE l' antichissima Nobiltà di Vostra Illustre Prosapia io dica essere stato il motivo, perchè a sommo pregio mi rechi il potere questo Tomo dei miei Saggi Isto-

Istorici d' Antichità Toscane a Voi, Nobilissimo Signore, offerire, cosa io dico e per se verissima, e tanto degna di approvazione, presso i Conoscitori del vero, quanto egli è certo, che dal nome, e protezione d' Illustri Mecenati prendono le Opere, anche piccole, credito, e valore. E di vero quand' io considero la Serie degli Eroi Ricasoli chiarissimi in ogni tempo per dignità luminose, e per ogni genere di letteratura, conosco esser numerosa al pari di quella di qualunque altra Prosapia. Quello però, che più mi muove a procurarmi dal Vostro Nome questo onore, e questa protezione, si è il commendabile uso, che già fate nella più verde Età di cotanto ragguardevole

vostra origine, e quello, che ogni dì viepiù ne promettete, conoscendo Voi non esser vero che il nascer grande sia caso, e che si abbia con dispregio avere a vile, ma anzi debbasi sommamente reputare per essere un Dono del Cielo; Però dunque pensai, scegliendo Voi, Nobilissimo Signore, a onorare, e proteggere questa parte di mie studiose fatiche, che tanto per Voi dalla sua piccolezza s'innalzerà, quanto già egregiamente in Voi risplende il carattere di vero Cavaliere. Degnatevi di ricevere ora pertanto questa tenue testimonianza, che vi presento, del mio più ossequioso rispetto, e alta stima verso di Voi, e vi piaccia a Me, ed all' Opera mia quel valevole patrocinio com-

par-

partire che umilmente imploro, nè vogliate sdegnare quella buona volontà colla quale costantemente mi riputerò a gran sorte potermi dire

Umilissimo Servo.
Lorenzo Cantini.

INDICE
DEI CAPITOLI.

CAPITOLO I.

Dei Giudici del Podestà.

ABbiamo già detto nel Tomo antecedente, che il Podestà tener doveva alla sua Curia quattro Giudici Dottori, e quattordici Notari, ed ora dimostreremo quale fosse l' Uffizio dei Giudici: e poscia tratteremo di quello dei Notari.

In quale Anno precisamente questi Giudici havessero principio per quante ricerche abbia fatte in tutti questi nostri copiosi Archivi, non mi è stato possibile di rinvenirlo, la prima memoria che hò trovata è dell' Anno 1229., che me la somministra un Istrumento celebrato in Firenze contenente un Compromesso fatto in Guelfo de Bostoli d' Arezzo dal Conte Guidone da una, e il Conte Aghinolfo per se, e per i Figli del Conte Marcoaldo tutti de Conti Guidi dall' altra parte, nel quale leggo frai molti Testimoni *D. Analdus Bo-*

nattus Iudex Assessor Potestatis Flor., e la seconda memoria è dell' Anno 1238. la quale è una Carta, che contiene una Istanza fatta al Podestà di Firenze dalla Contessa Beatrice Vedova del Conte Marcoaldo contro i suoi Debitori Genovesi, e Pisani „ In Christi nomine „ Amen. Anno ab Incarnatione ejusdem „ MCCXXXVIII. Tertio Idus Maij In„ dictione XI. Domina Comitissa Bea„ trix (1) olim Uxor Comitis Marcoaldi „ (2) Tuscie Palatini constituit, fecit, „ & ordinavit Ardoinum filium olim Leo„ nis de Viesca (3) presentem, & reci„ pientem suum procuratorem & cer-
tum

(1) Questa Contessa Beatrice era figlia di Ridolfo Conte di Capraia.

(2) Questo Conte Marcoaldo era figlio del Conte Guidone Guerra dei Conti Guidi, ed è quello stesso, che insieme con i suoi fratelli Guido, Tegrino, Roggerio, e Aghinolfo vendè al Comune di Firenze il Castello di Montemurlo, come ho dimostrato nel Tomo antecedente pag. 77.

(3) Era questi un Castello verso il Casentino, che appatteneva ai Conti Guidi, come si rileva da un Istrumento dell'anno 1217., che si conserva nell' Archivio delle Riformagioni di Firenze.

„ tum Nuntium adeundum pro ea &
„ ejus vice & nomine ad Potestatem
„ Florentie, *vel ejus Curiam & Iudices*
„ *& Notarios* & ad quamlibet personam
„ & locum ad petendam licentiam &
„ parabolam contra Comune & homi-
„ nes de Civitate & Districto Ianue
„ capiendi, detinendi, intromittendi,
„ & strufiandi de bonis, & rebus ho-
„ minum, & personarum dd. Civita-
„ tum, & Districtus earum, & cujusli-
„ bet earum pro debito & debitis que
„ recipere debet ab hominibus dd. Ci-
„ vitatum, et Districtus earum pro scri-
„ pturis quas debet contra eos, & pro
„ aliis debitis, unde non essent scri-
„ pture, & ad Jurandum quod ipsa re-
„ cipere debet a pr. hominibus, & Co-
„ munibus dd. Terrarum, & ad Fide-
„ jussores dandos pro praedictis & ad
„ omnia & singula facienda que ad
„ predicta vel aliqua eorum spectant,
„ vel spectare videntur quicquid autem
„ d. Arduinus fecerit in predictis vel
„ aliquo predictorum firmum & ratum
„ habere, & tenere promisit. Actum
„ Florentie etiam rogati fuerunt Datus
„ olim fil. Guarnerij, Tegliarius Giam-

 „ ber-

„ berti, & Rainerius filius . . . .
„ Testes .

L. ✠ S.

„ Ego Bonensegna D. Frederici Ro-
„ manorum Imperatoris Notarius his
„ omnibus predictis interfui rogatus
„ scripsi & pubblicavi. „ Per quanto
le parole *D. Analdus Bonattus Iudex Assessor Potestatis Flor.* e le altre nella
successiva Carta *ad Potestatem Florentiae vel ejus Curiam, & Iudices & Noturios* dimostrino bastantemente, che
nell' Anno 1229. e 1238. esistevano questi Giudici e Notari del Podestà, riporterò nonostante un altra Carta dell'
Anno 1241. appartenente all' Archivio
delle Monache di S. Matteo in Arcetri,
la quale per rammentare nominatamente i Giudici del Podestà, ci toglie ogni
dubbio per credere che essi in quei
tempi esistessero, e ci da una chiara idea
del loro Uffizio: essa contiene una Sentenza pronunziata dal Podestà di quell'
Anno col Consiglio di Giovanni Medaglia, di Roberto da S. Maria in Monte,
e di Lorenzo della Beccaria suoi Giudici per un certo Amideo di Naimero,
e come meglio può vedersi dalla Carta
me-

medesima quale è la seguente „ In Dei
„ Nomine Amen &c. Anno MCCXLI.
„ Nonas Decembris . Indictione XV.
„ Actum Florentie in *Palatio veteri de*
„ *Amideis juxta Plateam Sancti Stephani*
„ presentibus vocatis, & rogatis Testi-
„ bus Galgano Benecevuti, Iacobo Gual-
„ terotto Buovoli, Rinuccino della Pres-
„ sa, Falconerio Alfieri, & Buono Ar-
„ lotti Not. Dñs. Ugo Ugolini de Ca-
„ stello Flor. Potestas *cum Consilio Dom.*
„ *Ioannis Medallie, & Dni Ruberti de*
„ *Sancta Maria in Monte* (4), *& Dni*
„ *Laurentij della Beccaria* Iudicum suo-
„ rum pronuntiavit, & dixit, quod
„ Amideus fil. qq. Naimerij debeat ha-
„ bere a Comuni Florentino, & de ha-
„ vere pro mendo & extimatione da-
„ mni, & pro pensione Domus in qua
„ morabantur Berrueri (5) ejusdem Po-
„ testatis possitae ad pedem Turris de

 Bi-

(4) S. Maria in Monte, ed inoggi S. Maria al Monte è un piccolo Castello in Toscana nel Valdarno di sotto.

(5) Berrovieri erano quelli, che inoggi diciamo Birri : secondo il Du-Cange qualche volta questa voce significa Sicarj, e uomini scellerati.

„ Bigoncia a latere Platae lib. 50.
„ confirmand. extimationem damnorum,
„ que facta est de lib 200. per Magi-
„ stros Comunis Florentie (6) ut scri-
„ ptum est per manum Ubaldini Not.
„ & quae facta fuerit de damnis do-
„ morum aliorum, & Turrium de Ami-
„ deis. Item & pro predictis damnis &
„ mendis & restitutione dapnorùm, &
„ eorum extimatione, & pensione do-
„ morum de Amideis, & dapnorum ex-
„ timatorum & extimandor. pro ipso
„ Comuni obligavit predicto Amideo &
„ Arnoldo Bianco & Truffe Iudic. &
„ Ioanni, & Bernardo Odarigi recipien-
„ tibus ~~pro se, &~~ aliis eorum librum
„ exbannitorum pro maleficiis suo tem-
„ pore, & duos libros Focolarium Co-
„ munitatis Flor. & omnes alios libros
„ exbannitorum Comunis Floren. qui
„ sunt in Cassa sub duabus Clavibus, &
„ Campanas Comunis Flor. volens quod
„ tamdiu retineant predictos libros &
Cam-

(6) Questi Maestri del Comune di Firenze erano quelli, che stimavano i Predi Urbani d' ordine del Podestà, come si deduce dalle varie carte di quei tempi.

Ri-

„ Campanas quamdiu de predictis om-
„ nibus & singulis eis satisfiat ad ple-
„ num, & pronuntiavit quod a Comu-

 ni

Riporterò una Carta che contiene una stima del danno cagionato ad alcune Fabbriche, e che forse è la stima dei danni di quelle Fabbriche stesse rammentate nella sopra riportata Carta quale è la presente.

„ In Dei Nomine Amen. Anno 1241. „
„ Nonas Decembris. Ind. XV. Actum Flor.
„ in Claustro Ecclesia Sancti Stefani presen-
„ tibus Testibus vocatis & rogatis Diede Gui-
„ donis Lexandrini, Fede Gianniboni Ghe-
„ rardini, & Pepo Domini Corsini de Mon-
„ tegrossoli. „
„ Burnettus Torpini) Magistri. „
„ Donatus Monaldi)
„ Comunis Flor. ex precepto Domini Ugonis
„ Ugolini Potest. Flor. ut dicebant extima-
„ verunt daprum Turricine de Canto Ponti-
„ scum Coperta, & Verone & Tecti Veronis
„ & dapnum Turris nove de Amideis esse
„ lib. 100 Item dampnum Tecti quod erat
„ supra Apotecas Palatij de Amideis quod est
„ juxta Turrim novam ipsorum, & tecti quod
„ erat in eodem Palatio supra Scalas, & re-
„ cti Palatij Veteris ipsorum quod est juxta
„ plateam Sancti Stephani, & Ruptune, seu
„ Calderiture ejusdem Palatij Lib. 60.
„ Boncambius Ruggerotti Not. Rog. „

„ ni & de havere Communis Florentie
„ satisfiat predictis de predicta & infra-
„ scripta extimatione & quantitate da-
„ pnorum & pensionum.

In questi Tempi mediante queste Carte non puó mettersi in dubbio l' esistenza di questi Giudici, ed io non son lungi dal credere, che principiassero allorchè ebbe principio l' Uffizio del Podestà, essendo troppo verosimile, che fin d' allora conoscessero i Fior. esser necessario qualche ajuto al Pretore a motivo della moltitudine degli Affari ai quali presiedeva.

Dai Documenti di quei Tempi rilevo, che questi Giudici erano Consultori Legali del Podestà, poichè osservo, che nella risoluzione delle Cause havevano solamente il Voto Consultivo, e non quello Decisivo, come provano ad evidenza quelle parole della sopra riportata Carta del 1241. „ *Dnus Ugo Ugolini de Castello Flor. Potest. cum Consilio Dni. Ioannis Medallie & Dni Ruberti de S. Maria in Monte, & Dni Laurentij della Beccaria Iudicum suorum pronuntiavit, & dixit &c.* „ Ed infatti erano chiamati Collaterali del Podestà, e molte

vol-

volte suoi Assessori, che secondo me significa lo stesso, come prova l'Istrumento del 1229. da me citato nel principio di questo Tomo, nel quale si legge *D. Analdus Bonattus Iudex Assessor Potest. Flor.* e come a maraviglia giustifica la seguente Carta dell'Anno 1240. del dì 19. Novembre la quale contiene un Appello interposto dal Procuratore della Contessa (7) Beatrice contro una Sentenza emanata a favore dei Creditori del Conte Guido Guerra (8) suo Cognato „ In Christi nomine Amen cum *D. Ioannes Muselli Iudex & Assessor D. Castellani Potestatis Floren.* in questione seu Controversia que verti dicebatur, seu vertebatur, seu verti videbatur inter Chiontalasta f. Ugolini Gonnelle pro se et procuratorio nomine pro quibusdam, pro quibus esse dicebat Procurator, & D. Bonaccursum fil. Bellincionis, Ildebrandinum Uberti, Gianni Patrem Chiansalaste, Ugonem Bonagiun-

(7) Questa Contessa Beatrice è quella stessa da noi sopra mentovata.

(8) Questo Conte Guido era figlio del Conte Guidone de' Conti Guidi, e fratello di Marcoaldo, Marito della suddetta Beatrice.

giunte, Ubertinum fil. Aldobrandini Paganelli, Iacobum Pegolotti, Montaccollum fil. Ubaldini Allis, Bellicasam Manetti, Giambonum fil. Belli Zaccolum Iudicem, Albizzum Tibaldi, Iacobum Ioannis, Ubertum fil. Lotterij, Guidonem fil. Gienni Bentivenni, Galganum Bonagiunte, Iacobum Aleotti, Paganellum de Camellis, Bouta Paltonerij, & eos qui dicebant esse Procuratores procuratorio nomine pro eis ex parte una, & Dom. Beatricem Comitissam Uxorem olim Marcoaldi, & etiam D. Tegliarium Iamberti ejus Procuratorem procuratorio nomine pro ea ex altera super petitiones, quas d. Creditores faciebant de bonis & super Bonis Guidonis Guerre, & eorum occasione, & super omnibus que in pronuntiatione d. D. Ioannis Iudicis continentur pronuntiasset, dixisset, & definisset hodie, ut pubblice dictum est per manus Ioannis de Remulo Iudicis & Notarii d. D. Tegliarius procurator d. D. Comitisse Beatricis sentiens se pro ea & eam gravatam & gravari a dicta pronuntiatione, & d. eodem die & loco, & coram d. D. Ioanne Iudice, & in Curia maleficiorum

ju-

juxta Palatium filiorum Galgani adhuc prefato Iudice ibi sedente ubi sedebat quando predicta pronunciavit, illico & incontinenti post pr. pronunciationem, & d. procuratorio nomine pro d. D. Comitissa Beatrice, & ejus vice & nomine pr. pronuntiationem, & dictum pr. Ioannis Iudicis nullam, & nullum, & nullius fore momenti, & nullius authoritatis, & nullum, & nullam petivit pronunciari. Et si que, & si quod est viva Voce appellavit, & appellari instanter petiit, & iterum petivit. „

„ Lata fuit hec Appellatio in Curia Malefaciorum Comunis Florentie & coram d. Iudice D. Iohanne MCCXL. XIII. Kalendas Decembris, Indictione XIV. presentibus Testibus ad hec rogatis Lotteringo de Bovole, Giannibello Notario Filio Anselmi, Gualterotto Notario fil. . . . . Cosella f. q. &c, Iuliani, & Iunta fil. q. &c. Buovi.

L. ✠ S.

„ Ego Bonensegna D. Frederici Romanor. Imperator. Iudex & Notarius prr. omnibus interfui, rogatus scripsi & pubblicavi. „

E la memoria d' un' Atto dell' Anno

no 1342. che conservasi nell' Archivio delle Riformag. di Firenze giustifica pienamente lo stesso, la quale è del seguente tenore „ Anno MCCCXLII. die ultima Augusti ad Instantiam Panini Ughetti examinantur Florentie plures Testes ad probandum, quod Dns. Paninus usque de Anno 1340. possidebat Bona, que emerat ab Ottaviano, & Cavernello de Ubaldinis antequam dicti de Ubaldinis exbannirentur, & rebelles Comuni Floren. declararentur. „

„ Dictae examinationes factae sunt coram Assessore Domini Potestatis, qui eas approbat.

„ Ganninius Donati de Corniola Not. rog. „

Seguitarono questi Giudici ad esser semplici Assessori del Podestà fino all' Anno 1343. nel qual tempo riformato il Governo della Città, dopo la Cacciata del Duca d' Atene, fu ridotta la sua divisione da Sesti a Quartieri, come prova la Legge del seguente tenore „ Quoniam res divisa clarius elucescit, & sepe ad nostra Offitia secundum divisionem Civitatis nostrae, Cives maxime deputantur, & etiam juri-

ri-

risdictiones, ut in pluribus exercentur, ut suis locis providebitur, ideo decernimus quod Civitas Florentina in quatuor partes dividatur, & dividi possit, & debeat, & divisa intelligatur, esse & sit per Quarteria. Primum sit quidquid est in aliquo populo Civitatis ultra flumen Arni, & etiam sit de dicto Quarterio Flumen Arni, usque ad medietatem ipsius Fluminis. Qui Quarterius sit, & denominetur, & vocetur Quarterius Sancti Spiritus, cujus Quarterij Felicia Insigna sint Campus Coloris Azzurri cum Columba alba in eo, que habet in ore radios aureos. Secundus Quarterius sit, & esse debeat, & intelligatur quidquid erat in Sextu, & de Sextu Sancti Petri Scheradij intra Muros Civitatis, & etiam extra Muros quidquid est in aliquo, vel de aliquo Populo Civitatis dicti olim Sextus, & ultra quidquid est ab angulo Calzajolórum, qui respondet in Platea Orti Sancti Michaelis, ex latere de Maccis recta linea, usque ad muros Civitatis ex parte meridiei, procedendo per viam delle Fornaci, & ipsa via usque ad medium, sive usque ad rigagnolum ipsius Viae. Qui Quarterius denomine-

tur.

tur, & vocetur Quarterius Sanĉte Crucis. Cujus felicia insigna, & Arma sint Campus coloris Azzurri, cum Cruce Aurea per totum. Tertius vero Quarterius sit, & esse intelligatur, quidquid erat in Sextu Burgi, & Sanĉti Pancratij intra muros Civitatis, & quidquid est extra muros ipsos, in aliquo, vel de aliquo populo diĉte Civitatis diĉtum Sextum. Qui Quarterius vocetur, & denominetur Quarterius Sanctae Mariae Novellae. Cujus felicia insigna, & Arma sint Campus coloris Azzurri, cum Sole Aureo cujus facies sit infiammata. Quartus Quarterius sit, & esse debeat, & intelligatur quidquid erat in sextu & de sextu Portæ domus, & Sanĉti Petrì intra muros Civitatis diĉtorum sextuum, & Quarteriorum, excepto eo quod superius assignatum est, & ordinatum est in quarterio, & de quarterio Sanĉte Crucis. Qui Quarterius vocetur, & denominetur quarterius Sanĉti Johannis, cujus felicia insigna, & Arma sint Campus coloris azzurri habent in eo pomum aureum cum Cruce super eo, & pedestallo aureis, Et uticumque aliquis diĉtorum Quateriorum in aliqua parte con-

fina

fina cum flumine Arni, talis pars intelligatur habere, & habeat, &; sit de ipso Quarterio, usque ad medietatem fluminis Arni. Et quod honores, qui hactenus in ipsa Civitate consueverunt dividi per sextus, dividantur, concedantur, & distribuantur per Comune Floren. in ipsa Civitate omnibus distincte per quarteria secundum formam, & modum dictorum quarteriorum. Cum autem, quod absit, contigerit fieri, vel imponi aliquod gravamen, vel onus, & maxime reale, et pecuniarium in Civitate Florentie tale onus, & gravamen imponatur, & dividatur iuxta possibilitatem, & facultatem hominum, & personarum ipsius Civitatis per Quarterios, Gonfalones quarteriorum, vel alteri prout fuerit deliberatum. „

In occasione di questa nuova divisione della Città fu ordinato che dei Giudici del Podestà uno presiedesse all' Amministrazione della Giustizia nelle Cause Civili, ordinarie, e miste vertententi fra i Cittadini che abitavano nei Quartieri di S. Spirito, e di S. Croce, e un altro con eguale autorità nei Quartieri di S. Gio. e di S. Maria Novella,

per-

perlochè questi acquistarono il titolo di Giudici di quei respettivi Quartieri ove avevano Giurisdizione. E gli altri due Giudici furono deputati in nome del Podestà alla cognizione delle Cause Criminali prendendo ciascheduno di essi due Quartieri della Città, e furono chiamati i Giudici dei Malefizj.

Fintantochè i Giudici del Podestà furono suoi semplici legali Consultori, e che non ebbero Giurisdizione propria gli trovo sempre in numero di tre, ma quando fu loro commessa l' Amministrazione della Giustizia nei Quartieri della Città, e che divennero Giudici necessarj con Giurisdizione propria gli trovo in numero di quattro; penso che questo aumento seguisse certamente in quell' occasione.

Fu data ai primi due Giudici Civili dei Quartieri Autorità di poter risolvere le Cause Civili, e le loro sentenze acciò sortir potessero un plenario effetto non richiedevano l' approvazione di alcun altro Superiore Magistrato. Era loro parimente incaricato di dare alle Vedove i Mondualdi, i Tutori ai Pupilli, i Curatori ai Prodighi, ed era in loro facol-

coltà di removere quei Tutori, e Curatori, che fossero stati sospetti di mala Amministrazione; potevano, conosciuta la giusta Causa, decretare la vendita dei Beni dei Minori, e dei Sottoposti, e avanti di loro solamente si agitavano le Cause dei Falliti, e dei Fuggitivi.

Nei tempi più antichi stavano in Uffizio tutto quel tempo che durava il Governo di quel Pretore che gli aveva condotti, ma pochi anni dopo che furono stabiliti per Giudici dei Quartieri della Città, e precisamente nell' Anno 1349. fu emanata una Legge colla quale fu stabilito, che il Potestà ogni tre mesi mutar dovesse questi Giudici, e in loro vece chiamarne dei nuovi; le parole della Legge son queste: „ Provvisum, et ordinatum est quod teneatur D. Potestas de tribus mensibus in tres Menses permutare omnes Suos Judices, Assessores, et Notarios, et alios, seu alium loco alterius, vel aliorum ponere. „

Questo sistema senza alcuna variazione seguitò fino al dì 21. del Mese d' Ottobre dell' Anno 1502. nel qual tempo introdotto il Consiglio di Giu-

stizia, come ho dimostrato nel Tomo antecedente, restarono soppressi questi Giudici e Collaterali del Potestà, e furono riunite tutte le loro incombenze ai Giudici della Rota. Ma venuto l' Anno 1532. dai XII. Riformatori dello Stato fu conosciuto esser necessario il ristabilimento dei Giudici dei Quartieri, e però con Legge del dì 14. Maggio di quell' Anno fu ordinato che dal numero dei sei Giudici della Rota, quattro fossero deputati alla Cognizione delle Cause dei Quartieri della Città, la qual Legge è la seguente:

„ 1. Sapendo li Magnifici XII. Rifor-
„ matori, ch' el tempo per il quale so-
„ no stati ultimamente raffermati li pre-
„ senti Iudici della Rota di Firenze è
„ presso al fine, et non dura più che
„ tutto el presente Mese, et però non
„ si essendo ancora provvisto di altri
„ Iudici per la nuova Ruota, li prefati
„ Riformatori, non ostante alcun divie-
„ to, raffermorono questi, che al pre-
„ sente seggono, et sono electi, excepto
„ Mess. Gio. Batista dal Monte ab Od-
„ do, quale ha chiesto licenza, da du-
„ rare detta rafferma per tutto Ottobre

„ pros-

„ prossimo avvenire, insieme col nuo-
„ vo Iudice, che di già è stato eletto,
„ e viene in luogo di detto Mess. Gio.
„ Batista. „

„ 2. Item volendo riordinare anche
„ la detta Ruota in miglior forma, e
„ provvedere a molti inconvenienti, e
„ difetti, che vi sono, et prima haven-
„ do inteso, che nella ultima Instantia
„ delle Cause dove intervengono tutti i
„ detti sei Iudici insieme a giudicare,
„ accade bene spesso che avendo la più
„ parte di loro prima giudicato in quel-
„ la Causa nelle Instantie precedenti,
„ e volendo ciascuno mantenersi nella
„ sua prima sententia nasce tra loro as-
„ sai disparere al fermare la ultima Sen-
„ tentia della Causa, d'onde ne segui-
„ ta qualche volta, o che in questa ul-
„ tima Sententia la Iustitia non sortis-
„ se il debito suo, o che le parti per
„ fuggire questo inconveniente si gitto-
„ no al domandare in detta ultima In-
„ stantia il Consiglio del Savio, del che
„ interviene, che quello, che già è sta-
„ to giudicato da quattro o cinque di
„ detti Iudici di Ruota, ritorna all'Iu-
„ dicio di un solo cosa non molto con-

„ veniente, nè ragionevole. Pertanto e
„ prefati Magnifici XII. Riformatori a-
„ vendo assai pensato qual sia il reme-
„ dio a questo Inconveniente, e cono-
„ sciuto che a volere fuggire questo di-
„ sordine bisogna riordinare il modo
„ del giudicare in miglior verso, e di-
„ stinguere con miglior ordine e detti
„ Iudici della Ruota in quattro Quar-
„ tieri, e nelle prime e seconde Appel-
„ lazioni, come di sotto si dirà, però
„ provvidono, et ordinarono, et rifor-
„ marono in questo modo, cioè: „

„ 3. In prima essendo la Città ben
„ distinta dentro nei suoi quartieri, ma
„ il di fuori nel dominio non essendo
„ interamente distinto, et volendo ben
„ chiarire li Qartieri del dominio, ac-
„ ciocchè ogn' uno, che vorrà darne la
„ domanda sappia qual sia il Iudice del
„ suo Quartiere, e prefati Riformatori
„ approvono, et affermano la distinzio-
„ ne usata insino a quì dei Quartieri
„ in detta Corte del Podestà; cioè che
„ per li dua Quartieri di S. Spirito, e
„ di S. Croce fuori della Città s' inten-
„ da, e sia tutto il paese del dominio
„ Fiorentino, che è di là d' Arno, e

per

„ per gli altri dua Quartieri, cioè S.
„ Maria Novella, e S. Giovanni s' in-
„ tenda, e sia tutto il paese di quà d'
„ Arno, e però confirmando detta dis-
„ tinzione, e aggiungendo quanto ap-
„ presso si dirà per fermare li quattro
„ Quartieri, e distinguere l' uno dall'
„ altro, acciocchè ognuno, et del do-
„ minio sappia dinanzi a chi Iudice, e
„ in che Quartiere abbia a muovere la
„ sua Causa distinsono, et dichiararo-
„ no, et ordinarono quanto all' effetto
„ predetto. (9)

 4. Che

(9) Anche nel 1343. fu diviso il Contado in quattro parti, e furono assegnate ai Quartieri della Città. Il Quartiere di S. Spirito comprendeva parte della Potesteria del Galluzzo, tutta quella di S. Casciano, parte di quella di Greve, parte di quella di Montelupo, d'Empoli, di S. Miniato, di Castelfiorentino, di Barbialla, di Montespertoli, di Certaldo, di Barberino di Val d'Elsa, di Chianti, di Poggibonsi. Il Quartiere di S. Croce comprendeva parte della Potesteria del Galluzzo, e precisamente i Pivieri di S. Piero a Ripoli, dell' Antella, di S. Maria a Remole, e di Villamagna. Parte della Potesteria di Greve, cioè il Pivie-

„ 4. Che tutto el detto Paese di là
„ d' Arno si distingua in questo modo,
„ che tutto el Vicariato di Certaldo con
„ il

---

viere di S. Miniato a Rubiana, di S. Maria a Cintoja, le Parrocchie di S. Godenzo a Torsoli, di S. Stefano a Lucolena, di S. Donato a Lamole, di S. Andrea a Casale, il Piviere di S. Maria a Panzano, di S. Piero in Sillano, di S. Cresci a Montefìcalle, e la Parrocchia di S. Maria a Vicchio Maggio. Parte della Potesteria di Diacceto, parte di quella di Cascia, di Figline di S. Giovanni, di Montevarchi, di Civitella, del Bucine, di Chianti, e di S. Donato in Poggio. Il Quartiere di S. M. Novella comprendeva parte della Potesteria di Sesto, tutta quella di Campi, di Vinci, parte della Potesteria di Montelupo, e precisamente i Comuni di Capraja, e della Castellina; le Potesterie di Carmignano, di Prato, di Mangona, parte di quella del Borgo S. Lorenzo, tutta quella di Scarperìa, e il Vicariato di Firenzuola. Il Quartiere di S. Giovanni comprendeva porzione della Potesteria di Sesto, e precisamente le Parrocchie di S. Martino a Mensola, di S. Maria a Coverciano, di S. Michele a Gignoso, di S. Pietro a Quintole, di S. Maria a Pontanico, di S. Martino a Terenza-

„ il resto del Paese da detto Vicariato
„ in giù come girono col dominio di
„ Firenze i Confini di Siena, e di Piom-

---

zano, di S. Donato a Torri, della Cattedrale di Fiesole, della Badia di Fiesole, di S. Martino a Majano, di S. Andrea a Vieglia, di S. Chimenti, di S. Margherita a Saletti, di S. Martino a Vico, di S. Lorenzo a Basciano, di S. Maria a Trespiano, di S. Maria a Ortignano, di S. Martino a Vieglia, di S. Maria a Vincigliata, di S. Maria a Bujano, di S. Lari a Monte Reggi, e di S. Michele a Muscoli. Parte della Potesteria di Diaccetto, e precisamente i Pivieri di Monte Loro, di Monte Fiesole, di Doccia, d' Acone, di Lobaco, di Rata, di Castiglione, di Pomino, di Diacceto, di S. Cervasio a Pelago, di Rignano; Parte della Potesteria di Cascia, e precisamente i Pivieri di Pitiana, di Cascia, di Leccio, e di Viesca. Le Potesterie di Vicchio, parte della Potesteria del Borgo S. Lorenzo, e precisamente i Pivieri di S. Gio. Maggiore, di S. Cresci a Valcava, il Comune del Borgo S. Lorenzo, la Potesteria di Dicomano, la Potesteria di Castel Franco, la Potesteria di Laterina, la Potesteria di Terranuova, la Potesteria di Castel S. Niccolò, la Potesteria di Bibbiena, il Capitanato di

„ bino, e la Marina insino alla Foce d'
„ Arno, s'intenda essere, e sia il Quar-
„ tiere di S. Spirito, e tutto il restante
„ di là d' Arno da detto Vicariato di
„ Certaldo in sù verso il val d' Arno di
„ sopra con la Jurisdictione di Monte-
„ pulciano, Cortona, e Arezzo, e con
„ tutto el Capitanato del Borgo, e Vi-
„ cariato della Pieve a S. Stefano, e d'
„ Anghiari in quanto si estende la Ju-
„ risdictione di detto Vicariato d' An-
„ ghiari verso Arno, o in sino ad Ar-
„ no s'intenda, e sia il Quartiere di S.
„ Croce; et dividendo dipoi tutto il
„ Paese di quà d' Arno da Firenze in
„ giù in verso Pisa, Pietra Sancta, Val
„ di Nievole, e Pescia, in sino al Vi-
„ cariato di Firenzuola, e Scarperia,
„ lasciandone però di fuora di questo
„ circulo li dua Vicariati, s' intenda
„ essere, e sia il Quartiere di S. Maria
„ Novella, e poi tutto el restante di
quà

Marradi, la Potesteria di Pratovecchio, e parte della Potesteria del Galluzzo, e precisamente i Popoli di S. Angelo a Rovezzano, di S. Andrea a Rovezzano, di S. Maria a Settignano, e di S. Pietro a Varlungo.

„ quà d' Arno pigliando li detti dua Vi-
„ cariati di Firenzuola, e Scarperia con
„ Marradi, Castro caro, e Val di Ba-
„ gno, con la Romagna, e Casentino in
„ sino alli detti Vicariati della Pieve,
„ e d' Anghiari s' intenda essere, et sia
„ il Quartiere di S. Giovanni.

„ 5. Fatta dunque la detta distinctio-
„ ne di detti Quartieri come di sopra,
„ successive ordinarono li prefati Rifor-
„ matori, che siccome è stato insino
„ a quì il numero di sei Iudici nell' Uf-
„ ficio della Ruota predetta, così sieno
„ ancora sei per lo advenire, ma dis-
„ tincti come appresso, et ordinati nel-
„ li Tribunali dei Quartieri, e delle ap-
„ pellazioni a sorte per Tratta, o in quel
„ modo, che dalli spectabili Otto di
„ pratica sarà ordinato, a quali per la
„ presente s' intenda esserne data pie-
„ nissima facoltà, et li quali Iudici pos-
„ sino ancora essere Podestà ciascuno
„ di loro per la sua volta come insino
„ a quì è stato consueto. Ma quanto
„ all' ordine dei Quartieri predecti de-
„ terminarono, che dove insino a quì
„ sono stati due Iudici a giudicare le
„ Cause principali dei Quartieri, siano
per

„ per lo advenire quattro Iudici , cioè
„ in ogni Quartiere uno: Et qualunque
„ per lo advenire vorrà muovere alcu-
„ na Causa civile in detta Corte dei
„ Iudici di Rota facta che sarà la decta
„ Deputatione, et distinzione dei Iudici
„ ai luoghi loro per li detti Otto di
„ Pratica, debba per virtù della presen-
„ te Ordinazione muover la Caussa sua
„ dinanzi al Giudice del Quartiere suo
„ cioè dove detto Actore allora habitas-
„ si, ma quando fussino più Actori di
„ diversi Quartieri in una Causa, pos-
„ sino muovere dinanzi a qual Quartie-
„ re vorranno, et dinanzi alli quali quat-
„ tro Judici distincti et deputati in de-
„ cti quattro Quartieri, cioè uno per o-
„ gni Quartiere si agittino le Cause nel-
„ le prime, e principali Instantie, e lo-
„ ro sieno tenuti ciascuno nei suoi Quar-
„ tieri a deciderle, e giudicarle per sen-
„ tentie deffinitive nei meriti di tali
„ Causse sotto la Infrascripta pena. „

„ 6. Et per compartire il peso del-
„ le Cause egualmente a tutti li Iudici
„ il più che si può, si provvede, che
„ li dua Iudici di detti sei, che non
„ saranno deputati a Quartieri nelle pri-

me

„ me Instantie, s' intendino, immediate facta che sarà la decta deputatione, et spartimento dei Iudici alli luoghi loro, essere, et sieno Iudici di tutte le prime Appellazioni, che s' interporranno, così dalle Sententie che si daranno nelle prime Instantie da Iudici dei Quartieri, come et dalle Sententie da darsi fuora della Città in sul Dominio di Firenze distincti nondimanco tutti a dua a Quartieri in questo modo, cioè che uno de detti dua Iudici si deputi come disopra per decti spectabili Otto di Pratica sopra le prime Appellazioni che s' interporranno nelle Cause Civili dalle Sententie da darsi nelle prime Instantie, così nella Corte del Potestà di Firenze, come fuori della Città in sul dominio nei Quartieri di S. Spirito, o di S. Croce, et l' altro sopra quelle, che si daranno nelle prime Instantie, così in decta Corte del Podestà, come nel Dominio nei Quartieri di S. Maria Novella, o di Sancto Giovanni. Et in questo medesimo modo li decti dua Iudici distincti a Quartieri siano ancora Cognitori delle prime Appel-

„ Appellationi, che s' interporranno dal-
„ le Sententie da darsi per l' Ufficiale
„ della Mercatanzia della Città di Fi-
„ renze cioè da quelle, che si può ap-
„ pellare secondo gli ordini, dichiaran-
„ do, che in tutte decte prime Appel-
„ lationi dalle decte Sententie, che si
„ daranno nel Dominio, o alla Merca-
„ tanzia, perchè quivi nella prima Cau-
„ sa non vi si fa specifica electione di
„ Quartiere, lo Appellante debba nel
„ principio del suo Libello Appellato-
„ rio exprimere il nome del Quartiere
„ dove lui abita acciocchè dipoi appel-
„ landosi secondo loro, dove non fussi
„ conformità, la seconda Appellazione
„ vada alli altri tre Iudici dei Quartie-
„ ri et non a quello del suo Quartiere.
„ Et quando fussino più appellanti in-
„ sieme, et di diversi Quartieri, da u-
„ na Sententia data nel dominio, o al-
„ la Mercatanzia, possino presentare il
„ loro libello della decta prima Appel-
„ latione, al quale dei decti dua Iudi-
„ ci vorranno: ma sempre debbino in
„ principio del decto loro Libello dire
„ qual Quartiere eleggono, et exprime-
„ re el nome del Quartiere dove si vol-

tono

„ tono con la loro Appellatione, accioc-
„ chè poi nella seconda Appellatione el
„ Iudice di tal Quartiere rimanga fuori
„ et gli altri tre de Quartieri sieno Co-
„ gnitori, et Iudici di tal seconda Ap-
„ pellatione. „

„ 7. Di tutte le seconde Appella-
„ zioni dove et per quanto non fussino
„ conforme le prime Sententie, s' inten-
„ dino essere, et sieno Iudici cognito-
„ ri, e decisori tre delli quattro Iudi-
„ ci deputati come di sopra nei Quar-
„ tieri, et a loro vadino tutte decte
„ seconde Appellationi in questo mo-
„ do, che sempre s' intenda essere, et
„ sia fuori del numero di questi tre quel
„ Iudice, che havessi giudicato nella
„ prima Instantia nei Quartieri, et co-
„ sì s' intenda essere, et sia fuori del
„ numero di decti tre sempre quel Iu-
„ dice nel Quartiere del quale abitava,
„ et arà decto di abitare lo Appellante
„ nella prima sua Appellatione come dì
„ sopra è decto. „

Hanno seguitato questi Giudici dei Quartieri fino ai giorni nostri, e precisamente fino al 1772. nel quale anno dal Regnante della Toscana furono con

sua

sua Legge totalmente soppressi, come dichiara il §. 42. della medesima che riporterò, quale è del seguente tenore. „ Tutti i Magistrati dovranno commettere le Cause di *restitutione in integrum* agli Auditori della Ruota di Firenze, e per facilitare maggiormente il corso dei Giudizi, vogliamo che resti soppresso come ora mai reso superfluo il Tribunale dei Giudici dei Quartieri, e quello delle prime, e seconde Appellazioni. „

CAPITOLO II.

Dei Giudici dei Malefizi.

DAl numero dei Giudici, che condurre doveva il Pretore, due erano deputati in suo nome alla cognizione delle Cause Criminali, che uno per quelle dei Quartieri di S. Spirito, e di S. Croce, e uno per quelle dei Quartieri di S. Giovanni, e di S. Maria Novella, ed erano denominati Giudici dei Malefizi. (10)

Cia-

(10) I Fiorentini erano tenuti per Legge presentare le Comparse Criminali al Giudice del

Ciascheduno di essi nel suo respettivo Quartiere doveva ricevere qualunque Accusa, e denunzia da chiunque fosse stato del suo Quartiere, purchè l' Accusatore fosse l' Offeso, o qualche suo Congiunto fino in settimo grado secondo il Gius Civile, o fosse stato il Maestro per il Discepolo, il Padrone per il Colono, e per il Servitore, il Procuratore per il Monastero, Università, Collegio, o altro corpo morale, il Curatore, e Tutore per il Sottoposto, e i Minori, il Marito per la Moglie, e sopra l' accusa doveva esso Giudice fabbricare quel Processo necessario per verificarla.

Erano obbligati questi Giudici, essendo a loro notizia, che fosse stato commesso qualche delitto, che perquotesse il decoro, o l' interesse di qualche par-

---

del proprio Quartiere, alla pena contraffacendo di Lire 10. e della nullità dell' Atto a riserva di quelli abitanti nel Dominio Fiorentino, che fossero stati di un luogo non assegnato ad alcun Quartiere, ai quali era permesso avanzare la loro querela a qualunque Foro ove si ventilassero le Cause Criminali.

particolare Cittadino, del quale non ne fosse stata loro avanzata la querela, di avvisare l'Offeso, o pure i suoi Congiunti, esser loro permesso di accusare, e denunziare l'Offensore. E se l'Offeso, o i suoi Congiunti, replicavano non volere fare alcun atto, allora, ed in tal caso solamente era permesso a questi Giudici procedere volontariamente, e come suol dirsi alla Giornata ex Officio, alla fabbricazione di un processo contro quello, che haveva offeso.

Erano obbligati di far giurare per vera, e non calunniosa l'accusa all' Accusatore, e ricevuto il Giuramento, dovevano farsi dare dal medesimo sicurezza che quell'accusa, o denunzia l'averebbe proseguita, e provata, altrimenti averebbe pagata la pena di Soldi cento. Dopo fatto ciò doveva il Giudice citare a tutte spese dell' Accusatore il Reo per due volte, in diversi giorni. Se poi tale Accusato non fosse stato Fiorentino, ma bensì di qualche Città, Terra o luogo limitrofo al Contado di Firenze, allora il Giudice, sempre a tutte spese dell' Accusatore, doveva far citare il denunziato per mezzo di lettera

da

da inviarsi al Rettore di quella Città, o Terra ove si trovava esso Accusato, assegnando con detta lettera al medesimo un giusto termine, secondo la distanza del luogo, a comparire alla presenza di esso Giudice. E se detto Accusato non fosse comparso dentro quel tempo prescrittoli, doveva il Giudice farlo di nuovo citare in quella forma, che si citavano i permanenti fuori del Contado Fiorentino, e come si vedrà allorchè tratterò dei Nunzi. E se questo denunziato non ostante questo secondo richiamo non fosse comparso, allora il Giudice doveva bandirlo, con assegnarli peraltro un competente termine a potersi giustificare, e doveva affigere il Bando contro di esso pronunziato alla porta del Tribunale. E se questo tale nel termine assegnatoli nel Bando fosse comparso, ed avesse pagato in nome di Gabella al Comune di Firenze soldi quattro per detto Bando, restava esente dai pregiudizi del medesimo. E comparso che era il Giudice doveva farlo giurare di dire la verità, e doveva con diligenza esaminarlo sopra l' accusa contro di esso presentata. Doveva il Giu-

dice, alla pena mancando di Lire 500.; leggerli con chiarezza tutta l' Accusa acciò esso Reo intender bene potesse il suo tenore, e doveva per ordine farli scrivere i suoi detti, e ciò nel tempo che stava aperto il Palazzo del Comune di Firenze. E principiato che aveva l' imputato a rispondere alle accuse, ed esami, doveva il Giudice senza alcuno intervallo di tempo farli terminare tutta la sua risposta in presenza almeno di tre Testimoni degni di fede, Cittadini Fiorentini, e che non fossero addetti al Tribunale: Se tale Esame fosse stato tenuto in diversa forma era nullo, e di niun valore. La qual risposta, o esame era incarico dei Notari del Tribunale di scriverla, come pure il tempo, il luogo, e il nome dei Testimoni che vi erano stati presenti. Ed in quei casi nei quali secondo le leggi poteva sottoporsi l' Imputato alla Tortura, doveva questa determinarsi per mezzo di Decreto del Giudice, previa la citazione a dir contro, e l' assegnazione del termine di un giorno a dir la verità. Il qual Decreto fatto con questa solennità era di sua natura eseguibile, e non sogget-

get-

getto ad alcuna variazione. Le risposte del Torturato nel tempo dei tormenti dovea scriverle quel Notaro, che aveva scritto il restante del Processo. Dopo il fatto Esame doveva il Giudice assegnare all' Accusato il termine di giorni dieci a difendersi; ed all' Attore a proseguire l' accusa: E terminato il Processo defensivo era tenuto il Giudice nel più breve tempo possibile pronunziare la Sentenza Assolutoria, o Condennatoria secondo la Giustizia.

Erano i detti Giudici obbligati ogni giorno, eccettuati quei giorni che dalla Legge erano dichiarati feriati nelle Cause Criminali (11) la mattina dopo il suono

(11) Erano Feriati in Firenze nei tempi della Repubblica, anche per le Cause Criminali nell' Anno tutti i seguenti giorni; tutte le Domeniche, il giorno del S. Natale di Nostro Signor Gesù Cristo con i due giorni seguenti, e uno precedente. Il giorno della Circoncisione di N. S. G. C., il giorno dell' Epifania del Signore, il giorno di S. Dionisio, il dì 18. d' Ottobre giorno della festa di S. Luca, il giorno di S. Marco nel Mese d' Aprile, il giorno di S. Antonio, e il giorno di S. Sebastiano nel Mese di Gennaio. Tutti i gior-

no della Campana delli Officii comparire al Tribunale, ed ivi stare di continovo fino a ora di Terza, ed esercitare il loro

---

i giorni nei quali cadono le feste di Maria Santissima. Tutti i giorni nei quali si celebrano le Feste dei SS. Apostoli; l'ultimo Giovedì, l' ultimo Lunedì, e l' ultimo Martedì di Carnevale. Il Giovedì, Venerdì, e Sabato Santo. Il giorno della Pasqua di Resurrezione con i due seguenti. Il giorno dell'Ascensione di N. S. G. C., il giorno della Pentecoste con i due seguenti. Il giorno del Corpus Domini, il dì 25. Maggio festa di S. Zanobi, il giorno di S. Barnaba, il giorno di S. Onofrio. Il dì 22. e 23. di Giugno. Il dì 24. del medesimo Mese, giorno della Festa di S. Gio. Batista Protettor di Firenze, e i due giorni seguenti. Il dì 29. del Mese d' Agosto. Il giorno di S. Maria Maddalena, di S. Caterina, di S Anna, di S. Vittorio, di S. Lorenzo. Il dì 8. Ottobre giorno della Festa di S. Reparata. Il giorno di tutti i Santi, e il giorno seguente. Il giorno di S. Niccolao, e di S. Lucia, e di S. Felicita. Il primo giorno d'Agosto. Il giorno di S. Martino, e di S. Francesco. I giorni Feriati per le Cause Civili erano tutti i sopradetti, e di più erano Feriati otto giorni consecutivi alla festa del S. Natale di N. S. G. C. Il dì 13. di Gennaio, I gior-

ro Uffizio, cioè ricevere accuse, far citazioni, e bandi, e tuttociò che apparteneva al loro Offizio, e dall'ora di Terza fino all'ora di Nona erano obbligati di ricevere ed esaminare i Testimonj. Ed il giorno dopo il suono della solita campana, dovevano ritornare al loro Banco di Ragione fino a ora di Vespro. Queste tutte erano le incombenze dei Giudici dei Malefizj, quali seguitarono con questo sistema fino all'anno 1502. nel qual tempo furono soppressi, e fu ordinato che il Podestà tener dovesse un sol Giudice per i Malefizi, come dispone la legge di quell'anno da me riportata nel Tomo antecedente alla pag. 168.

I giorni nei quali cadeva la festa dei 4. Dottori di S. Chiesa, e dei 4. Evangelisti. Il giorno della Conversione di S. Paolo. Tutta la Settimana Santa, e tutta l'ottava di Pasqua di Resurrezione. Il dì 3. di Maggio, il dì 29. di Settembre. Gli ultimi dieci giorni del Mese di Giugno. Il giorno della festa di S. Romolo, di S. Cecilia, di S. Ivo, di S. Salvatore, di S. Francesco, di S. Bernardo, e di S. Martino, nel Mese di Novembre. Tutti gli altri giorni del rimanente dell' Anno erano Juridici, ed i Giudici erano obbligati render ragione.

CAPITOLO III.

Dei Notaj del Podestà.

ANtichissimo nella Repubblica Fiorentina fu certamente l' Uffizio dei Notaj del Podestà, e non son lontano dal credere che col Podestà medesimo havesse il suo principio.

La prima memoria, che mi dia sicura notizia di questo Uffizio è dell'anno 1224. la quale me la somministra una carta contenente un Istrumento di Convenzioni fra i due Comuni di Firenze, e di Volterra, e da me riportata nel Cap. III. del Tomo primo di questa Opera, nella quale in ultimo leggo queste parole „ *Bencivenni Judex & Notarius, & nominatim pro Comuni Florentiæ Notar. pr. Potestatis*. Queste parole sono tanto chiare, ed espressive, che non hanno bisogno di alcuna spiegazione per farci credere, che in quell' Anno esisteva questo Uffizio. La seconda memoria che ne ho trovata è dell'anno 1226., la quale è un Istrumento di vendita esistente nell' Archivio Diplomatico di Firenze rogato da *Severiscio Giudice, e No-*

e Notaro di Torello da Strada Potestà. Queste memorie per quanto ci assicurino che in quei remoti tempi esisteva questo Ufizio, non ci danno per altro alcuna notizia del numero dei primi Notari, che l'esercitarono; esse ne rammentano uno solamente, ma non è credibile che un solo Notaro fosse chiamato all'esercizio di un Uffizio, nel quale senza dubbio gli affari erano moltissimi, e che richiedevano l'occupazione di più soggetti. In una Carta dell'anno 1244. che contiene una provvisione della Repubblica da me pubblicata nel Cap. III. del Tom. I. pag. 148. leggo essere intervenuti a quell'Atto pubblico *Domini Ugo de Cassio, & Nicolaus, & Joannes de Orico Jud. & Bonaventura Notarii dicti Potestatis*. Se in quell'anno 1244. si trovano nominati quattro Notari del Podestà, perchè non potrà credersi che questo stesso numero, e forza maggiore, giacchè quell'atto non era tale da richiedere l'intervento di tutti quei Ministri esistesse molto tempo avanti, e anche al principio della Podesteria? Non vedo ragione plausibile, che possa farci credere in contrario, anzi si può con tut-

ta franchezza asserire, che antecedentemente a quest' Atto esistesse il soprascritto numero di Notaj, poichè in esso si srovano nominati come ministri che già esistevano.

L' Uffizio di questi Notaj credo certamente che fosse oltre quello di ricevere gli Atti presentati nelle varie cause al Tribunale, di scrivere, e pubblicare le Sentenze, che proferiva il Podestà; mi fa così pensare una Sentenza del dì 10. Marzo 1302. registrata in un Codice detto libro del Chiodo a 25, esistente nell'Archivio delle Riformagioni di Firenze, la quale è del seguente tenore:

„ Nos Cante de Gabbriellis de Eugubbio Potestas Civitatis Flor. Infrascriptam condepnationis summam damus, et proferimus in hunc modum.

Dom. Andream de Gherardinis.
Dom. Lapum Salterelli Judicem.
Dom. Palmerium de Altovitis.
Dom. Donatum Alberti de Sextu, Porte Domus.
Lapum Dominici de Sextu, Ultrarni.
Lapum Blondum de Sextu, S. Petri Majoris.

Ghe-

Gherardinum Deodati, Populi S. Martini Episcopi.
Cursum Domini Alberti Ristori.
Iunctam de Biffolis.
Lippum Becchi.
Dantem Allighieri. (12)
Orlanduccium Orlandi.
Ser Simonem Guidotti de Sextu, Ultrarni.
Ser Guccium Medicum de Sextu, Porte Domus.
Guidonem Brunum de Falconerius de Sextu S. Petri.

contra quos processimus; & per Inquisitionem ex nostro Offitio, & Curiæ nostræ factam super eo, & ex eo quod ad aures nostras, & ipsius Curie nostre perve-

(12) Questo è quel Dante Allighieri celebre Poeta. Penso che la vera Causa della Condanna di questo grand' Uomo fosse qualche affare di Stato, ed in fatti in un Libro di Provvisioni delle Riformagioni ove si tratta del Consiglio tenuto, se si dovesse dar Sussidio, e Provvisione al Re Carlo, Figliuolo del Re di Francia, evvi al Margine questa memoria *che per essersi Dante opposto a detta Provvisione fu questa la vera occulta causa del suo Esilio*.

venerit fama publica precedente, quod cum ipsi & eorum quilibet nomine, & occasione Baratteriarum, iniquitatum extortionum, & illicitorum lucrorum fuerint condepnati, ut in ipsis condepnationibus docetur apertius condepnationes easdem ipsi, vel eorum aliquis termino assignato non solverint. Qui omnes & singuli per Nuntium Comunis Florentie citati, & requisiti fuerunt legiptime, ut certo termino jam elapso mandatis nostris parituri venire deberent, & se a premissa Inquisitione protinus excusarent. Qui non venientes per Clarum Clarissimi pubblicum Bapnitorem posuisse in bapnum Comunis Florentie subscriberunt, in quod incurrentis eosdem absentatio contumacia innodavit, & hec omnia nostre Curie latius acta tenent ipsos, & ipsorum quemlibet ideo habitos ex ipsorum contumacia pro confessis secundum Iura statutorum, et Ordinamentorum Comunis, et Populi Civitatis Florentiæ, et ex vigore nostri Arbitrii, et omni modo, et jure quibus melius possumus, ut si quis predictorum ullo tempore in fortiam dicti Comunis pervenerit talis perveniens igne Comburaturs, sic
quod

quod moriatur. In his scriptis sententialiter condepnamus. „

„ Lata, pronuntiata, et promulgata fuit dicta condepnationis Summa per dictum Cantem Potestatem predictum pro Tribunali sedentem in Consilio Generali Civitatis Florentie, *& lecta per me Bonoram Not.* sub Anno Domini millesimo trecentesimo secundo, Indictione XV. tempore Domini Bonifatii Pape Octavi, die decimo Mensis Martii presentibus Testibus *Ser Masio de Eugubio*, *Ser Bernardo de Camerino Notariis dicti Domini Potestatis* et pluribus aliis in eodem Consilio existentibus. „ Quelle parole *lecta per me Bonoram Not.* fanno conoscere ad evidenza, che il Notaro Bonora pubblicò quella Sentenza, il quale esempio parmi che basti per restar persuasi che fra l' incombenze dei Notari eravi quella di pubblicare le decisive Sentenze del Pretore. Conservasi questa costumanza alla giornata nei nostri Tribunali di Provincia, ove le Sentenze vengono lette alla presenza di due Testimoni dall' Attuario del Tribunale, quale ritiene sempre il titolo di Notaro.

Nei tempi dopo la riduzione della

Cit-

Città a Quartieri si sà di certo che di quattordici esser doveva il numero di questi Ministri, fra i quali erano divise certe determinate incombenze della Curia.

Sette di essi erano deputati ad assistere i Giudici dei Quartieri; quattro assistevano alla Curia dei Quartieri di S. Giovanni, e di S. Maria Novella, e tre a quella dei Quartieri di S. Croce, e di S. Spirito; l' incombenze dei quali consistevano in registrare gli Atti, che venivano presentati al Tribunale, e in custodire i medesimi. Altri quattro impiegavano la loro opera in ajuto dei Giudici dei Malefizi, come vedremo nel Capitolo seguente. Uno era impiegato a registrare il nome di tutti quelli, che avevano la disgrazia o per qualche delitto, o per debito di essere arrestati dalla forza pubblica, e tradotti nelle carceri del Potestà.

Uno era detto il Notaro delle cose straordinarie, il quale doveva ogni giorno andare per la Città ad osservare se alcuno giocava a giochi proibiti, e se vi era chi portasse armi non permesse dalle Leggi. Era tenuto ancora come gli al-

altri Notari scrivere gli Atti delle Cause, che si agitavano avanti il Podestà. Presiedeva ai Libri dei Condannati, e dei Banditi, ed era obbligato dar copia di qualunque Sentenza Condennatoria a chi la chiedeva. Doveva leggere, e pubblicare nel Consiglio del Comune tutte le Condanne del Podestà pronunziate contro qualche contumace, nel termine di giorni quindici dal dì della pronunziata Condanna: ed era obbligato ogni Mese consegnare il registro di tutti i Condannati in carta membrana ai Custodi degli Atti del Comune. Ed uno finalmente veniva destinato ad invigilare che tutti i Rettori del Dominio Fiorentino osservassero gli Ordini del Comune, ed era denominato il Notaro della Rassegna.

CAPITOLO VI.

Dei Notaj dei Malefizi.

CIascheduno dei quattro Notari Deputati alle Cause Criminali aveva cinque libri coperti di carta membrana, ben legati, in uno dei quali scriver doveva

veva le Accuse, e i Processi, che si facevano in ordine alle dette Accuse. In un altro doveva scrivere le Denunzie che si facevano ex officio dal Podestà: In un altro doveva notare il deposto dei Testimoni esaminati ad offesa; In un altro il detto di quei Testimoni interrogati a difesa: (13) E nell' ultimo doveva registrare gli Atti fatti per proseguire il Processo.

Era obbligato il Notaro dar Copia di qualunque Atto a chiunque l'avesse chiesta, anche che il Petente non avesse avuto interesse in Causa.

Ordinavano le Leggi che questi Notari allorchè esaminavano i Testimoni (14) interrogassero i medesimi, come sapevano tutto quello che avevano deposto, del tempo, del luogo, e se altri sapeva-

(13) Il deposto dei Testimoni era obbligato il Notaro scriverlo nel detto Libro nell' atto dell' Esame, e non poteva scriverlo in un foglio a parte, per poi con comodo riportarlo in detto libro degli Esami.

(14) Non sempre l'esame dei Testimoni si teneva dal Giudice, ma anzi spesso era deputato il Notaro.

vano quello che loro avevano detto; (15) ed era loro proibito di scrivere dopo la prima risposta all' Interrogatorio, altra risposta che correggesse la prima (16).

Se questi Notari non avessero esattamente osservato tutte queste disposizioni incorrevano per ogni trasgressione nella pecuniaria pena di Lire 25. Fior. p.

Nei tempi più antichi, e precisamente fino all' Anno 1463. quattro furono i Notari dei Giudici dei Malefizi, cioè due per ciaschedun Giudice, e questi erano condotti, come abbiamo già detto, a piacimento del Pretore. In quell' Anno siccome fu riformata la Corte del Podestà, come ho dimostrato nel Cap. 6. del Tomo antecedente Pag. 141. così fu ridotto il numero di questi Notari a due

(15) Queste Interrogazioni negli Esami si fanno anche di presente, e si dicono *in Causa Scientiæ*.

(16) Pare che con questo metodo si potesse tradire la verità, mentre è cosa troppo naturale, che l' Esaminato dopo aver data la sua risposta all' Interrogatorio, assoluta, o dubbia, potesse rammentarsi la precisa verità del fatto, e così porre in essere l' Innocenza o la reità dell' Imputato.

due solamente, cioè ad uno per Giudice, nè si volle, che continovasse ad eleggerli il Pretore, ma fu stabilita la loro elezione in altra forma, e come appresso;

Il Supremo Magistrato dei Priori, e Gonfaloniere di Giustizia e loro Collegi dovevano imborsare in un Urna più Città, Terre, e Castella, che non stassero a Confine col Comune di Firenze, dalla quale urna di poi estrarre dovevano una polizza, ed il luogo in essa descritto, era quello dal quale prender si dovevano i due Notari dei Malefizi; e però si scriveva a nome della Repubblica a quel Paese, chiedendoli questi due Notari, e insieme 4. Famigli per il Tempo di Mesi 6., che tanto seguitava il loro Uffizio. Quelli che accettavano dovevano almeno un giorno avanti il principio del loro Notariato presentarsi al predetto Supremo Magistrato, ed alla sua presenza giurare sopra i Sacri Vangeli di bene, e fedelmente esercitare il loro Ministero, e di osservare scrupolosamente gli Statuti, e Ordinamenti della Repubblica: avevano di provvisione Fior. 60. d'oro per ciascheduno, ed erano aggra-

gravati del pagamento dei 4. Famigli, che con essi venivano al servizio del Tribunale.

CAPITOLO V.

Dei Militi del Podestà.

AVeva il Podestà di Firenze, come tutti i Pretori delle Città d'Italia oltre ai suddetti Giudici, e Notaj, certi altri Ministri denominati Militi. Questa voce *Militi* secondo il Du-Cange significava Assessori, e credo che saggiamente ragioni questo erudito Glossatore delle antiche voci, poichè si leggono nello Statuto di Asti queste significanti parole: *Potestas vero militem suum, vel alium Assessorem cum ipsis Officialibus mittere teneatur*. E che anche al Podestà di Firenze facessero l'Uffizio di Assessore, e d'aiuto negli affari del Foro lo prova il sapersi, che essi erano obbligati di assisterlo mentre risedeva al Banco di ragione. Non era però questa la sola Incombenza di questi Ministri; essi erano tenuti a vicenda uno per volta per obbligo del loro Uffizio di anda-

 re

re continovamente di giorno, e di notte per la Città ad osservare se alcuno portava armi proibite, o se commetteva qualche azione contraria al disposto delle Leggi, e se trovavano qualcuno reo di una qualche trasgressione alle Leggi dovevano farne rapporto al Tribunale, ed erano obbligati di andare, quando il Podestà l'avesse loro ordinato, contro i Malfattori, e rei di Stato.

In quale anno precisamente avessero principio questi *Militi* non ho potuto rinvenirlo, ho bensì trovate alcune Carte del Secolo XIII. che gli rammentano, e precisamente una del 1262. che contiene un' elezione d'un Procuratore per contrarre alleanza col Comune di Siena, nel fine della quale si legge. „ Acta sunt hec Florentie in Palatio in quo dictus Dom. Comes Guido Novellus Florentinus Potestas moratur pro Comuni Florentie coram Dom. Gilio Gualdoli de Parma. Iudice, *Dom. Gozzello de Ganglanzolo*, *Milite dicti Comitis Potestatis; Dom. Aicando Milite ejusdem Potestatis*. Ranuccino Isacchi Notario de Castrocaro. Rosso Quinciavelli, ed aliis pluribus Testibus. „

Da

Da questa Carta si deduce chiaramente che nel 1260. nella Corte del Podestà di Firenze vi erano questi Militi, e vi è tutta la ragione di credere che anche avanti quel tempo ci fossero, poichè quella Carta gli rammenta come soliti Ministri del Podestà.

Erano questi Militi stipendiati da Pretore, nè avanti l' anno 1463. potevano essere in minor numero di tre. In quell' anno furono ridotti ad uno come prova la Legge da me riportata nel Tomo precedente alla Pag. 141. e questo solo seguitò fino all' anno 1502. nel quale anno riformata la Potesteria, restò affatto soppresso l' Uffizio dei Militi del Potestà.

CAPITOLO VI.

Dell' Abitazione del Potestà, e sua Corte.

Quasi tutti gli Scrittori che delle Fiorentine Istorie hanno trattato, e nominatamente il Malespini, il Villani, e l' Ammirato pretendono che i primi Podestà chiamati dai Fiorentini al Governo del loro Comune risedessero nel

Palazzo Vescovile, non avendo la Repubblica Palazzi propri da potergli assegnare per loro Residenza.

Reflettendo, che allora quando la Città di Firenze era suddita ai Marchesi di Toscana, tenevano Essi i pubblici Giudizi nel Palazzo di S. Giovanni, come ad evidenza ho dimostrato nel Tomo Primo di quest' Opera, non pare molto lungi dal vero, che ai primi Podestà fosse assegnato per abitazione questo stesso Palazzo, che sicuramente era il Vescovato.

Quando questo però sia vero, non molto tempo seguitarono i Pretori a tenere la loro Residenza nel Vescovato, imperocchè dalla Carta dell' anno 1241. da me sopra riportata contenente una Sentenza del Potestà Ugo Ugolini da Castello, si rileva che il Pretore risedeva nel Vecchio Palazzo degli Amidei presso la Piazza di S. Stefano, come provano le seguenti parole estratte dalla suddetta Carta. „ In Dei nomine Amen. 1241. Nonas Decembris Ind. 15. Actum Flor. in Palatio Veteri de Amideis juxta Plateam Sancti Stephani prtis vocatis et rogatis testibus ec. Dominus Ugo Ugolini

lini de Castello Floren. Potestas cum Consilio ec. pronuntiavit, et dixit ec. „

E credo certamente che il Podestà in quei tempi risedesse ora in un Palazzo, ora in un altro, preso, come suol dirsi alla giornata volgarmente a pigione dalla Repubblica, per la di lui abitazione.

L' Ammirato asserisce, forse appoggiato a quanto falsamente racconta Giovanni Villani, che nell'Anno 1250. fosse dato principio all'edificazione di un Palazzo per la Signoria, nel Popolo di S. Appollinare presso la Badia di S. Maria, il qual Palazzo dice che in progresso di tempo fu detto *il Palazzo del Podestà*, perchè ivi esso abitava. E' vero questo racconto nella sua sostanza, ma è falsa l' epoca che gli assegna questo Scrittore, poichè nel lib. 29. dei Capitoli delle Riformagioni a 192. si trova un Contratto stipulato il dì 3. di Luglio dell' anno 1255. mediante il quale la Repubblica compra da Cambio del quondam Bonajuto del Fondrazzo, e da Corso suo Figlio, Case, Torri, e Terreni posti nel popolo di S. Appollinare per edificarvi il suddetto Palazzo, e il dì ultimo di detto mese di Luglio tro-

vasi altro Contratto di Vendita di alquanto Terreno fatta dalla Badia di Firenze al Comune per il medesimo oggetto. E che realmente nel mese d' Ottobre dell' anno 1255. il Podestà non avesse ancora Palazzo proprio del Comune lo prova la data d' una Carta di quel giorno, ed anno, la quale contiene una Quietanza fatta dai Bolognesi ai Fiorentini per certa Rappresaglia, la qual data è come appresso. „ Actum Flor. In Domo Filiorum Abbatis ubi D. Alamannus della Turre Potestas morabatur. „ Colla scorta di questi Documenti si conosce chiaramente lo sbaglio dell' Ammirato.

Terminata l' edificazione di questo magnifico Palazzo, che ancora esiste, e si denomina il Palazzo del Bargello, non solamente tornovvi ad abitare il Pretore con tutta la sua Corte, ma vi risedè eziandio il Supremo Magistrato della Repubblica fino a tanto che non fu edificata altra per esso separata Abitazione. Seguitò il Pretore con tutta la sua Corte ad abitare in questo Palazzo fino al 1574. nel quale anno per ordine Supremo tornò tanto esso che tutti i Giudici

dici della Rota ad abitare nel Palazzo *dei Castellani*, con altro vocabolo denominato *Alta Fronte* acquitato con titolo di compra dal Granduca Francesco de' Medici per prezzo di Scudi 4300. come prova il Decreto del dì 2. Maggio 1558. che si conserva nel lib. 3. a 159. della Cancelleria del Magistrato Supremo. E perchè questo Palazzo era soggetto al vincolo di uno stretto Fidecommisso, fu ordinato, che ne fosse rinvestito il prezzo in altri Beni situati nel Granducato per renderlo libero, come dimostra il Decreto del dì 6. Agosto 1568, lib. 90. della suddetta Cancelleria.

In questo Palazzo ha dipoi sempre abitato il Potestà, e gli altri Giudici della Rota, e anche di presente ciascheduno di loro vi ha il respettivo Quartiere.

CAPITOLO VII.

Dei Sesti della Città di Firenze.

IN qual tempo precisamente fosse divisa la Città di Firenze in Sestieri non mi è stato possibile di ritrovarlo;

 pen-

penso peraltro, che ciò seguisse intorno al tempo che fu introdotta la Podesteria, imperocchè sul principio del Secolo XIII. trovo non poche Carte, che rammentano i Sesti della Città. La sua Divisione fu così nominata: Il Sesto d' Oltrarno, che comprendeva tutta quella parte di Città, che restava di là d' Arno, la quale era assai minore della presente. Il Sesto di S. Piero Scheraggio, il Sesto di Borgo de' SS. Apostoli, il Sesto di S. Pancrazio, il Sesto di Portà del Duomo, e il Sesto di S. Piero; qual fosse precisamente l' estensione di questi cinque Sestieri di quà d' Arno, non ho potuto con sicurezza rinvenirlo; ma dal sapersi, che dei due Sesti di S. Pancrazio, e di Borgo dei SS. Apostoli fu formato un sol Quartiere detto di S. Maria Novella, e che tolto un terzo d'estensione al Sesto di S. Piero Maggiore ed unito al Sesto di S. Piero Scheraggio fu fatto il Quartiere di S. Croce; e che del restante del Sesto di S. Piero Maggiore, col Sesto di Porta del Duomo fu formato il solo Quartiere di S. Giovanni, può chiunque facilmente

far-

farsi un'idea dell'estensione di ciaschedun Sesto.

L'Oggetto di questa divisione fu certamente quello di repartire fra i Magistrati il Governo della Città. Questa divisione portò seco il reparto fra gli Abitanti di ciaschedun Sesto dei Pubblici Uffizi. Non erano ammessi al godimento del supremo onore del Consolato tutti quelli che abitavano nella Città, ma bensì un numero determinato per ogni Sesto; così fu seguitato in occasione dell'Instituzione degli Anziani del Popolo, e poscia del Supremo Magistrato dei Priori delle Arti, e Gonfalonier di Giustizia come dichiara la Legge de' 18. Gennaio 1292. fino a che dalla Repubblica non fu ridotta la Città a Quartieri come abbiamo veduto. Aveva ogni Sesto la sua Insegna, come dimostra la Legge del dì 18. Gennaio 1292. la quale è del seguente tenore. „ Item quod in qualibet Banderiarum Iustitiæ quæ datur per Sextum apponatur signum parvulum sui Sextus ad hoc, ut Banderia unius Sextus possit discerni ab aliis alterius Sextus. „ Le Insegne poi erano le seguenti. Il Sesto d'Oltrarno spiegava l'

In-

Insegna del Ponte; il Sesto di S. Piero Scheraggio l' Insegna del Carroccio; il Sesto di Borgo l' Insegna del Becco, forse perchè ivi habitavano i Beccaj; il Sesto di S. Pancrazio una Branca di Leone, il Sesto di Porta del Duomo l' Insegna del Duomo; e il Sesto di S. Piero l' Insegna delle Chiavi.

Haveva ogni Sesto il suo Tribunale nel quale risiedevano un Console, un Giudice, due Provveditori, e due Notari, come prova il seguente Documento esistente nell' Archivio delle Riformagioni che contiene un Mandato della Contessa Beatrice del 1239. „ Anno 1239. Idus Novembris Ind. XIII.

Dom. Comitissa Beatrix olim Uxor Dom. Comitis Marcovaldi in Tuscia Palatini fecit, costituit, & ordinavit Ardoinum fil. qu. Leonis de Viesca suum Procuratorem ad eundum ad Castrum de Accone ad recipiendum Tenutam, et possessionem vel quasi possessionem pronuntiatam a D. Iacobo Iudice Sexti Curie Sancti Petri protestans. „ E come pienamente giustificano tutte le seguenti Carte esistenti nel loro Originale nell' Archivio dei Monaci Vallombrosani di

Pas-

Passignano le quali contengono Sentenze emanate a favore di quella Abbazzia.

„ Anno Domini MCCXLII. VI. Kalend. Septembris Ind. XIV. Tempore quo Dominus Giusfredi Comes Palatinus de Lomello erat Potestas Florentiae, & tunc existente Iudice Ordinario per totum Annum pro Comuni Florentino *in Curia Porte Sancti Petri* ad Causas cognoscendas, & finiendas Domino Iambono q. Vecchii Consule vero

Panciatello q. Iuliani

Notarii autem

Iusto de Campi q. Gualfreducci, & Panzo q. Velioris de Fesulis Iud. & Not.

Provvisoribus

Compagno Hebbriachi, & Aliotto Carri. „

„ Anno 1243. X. Kalend. Martii Ind. II. Tempore quo Dominus Bernardinus Orlandi Rubei erat Potestas Flor. & tunc *in Curia Porte Sancti Pancratii posita in Orto S. Michaelis juxta domum filiorum olim Adacti existentibus.*

Iacobo fil. Olim Gherardi Tornaquinci Consule pro manutenenda Iustitia per totum &

[Dns

Dns Dotasdeo Filippi Iudice ad Causas terminandas, & finiendas
Provvisioribus vero
Teraldo Paganelli, &
. . . .
Notarii autem
Aliotto fil. Ildobrandini Mozzocchi & Ruggerino Tancredi. „
Anno 1246. 13. Kal. Septembri Ind. 4.
„ Tempore Dominatus Dni Frederici de Antiochia Regius Potestas Flor. & ejus Vicarii Dni Emanuellis de Orio, et tunc existentibus *in Curia Sextus Sancti Petri Scheradii* pro Comuni Florentino.
Consule
Ridolpho fil. Uguccionis Malaspine.
Judice vero ad Causas terminandas, & finiendas.
Domino Lotterio Bruni.
Provvisionibus vero
Gianni fil. Amidei, & Iacobo Ruffoli.
Notarii pro Officio Notariorum exercendo
Iacobo Riccialbani, & Provinciale de Luco.
„ Anno Domini 1249. 17. Kalend. Octobris. Ind. 8.
Dns Ubertinus de Andito Potestas Flor.

Flor. tunc pro Comuni Floren. *in Curia Sextus Burgi* sita in Orto S. Michaelis ad pedem Domus Romaldellorum.

. . . . Iudice ordinario existente ad Causas terminandas, et finiendas

Aldebrando fil. Manetti Aldobrandi Consule

Iacobo . . . . et) Notarii
Dietaiuti Fil. Azzonis)

Provvisoribus vero

Renerius fil. Aldobrandini

Tiniozzi, et

Dietesalvi quond. Iacobi Monaldi.

Iudex prædict. cum consenso et præsentia Consulis pronuntiavit &c. „

„ Anno 1260. Ind. 4. die XII. Martii Comes Guido Novellus Tuscie Palatinus Dei et regia gratia Flor. Potestas.

D. Datus Fil. Preti Conciatoris *Iudex pro Comuni Flor. Curie Sextus Ultrarni site in Orto S. Michaelis* ad pedem Turris fil. „ . . . .

Da tutte queste carte si rileva chiaramente che ogni Sesto aveva il suo Tribunale ove si ventilavano le Cause dei Cittadini, e si deduce ancora che questi Tribunali erano situati non nel lo-

ro

ro respettivo Sesto, ma bensì presso la antichissima Chiesa di S. Michele in Orto,

Ho ragioni da credere, che questi Tribunali fossero instituiti non pochi anni dopo la divisione della Città in Sestieri, poichè non trovo fino all' anno 1230, alcuna carta che me ne dia memoria, e trovo per l' avanti non pochi Documenti, che mi avvisano essere esistenti nella Città nostra per l' amministrazione della Giustizia in S. Michele in Orto alrri Tribunali, ai quali credo certamente fussero surrogati quelli dei Sestieri, poichè dopo il 1235. non gli trovo più rammentati. Le carte che mi danno contezza di questi Tribunali esistono originalmente nell' Archivio dei Monaci di Passignano, il principio delle quali riporterò per giustificazione del mio detto.

„ Anno 1197. Restauras damnum, Judex &
Compagnus Arrigucci existentes *Consules in Curia Sancti Michaelis in Orto* super facto Justitie.
Judice vero
Spinellus Spade
Provvisoribus

Ca-

Cavalcante de Ultrarno, &
Guarente Bertoldi
Notarius
Albertus. „

„ Anno 1225. In Dei nomine amen, & Tempore quo Dominus Bernardinus Pii fil. Manfredis Civis Mantuanus Potestas Florentie, & tunc existentibus *in Curia Veteri pro Forensibus Constituta posita ad Sanctum Michaelem juxta stratam ex parte septentrionis ubi est signum Equitis*.
Consule pro manutenenda Justitia
Pazzo Isacchi
Judice ad Causas terminandas & finiendas pro Comuni Floren. constituto.
Provvisoribus vero
Ottaviano qu. Prioris, &
Brunellino qu. Mainetti Arringherii
Notarij dicte Curie

. . . .

. . . .

Anno 1227. III. Idus Januar. Ind. I.
Dominus Guido de Monasterio Potestas Floren.

Membrottus Orlandi Consul. justitiae in Curia Sancti Michaelis ubi est signum Aquile

D.

D. Dosce Judex Ord. ad Causas terminandas, & finiendas

Provvisores

Boninsigna fil. Guidi Pisani, &

Bonella Sesmondini

Notarij vero

Octavianus Ulivieri, &

Corbissus Simonis. „

„ Anno 1235. XVI. Kal. April. Ind. IX. Tempore quo Dominus Guglielmus Venti Civis Januensis Dei gratia Potestas Florentie. Esistente *tunc in Curia Sancti Michaelis antiqua ubi est signum Leonis* Consule pro manutenenda Justitia per totum annum

Amizzo qu. Sanzanome.

Judice ordinario ad Causas finiendas, & terminandas sedente

Ugone de Sommaja.

Provvisoribus vero

Conte del Borghese, &

Upizzino Gianni Malaspine.

Notarij

Viviano qu. Benincase, &

Bonaguida Bernardini. „

„ Anno 1235. . . . . Ind. . . . Tempore quo Dominus Compagnus de Pel-

Poltronis Dei Gratia Potestas Flor. (17) Existente tunc Console pro manutenenda Justitia *in Curia Sancti Michaelis ubi est signum Rose juxta ipsam Ecclesiam posite Aldobrandino Rudighieri de foro veteri.*

„ Iudice ibidem sedente ad Causas cognoscendas, & terminandas.
Chiazzino qui Fantaccinus vocatur fil. olim Iosephi
Provvisoribus vero
Boninsigna Arnoldi, &
Alvotto fil. q. Donati Calfucci
Notarii autem
Brodario, &
Iacobo de Candeghio. „

Tutti questi Documenti ci fanno chiaramente conoscere, che nell' anno 1235. certamente i Tribunali dei Sesti non esistevano, ma v' era questa gran Curia di S. Michele, la quale dobbiamo credere che fosse divisa in più Tribunali, e che ciascheduno havesse la

(17) Queste due Carte ci danno notizia che nell'anno 1235. governarono due Potestà, forse il Venti morì in Uffizio, o sivvero lo renunziò.

sua Insegna, come dimostrano le parole *Signum Equitis*, *signum leonis*, *signum Aquilæ*, *signum Rose* ec.; alcuni dei quali segni ho osservato che esistono anche di presente, e precisamente l' Insegna dell' Aquila, la quale scolpita in pietra è affissa nella facciata d' una Casa posta dirimpetto alla Chiesa di S. Michele sulla cantonata della Via de' Cimatori. Penso pertanto che dopo l' anno 1235., e prima certamente dell' anno 1239. fosse soppressa questa Curia, ed in vece instituiti i Tribunali dei Sesti.

Poca per altro penso, che fosse la diversità dalla Curia antica di S. Michele ai Tribunali dei Sesti, poichè a questi si trova presiedere l' istesso Magistrato, che a quelli, ed erano nel medesimo luogo, come con tutta chiarezza dimostrano i sopra riportati Documenti.

L' istessa Magistratura, ed il luogo stesso non possano farci credere che fossero sempre anche prima al 1239. Tribunali dei Sesti, poichè la diversità delle Insegne, ed il non trovare in alcuna Carta avanti quell' anno rammentato alcun Sesto, deve servire per renderci persuasi che l' antica Curia di S.

Mi-

Michele in Orto non era la medesima, che la Curia dei Sesti, e lo prova ad evidenza la Carta da me citata dell' anno 1197. nella quale si legge *Cavalcante de Ultrarno*. Se fossero in quel tempo esistiti i Sestieri, si sarebbe detto *Cavalcante de Sextu Ultrarni* come si trova nei posteriori monumenti, e non esistendo i Sestieri, molto meno potevano esistere i loro Tribunali.

Se questi Magistrati tanto nei tempi della Curia di S. Michele, quanto nei tempi delle Curie dei Sesti, havessero oltre all' Amministrazione della Giustizia alcuna altra Incombenza Economica non ho potuto, non ostante le più diligenti ricerche, ritrovare alcun Documento, che me ne dia contezza; E solamente ho ritrovato due Istrumenti, che uno di vendita dell' anno 1274. fatta a favore d' Iacopo Prete del Monastero e Chiesa di S. Iacopo di Ripoli, e l' altro contenente un Testamento di Madonna Contessa Vedova di Ubertino Passerini del 1263., mediante il quale sono instituiti Eredi i Frati di S. Maria Novella, quali Instrumenti mi danno notizia, che i Giudici dei Sesti da-

vano il Mondualdo alle donne che volevano obbligarsi.

Parole dell' Istrumento di Vendita.

Anno MCCLXXIV. Ind. III. die Sabbati XVI. Mens. Februarii intrantis (18) Andaluccia que Lucia vocatur filia olim Lapi Graghe fil. olim Dom. Joannis Malespine cum consensu nobilis Viri Domini Uguccionis Prioris Ecclesiæ S. Cecilie Mundualdi sui sibi dati per Dominum Bonum Lotteringhi Iudicem pro Comuni Flor. in Curia Sextus S. Petri Scheradii &c. vendidit &c.

Parole del Testamento.

Anno Dom. MCCLXIII. die 4. Martii Ind. 7.
Domina Contessa Vidua Ubertini Passerini Populi Sanĉte Mariæ Novelle in presentia D. Bernardi Giambini Iudicis Curie Porte S. Pancratii: tempore Domi-

(18) Secondo l'uso dei Notari, che cominciavano a contare i giorni dall'ultimo del mese, e non dalle Calende, come avverte il Mabillonio lib. 4. Analeĉt. vet. Il Du-Cange Tom. IV. &c.

mini Marchi Iustiniani Floren. Potest. petiit suum Mondualdum Raimerium quond. Bondonis.

Item eodem die, dicta Dom. Contessa fecit suum Testamentum; et disposuit suum ultimam voluntatem. „ (19) Penso

E 3 per

(19) E' notabile questa Carta per la notizia che ci tramanda dell' uso dell' Interposizione dei Mondualdi nei Testamenti delle Donne. Credo certamente che questo fosse un uso legale praticato specialmente nel Secolo XIII. poichè ho trovato moltissimi Testamenti di Donne fatti in quel Secolo coll' Interposizione del Mondualdo. In una Carta del 1261. esistente nell' Archivio dei PP. di S. Maria Novella, la quale contiene il Testamento di Berta Vedova di Ruggerino Minorbetti ricevuto dal Notaro Michele d'Iacopo si legge *D. Berta Vidua olim Ruggerini Minerbetti fecit Testamentum, cum consensu Bencivenisti q. Bonaventure Mondualdi sui &c.* „ In altra Carta che contiene il Testamento di Bella Vedova di Buonamico Cacciaguerra fatto nel 1270. e ricevuto dal Not. Bonevardo del fu Ruggerino, e che si conserva in detto Archivio si legge „ *Domina Bella Vidua Uxor Domini Buonamichi Cacciaguerre cum consensu Dom. Iacobi Medici filii q. Manetti Stephani Mundualdi fecit Testamentum* „ E nel Testamento

di

per altro, che i Consoli costituiti sopra gli affari della Giustizia fossero parte di

---

di Ricca Vedova di M. Gio. Tornaquinci ricevuto dal Notaro Michele Ciuffardi, esistente in detto Archivio fatto nell'anno 1274. si legge „ *Dom. Ricca Vidua Uxor olim Dom. Gianni de Tornoquincis fil. olim Bonacose de Populo S. Pancratii de Flor. previo consensu Silimanni fil. olim Bertalotti Mondualdi sui, suum condidit Testamentum* „ Anche il numero dei Testimonj intervenuti ai Testamenti di quel Secolo è diverso da quello d' oggi giorno e pare che non fosse determinato, trovandosene quando più, e quando meno. Nel Testamento primo da me sopra citato di Berta Minorbetti intervennero tre Testimonj; a quello di Ricca Tornaquinci furono presentati nove Testimonj. Al Testamento di Contessa Passerini da me sopra citato solamente tre. Al Testamento di un certo Filippo del fu Listi Carini fatto nel 1291 che si conserva nell'Archivio de' PP. di S. M. Novella intervennero soli cinque Testimonj. Al Testamento di Decco Caponsacchi fatto nel 129... fu ricevuto dal Notaro Pepo Gherardini alla presenza di sei Testimoni, e un simil numero di Testimonj fu presente al Testamento di Fra Riccardo di Alberto Carducci fatto nel 1391., e ricevuto dal Notaro Renaldo d' Iacopo da Signa.

di quelli, che rappresentavano la Repubblica.

I Provveditori non son lungi dal credere, che fossero due altri Consoli, e forse quelli che presiedevano agli affari politici. E che tanto quanto si trovino nominati nelle Sentenze perchè fosse stile o di pubblicare queste alla presenza di tutto quel Magistrato, o di pronunziarle in nome di esso, ma che realmente nulla avessero che fare negli affari di giustizia. Nella Carta dell'anno 1249. da me sopra citata si legge *cum Consensu, & præsentia Consulis pronuntiavit &c.* Da queste parole deduco, che al solo Console sopra i fatti di Giustizia incombeva l'Amministrazione della Giustizia. Anche nel 1181. si trovano questi Consoli Provveditori, come accennai nel I. Tomo di questa Opera pag. 94. Seguitarono i Tribunali dei Sesti fino all'anno 1343. nel quale anno furono affatto soppressi per la nuova divisione della Città a Quartieri come ho dimostrato.

CAPITOLO V.

Dell' Arte della Lana.

LA Nazione Fiorentina è stata certamente anche nei tempi più antichi, e ardisco dire fino nei tempi Romani una delle più commercianti della nostra Italia. Il sapersi, che essa teneva in Pisa, come ho con chiarezza dimostrato nel Tom. I. di questa Opera pag. 89. e 90. il Curatore del Calendario, serve perchè ognuno si persuada di questa verità.

Di qual sorta fosse in quei remoti tempi il suo Commercio non abbiamo alcuna memoria, nè alcuno Scrittore che ce ne dia ragguaglio. Se esaminiamo per altro la situazione fisica della Città di Firenze, che è posta quasi alle falde dei monti molto lungi dal mare, conosceremo, che i Fiorentini non potevano fare quella Mercatura di rigiro, che consiste nel trarre dai Paesi oltre mare certi generi di bisogno, o di lusso per spedirli a quelle Nazioni, che ne son mancanti, e che non vogliano, o non possano farne esse il primo Commercio;

e se

e se reflettiamo che non ostante i Fiorentini facevano il loro Commercio per la via di mare, come di ciò ce ne assicora il Traffico, che essi avevano in Pisa, ci sarà ben facile il comprendere che il Commercio loro doveva consistere in Manifatture, perchè non potevano avere prodotti di terra superiori al loro bisogno da spedire fuori, le quali Manifatture penso, che si possa supporre essere state di Lana, e che però fino da quei lontanissimi tempi fosse esercitata in Firenze con felice successo l' Arte della Lana. Mi fa così pensare il reflettere, che le Manifatture di Lana sono le più necessarie, e le più confacienti ai comodi della vita, e che in quei tempi non potevano gli Uomini liberarsi dall' incomodo del freddo se non per mezzo dei panni di lana, e che però il Lanificio fosse l' Arte che sostenesse principalmente la Mercatura dei Fiorentini. Tanto più che per testimonianza d' Ulpiano siamo certi, che gli Italiani usavano le vesti di lana, egli nella *Leg. Vestis ff. de Auro Argento* scrive *Vestimentorum sunt omnia lana lineaque, vel serica ec.* E sappiamo ancora, che

che la Toga degli antichi Romani (19) era di lana bianchissima, nè si può pensare, che mancassero le Lane, e però provvedessero gli Italiani i panni fuori dell'Italia, poichè per attestato di Plinio, e di Strabone siamo assicurati, che l'Italia abbondava di Lana, e che le Lane di Puglia, di Taranto, e di Modena erano in quei tempi le migliori.

In quali tempi decadesse il Commercio dei Fiorentini è affatto ignoto; ma penso che non sia sproposito il supporre, che non solo decadesse, ma perisse affatto, allorchè decadde l'Impero Romano, e che l'Italia fu invasa dalle Nazioni Settentrionali, poichè in questa

(19) La più considerabile tra le vesti dei Romani, era la *Toga*, da essi portata sopra la Tonaca; quindi il nome di Togati si diede loro, come per onorarli, e distinguergli dagli altri Popoli secondo Livio *Lib.* 3. *Cap.* 52. Seneca *de beata vita cap.* 24. Virgilio *Eneid. lib.* 1. *vers.* 286. lo Scoliaste di Persia ci descrive *Sat.* 5. *vers.* 14. la Toga nella seguente maniera; *Toga est purum Pallium forma rotunda, et fusione, atque inundante sinu, et de sub dextro veniens, supernumerum sinistrum ponitur.*

sta circostanza si sà per testimonianza di Paolo Diacono che l'Italia sofferse il più terribile disordine, essendo stato rovinato il suo Commercio, la sua Agricoltura, ed annichilate tutte le sue più utili, e virtuose costumanze.

Più secoli passò l'Italia, e in conseguenza Firenze in questa desolazione, e cominciò a risorgere un poco sotto il Regno dei Franchi, ma non potè mai tornare al suo primiero splendore mediante le frequenti mutazioni di Governo, e le tante leggi contrarie all' umana temporale felicità.

Penso, che cominciasse a risorgere il Commercio in Firenze dopo che si fu questa Città ridotta in libertà cioè nel Secolo XII. e che una gran causa per cui si dedicassero i suoi Cittadini alla Mercatura fosse la ristrettezza del loro Territorio, dal quale non potessero ritrarre quella quantità di prodotti necessari al loro sostentamento, e che perciò cercassero di assicurarsi una comoda sussistenza nei proventi dell' industria. Un Popolo padrone di vaste Tenute non ha bisogno di ricorrere alla fatica, ed all' industria, per esser felice,

ma

ma un popolo sprovvisto di terreno è costretto dalla forza della necessità a ricercare il suo comodo nell' industria. I Fiorentini o per questa, o per qualunque altra causa si applicarono con tanta accuratezza al Commercio, che Firenze in breve tempo divenne una delle più floride, e ricche Città dell' Europa.

Che le Arti in Firenze sulla fine del Secolo XII. fossero in uno stato felice, lo prova il vedersi, che avevano parte nella Rappresentanza della Repubblica. Nel primo Tomo di questa Opera alla Pag. 124. ho riportata una Carta contenente alcune Convenzioni fatte dal Comune di Firenze con i Signori del Castello di Trebbio dell'anno 1193. dalla quale apparisce che a quelle Convenzioni intervennero i sette Rettori delle Arti. Nel numero di queste sette Arti credo certamente che vi fosse quella della Lana, perchè ho prove sicure, che in quei tempi si esercitava in Firenze. Nel Tomo antecedente ho riportata una Carta del 1197. che contiene una lega di più Città e Terre di Toscana, nella quale leggo fra i Fiorentini sotto-

toscritti *Oliverius Lanajuolus*. L' Arte di Lanajolo esercitata da questo Oliviero ci assicura dell' esistenza in Firenze del Lanificio, e rende falsa l' opinione di quelli, che hanno creduto essere stata introdotta quest' Arte dai Religiosi dell' Ordine degli Umiliati. Da alcuni Documenti si può congetturare che venissero in Firenze questi Religiosi circa al 1239. poichè fin d'allora cioè in quell'anno vedesi essergli stata donata dal Vescovo Fiorentino Ardingo la Chiesa di S. Donato fra le Torri poco distante da Firenze, abbandonata già dai Monaci Cistercensi, come prova la Carta di Concessione la quale è stata riportata dal Lami nelle Novelle Letterarie del 1756. Non avendo un' epoca più remota la venuta di questi Religiosi nella Città nostra, niuno può impugnare, che già vi si esercitasse, allorchè vennero, l' Arte della Lana, perchè ne siamo assicurati dai Documenti di quei tempi.

Una Carta da me riportata nel Tomo I. di questa Opera alla Pag. 136. e seg. dell'anno 1224. nella quale si legge *De Consilio Consulum Militum, Mercatorum, Campsorum, et Porte S. Marie*, *et*

et Artis Lanae ce ne toglie ogni dubbio.

E' da credersi peraltro che colla venuta di questi Frati Maestri accreditatissimi nell' Arte della Lana, i Fiorentini si perfezionassero nella medesima, e potessero estendere molto più che in avanti il loro Commercio. Ed in fatti conosciuta dai Fiorentini l' utilità che apportavano all' Arte della Lana questi Religiosi gl' invitarono per maggior comodità di quelli Artefici che sotto di loro apprendevano, e lavoravano, ad abitare più vicino alla Città. Nell' anno 1250. ad istanza di Ottaviano degli Ubaldini Cardinal Legato, Filippo Fontana Vescovo di Ferrara, ed eletto in quell' anno Vescovo di Firenze aveva fatto un Diploma col quale concedeva agli Umiliati la Chiesa di S. Lucia a S. Eusebio per giustificazione di che riporterò il principio del detto Diploma: „ In nomine Patris, Filij, et Spiritus Sancti. Amen. Philippus miseratione Divina Flor. Episcopus electus. Viro Religioso Preposito S. Michaelis de Alexandria, et ejus Conventui Ordinis Umiliatorum, salutem in eo qui est vera Salus. Vestris benignis petitionibus grato

to concurrentes animo intuito Religionis, et Ordinis Vestri, ac Venerabilis Patris D. Octaviani S. Mariæ in via lata Diaconi Cardinali Apost. Sedis Legati precibus inducti Cappellam Sanctae Luciæ positam extra muros Civitatis Flor. ec. „ Ma comecchè il detto Vescovo nell'anno stesso passò all' Arcivescovado di Ravenna, il Legato fece sì, che succeduto alla Sede Vescovile Fiorentina Gio. de Mangiadori, loro confermasse la grazia del suo antecessore con altro Diploma del 1251. ed il detto Prelato volle darne il possesso a Fra Amico d' Alessandria Preposito degli Umiliati come dimostra il suddetto Diploma esistente nel Convento d' Ognissanti.

E dalla Repubblica furono donate ai detti Religiosi nell' anno 1250. nel popolo di S. Paolo, e precisamente nei contorni di detta Chiesa di S. Lucia, Terre, e Case, ad oggetto, mi suppongo io, di fabbricare un Monastero adattato non solo al loro numero, quanto ancora al comodo esercizio dell' Arte della Lana. La Carta che giustifica questa concessione è stata da me citata al Tomo I. di questa Opera alla Pag. 144.

Que-

Questo luogo di S. Lucia io penso, che abitassero i Frati Umiliati per compenso, fintantochè non fosse stata ultimata la Fabbrica della Chiesa, e Convento di Ognissanti, principiata a edificare sicuramente nel suddetto anno 1250., o poco dopo, imperocchè trovasi in quell' Anno memoria di un Contratto di Compra stipulato dagli Umiliati di alcuni effetti, sopra dei quali fu fabbricato il Convento d' Ognissanti. La memoria di questo Contratto trovasi nel Cod. XR. del diligentissimo Antiquario Senator Carlo Strozzi, la quale è del seguente tenore. „ Mess. Iacopo di Mainetto del quondam Tornaquinci, e Follierino, e Lottieri suoi Figlioli l'anno 1250. venderono per Fiorini 497. a Fra Ruffino dell' Ordine degli Umiliati Priore di S. Donato a Torri del Convento di S. Michele di Bugnola di Alessandria ricevente per detta Chiesa di S. Michele, un pezzo di Terra con due Case di Stiora 34. e pan. 2. posto vicino a Firenze tra S. Paolo, e S. Lucia. Sopra questo pezzo di Terra fu poi fabbricata questa Chiesa d' Ognissanti, e il suo Convento, nel quale nell' anno

1256.

1256. tornarono i suddetti Frati Umiliati. „

E che realmente questi Frati facessero quell' acquisto per edificare un Convento, e che subito cominciassero a edificarlo, lo prova ad evidenza, che essi ivi tornarono ad abitare nell' anno 1256., e così soli cinque anni dopo che avevano comprato quel Terreno. In questo luogo poterono più comodamente attendere all' esercizio del Lanificio, e ad insegnare le più importanti regole di quell' Arte, poichè moltissimi Cittadini ebbero comodo di tornare ad abitare in quelle vicinanze. Seguitarono sempre gli Umiliati a far nuovi acquisti; E nell' anno 1263. si hanno due Carte che una esistente nell' Archivio Diplomatico di Firenze e l' altra nell' Archivio privato della Nobilissima Famiglia Baldovinetti dalle quali appariscono due rispettabili compre d' effetti fatte da questi Religiosi. E da una Carta dell' anno 1267. rogata il dì 9. Novembre dal Notaro Benincasa, che esisteva nel suo Originale presso il Possessore della Commenda Covi, contenente una concessione a livello perpetuo, fatta da detti Frati a

favore di Ghino Ugolino Frescobaldi, di Cardinale, e Gherardo di Ugolino Tornaquinci, e di Lixio figlio del Sig. Stoldo del Sig. Berlinghiero Iacopi, si acquista una chiara idea della vasta estensione di Beni che essi Religiosi possedevano, le parole della Carta sono queste: „ Portum, sive Portus, Insulam, sive Insulas, Terram, et Aquas ante positas, et extantes prope ipsam Ecclesiam omnium Sanctorum, scilicet, sicuti trhait a Septuaginta duabus brachis computandis a muris dictæ Ecclesiæ, & Edificiorum dictæ Ecclesiæ in ante versus Arnum, usque ad medietatem Arni recta linea procedendo sursum versus Civitatem Floren. sive prope Pontem Carrarie, usque ad locum prope Edificium factum olim per Commune Florentiae pro Molendinis faciendis in eo, & Pescariam ejusdem Edificij per 50. brachia, & recta linea deorsum, usque ad Flumen Mugnonis, ubi intrat in Arnum. „ Tuttociò deve farci comprendere la benevolenza e stima singolare, che i Fiorentini avevano per questi Frati, essendo troppo ragionevole il supporre, che sì grandi possessioni essi l'avessero

acqui-

acquistate per donazione di vari privati, e della Repubblica. E che realmente la Repubblica riguardasse questi Religiosi con della parzialità non mancano memorie, che ce lo dimostrino ad evidenza. Nell' anno 1307. insorta lite tra i Monaci di Settimo, e questi Frati, per causa, che i Monaci possedevano un certo fondo, sopra del quale erano situati i Tiratoj da Panni, al qual fondo cagionava del danno l' acqua piovana, la quale non poteva più comodamente avere il suo esito, se non per l' Orto di detti Umiliati, e non accordandosi i medesimi a ricevere la detta acqua nel loro Orto il Supremo Magistrato della Repubblica avuta in considerazione l' utilità che gli Umiliati apportavano alla Città, ed i segnalati servigj da essi prestati alla Repubblica, provvedde che dal Comune fosse fatta una fogna sotterranea murata di pietre, la quale passasse per il Prato e andasse in Arno.

Ha voluto la Repubblica distinguere questi Religiosi anche con delle sublimi onorificenze; ella talvolta si servì di loro per Camarlinghi del Comu-

ne; l'anno 1320. successero ai Monaci Cisterciensi nel Camarlingato Fra Francesco, e Fra Miniato Umiliati, e l'anno 1329. furono eletti Camarlinghi Fra Andrea, e Fra Bartolomeo d'Ognissanti, Nell'anno 1335. fu eletto Fra Guido d'Ognissanti a recare l'avviso a Mess. Giannaccio Salimbeni da Piacenza della sua elezione in Potestà di Firenze, Fra Luca Manzuoli Preposito d'Ognissanti fu spedito Ambasciatore nel 1406. a Roma per congratularsi a nome della Repubblica con Gregorio XII. chiamato prima del suo Pontificato Angelo Corrario, Patrizio Veneziano, dal qual Pontefice esso Fra Luca prima fu fatto Vescovo di Fiesole, e poscia nel 1408. creato Cardinale Prete di S. Lorenzo in Lucina. A tutte queste Grazie, e ad altre simili furono uniti altri vantaggiosi provvedimenti a favore di questo Ordine per animare sempre più i suoi Religiosi a continovare l'utile esercizio, in cui si occupavano. Uno di questi fu l'esenzione loro concessa, ed a tutti i Beni, che possedevano, da tutte le pubbliche gravezze, come prova la Rubrica 36. degli Statuti Fiorentini *Lib.* 4.

Trat.

Trat. de Extimis. E con altra Legge fu proibito sotto rigorose pene d' intorbidar l' acqua delle loro Gualchiere, e Mulina. Giustamente la Repubblica compartì tante grazie a questi Religiosi, poichè non può negarsi che la Città avesse a loro l' obbligo di una gran parte dell' avanzamento di questa manifattura derivato dal miglior grado, in cui la ridussero. Molte volte gli Ordini Religiosi non solo sono vantaggiosi agli Stati per il bene spirituale, ma anche per rispetto al temporale sono capaci di apportare dei considerabili giovamenti.

I favori prestati dalla Repubblica verso questo Ordine, servono di sicura prova della saviezza del suo Governo negli affari di pubblica Economia, giacchè è regola di sana politica di allettare con delle grazie, e favori, quelli, che capaci sono di dirigere, e perfezionare un' Arte per poterne ottenere un felice progresso.

Seguitarono sempre questi industriosi Religiosi con molto vantaggio della Città l' esercizio del Lanificio, fino al tempo della soppressione del loro Ordine, che seguì per comando del Pontefi-

ce

ce S. Pio V. per l'attentato commesso da uno di loro contro la persona del Cardinal Carlo Borromeo, che fu poco dopo Canonizzato per Santo. (20)

§. II.

Di alcuni Ordini stabiliti in vantaggio dell' Arte della Lana.

NOn i soli Ammaestramenti dei Religiosi Umiliati fecero giungere in Firenze le Manifatture di Lana al grado della massima perfezione, ma vi ebbero parte non poca gli ottimi provvedimenti che di tempo in tempo furono stabiliti dalla Repubblica.

Quella medesima esenzione, che fu, co-

(20) Tutti i Beni che possedeva il Convento degli Umiliati di Firenze furono assegnati in Dote di una Commenda, che fu fondata dal Granduca Cosimo I. della quale ne fu investito il Nipote, e Famiglia dell' ultimo Proposito della Chiesa degli Umiliati di Firenze che era un certo Michele Covi di Brescia, come dichiara la Bolla di questa Fondazione, esistente nell' Archivio dell' Ordine dei Cavalieri di S. Stefano.

come ho detto, conceduta agli Umiliati, fu accordata ancora a tutti quei lavoranti Forestieri che venivano in Firenze a fabbricare i Cardi per cardare la Lana, ed i Panni; essi furono dichiarati liberi dal Comune da ogni peso, e gravezza, come dichiara la Rub. 38. dello Stat. Fior. lib. 4. Trat. de Extimis.

Ognuno comprende quanto siano necessari per l'esercizio di queste Manifatture questi istrumenti, e perciò ognuno facilmente comprenderà quanto plausibile fosse quest'esenzione allettando i Fabbricatori di simili istrumenti a venire a esercitare la loro Arte in Firenze. (21)

Non sparsamente per tutta la Città si esercitava l'Arte della Lana ma bensì in certe determinate Contrade. Benedetto Dei nella sua Cronica pag. 22. dice che si lavoravano le Lane in Via Maggio, da S. Felice in Piazza, nel Fondac-

(21) Questo Provvedimento non solo apportava l'utile alla Città di avere dentro le sue Mura quest'Arte, ma anche quello di aumentare la popolazione.

daccio di S. Spirito, in Borgo S. Iacopo, da S. Martino, da S. Procolo, nella Vigna, in Porta Rossa, in via de' Pellicciaj, ed allato all' Arte de' Medici, e Speziali.

Fu vietato a chiunque con Legge della Repubblica di espellere i Manifattori di Lane dalle Case, e Botteghe ove esercitavano l'Arte, e ciò perchè i medesimi con tutta la quiete, e sicurezza potessero attendere ai loro lavori: e fu ordinato che i Proprietari non potessero rincarar loro la pigione, se non se nel caso, che dai Periti dell' Arte fosse stato giudicato diversamente.

Per dare un maggior favore ai Panni fabbricati in Firenze fu in parte proibita, ed in parte aggravata di eccessiva gabella l'introduzione de' Panni forestieri, la quale era di Fiorini d'oro cinque per ogni pezza, che si dovea intendere a misura braccia 34. (22)

Questo provvedimento, secondo i prin-

---

(22) In Olanda, Paese, ove ha fiorito un floridissimo Commercio, non sono mai stati opposti ostacoli forti all' introduzione delle Manifatture forestiere.

principj di una sana politica non si può sostenere per vantaggioso alla Mercatura; ma forse in quei tempi attese le particolari circostanze d' allora, fu ottimo, e produsse dei considerabili vantaggi: simili proibizioni per ordinario altro effetto non producano, che impegnare quella Nazione, le di cui Manifatture sono state proibite nello Stato, a proibire le nostre. Forse non potevasi temere nei passati Secoli allorchè vigeva questa Legge alcuno incaglio al felice smercio dei nostri Panni, perchè l' Arte della Lana per quanto si esercitasse in Francia in Olanda, e altrove, pur non ostante ristretta da per tutto era la fabbricazione dei Panni lani, a proporzione del consumo, che se ne faceva in tutta l' Europa.

Era proibito a' Manifattori di Lane di emigrare dalla Città, ed era proibita l' estrazione delle Lane, degli Stami, della Robbia, e del Guado (23) generi ne-

(23) Guado o Glasto è un'erba simile alla Lattuga salvatica, e si produce da se, della quale si servono i Tintori per fare il color di vetro, ceruleo, e negretto.

necessarissimi per questa Manifattura. (24)

Le premure, che aveva il Governo per la perfezione di questa Manifattura, lo mosse a fare una Legge, che proibiva sotto severissime pene ogni sorta di falsità, o di frode, che si potesse praticare contro la bontà della Manifattura, come dichiara la Rubrica 191. degli Statuti di Firenze lib. 3.

Era vietato d'impiegarsi ne' Panni da fabbricarsi qualunque sorta di cardatura, eccetto in quelli, il prezzo dei quali non oltrepassava un Fiorino la canna, ovvero in quelli, che erano fabbricati all' uso Oltramontano con Accia, i quali si chiamavano *Mosculati*, *Tentillani ec.* sottoponendo alla pena di essere abbruciati tutti gli altri nei quali si fosse trovata la Cardatura, come dimostra la Rubrica 45. degli Statuti Fiorent. lib. 4.

Non era permesso ai Fabbricatori di Panni lani, e generalmente a tutti quelli, che erano addetti all' Arte della Lana di ritenere, e vendere Panni Forestieri.

Era

(24) Questa proibizione è anche in Inghilterra.

Era proibito a tutti i Cittadini di prendere in ipoteca dai Lavoranti di Lana instrumenti necessari al lavoro, e Lane d' ogni qualità, le quali non si potevano comprare da alcuno, che non fosse stato Lanajolo principale di Negozio.

Non a tutti indistintamante era permesso esercitare l' Arte del Lanaiolo, ma disponevano le Leggi, che potessero esercitare quest' Arte solamente quelli, che della medesima avevano presa la Matricola la quale non si concedeva se non a quelli, che avevano della Perizia nell' Arte. Ottima era questa Legge, poichè l' Arte in generale veniva assicurata di essere esercitata da Artefici intendenti, capaci certamente di bene fare le loro Manifatture.

Tutti questi provvedimenti, ed altri simili furono tanto utili all' ingrandimento dell' Arte della Lana nella nostra Città, che non vi fu luogo ove fosse tanto esteso, e felice il Commercio dei Panni di Lana quanto in Firenze. (25)

§. III.

(25) Al dire di Giovanni Villani nell' Anno 1338. si contavano in Firenze 200. Botte-

§. III.

Del Magistrato dell' Arte della Lana.

QUando precisamente avesse principio il Magistrato rappresentante l' Arte della Lana, non vi è memoria sicura

teghe d' Arte di Lana, le quali fabbricavano dalle 70. alle 80. mila pezze di Panno l'anno, del valore di un millione e 200. mila Fiorini d'oro, e che il lavorio di questi Panni dava la sussistenza a più di 30. mila persone. Dice ancora che 30. anni addietro al 1338. queste Botteghe passavano il num. di 300. Al Catasto dell'anno 1427. apparisce il num. di queste Botteghe di 180., e nell' anno 1460. erano cresciute fino al numero di 273. Benedetto Dei racconta ove si vendevano dai Fiorentini i loro Panni, e dice che si esitavano in Roma, Napoli, Sicilia, nella Marca, in Turchia, in Constantinopoli, in Pera, in Adrianopoli, in Bursia, ed in Scio. Narra ancora che l'anno 1470. quando da Ottomanno Ughuli fu conquistata l' Isola di Negroponte, erano sulle tre Galeazze Fiorentine ottomila Panni. Il Dei per quanto racconti la verità, tace molti Paesi ove si smerciavano

ra che ce ne dia contezza. Abbiamo già detto che nel XII. Secolo le Arti avevano un Magistrato Rappresentante, e che l'Arte della Lana non era scono-

---

no felicemente i Panni di Firenze. Sappiamo certamente che i Fiorentini portavano i loro Panni in Inghilterra, in Fiandra, in Francia, ed in altre parti dell'Europa. Marino Sanudo nelle sue Vite dei Dogi di Venezia, ci fa sapere che dai Fiorentini si mettevano ogni Anno 16. mila Panni in Venezia, quali poi dai Veneziani si portavano a vendere in Barberia, in Soria, in Candia, e nell'Istria.

In qualche occasione fu deputata questa Arte, mediante credo io la sua ricchezza, dalla Repubblica alla soprintendenza di qualche grande intrapresa. Nell' anno 1331. la Repubblica raccomandò a quest' Arte la magnifica Fabbrica di S. Maria del Fiore, del quale Atto trovasi la seguente Memoria scolpita in marmo sopra la Porta di detto Tempio dalla parte di Settentrione.

Anno Milleno centum ter, ter quoque deno
Coniuncto primo quo summum jungitur imo
Virgine Matre Pia Domini Spirante Maria
Hoc opus insigne statuit Florentia digne
Consulibus dandum prudenter ad ædificandum
Artificium Lanae complendum denique sane.

Ac-

nosciuta ai Fiorentini ma ciò non dee servire per farci credere, come, secondo me, male a proposito ha creduto l' Ammirato, e ai giorni nostri il Pagnini, che l'Arte della Lana avesse un suo

---

Accettò l' incarico l'Arte della Lana, e non solamente pensò ella al proseguimento dell'Opera intrapresa col suo erario, e colle contribuzioni dei Lanajoli, e non solo condusse quel Tempio al termine, in cui è di presente, ma lo dotò di 12. Canonicati, otto dei quali gli fondò il dì 26. Giugno dell' Anno 1427. in sequela delle Bolle spedite dal Pontefice Martino V. lo arricchì di Cappelle, e lo provvedde di Cherici, acciò fosse decorosamente Uffizziato.

Nell'anno 1432 essendo stati ristabiliti i Frati dell Osservanza nel Monte dell' Alvernia per ordine di Eugenio IV. la Repubblica ad esortazione di detto Pontefice gli raccomandò all'Arte della Lana, come dimostra la Provvisione del dì 28 Giugno di detto Anno, registrata al Lib. di Provvis D. a 136. delle Riformagioni.

Molte altre incombenze furono addossate a questa Arte; e gli affari più rilevanti della Repubblica, almeno nei tempi più antichi non si risolvevano senza il voto dell'Arte della Lana.

suo particolar Magistrato che la rappresentasse. Penso che in quei primitivi tempi un sol Magistrato composto di sette Cittadini chiamati quando Rettori e quando Priori delle Arti, avesse la soprintendenza, e regolamento delle Arti tutte della Città, e che niuna Arte in particolare avesse un proprio Magistrato. Così mi fa pensare quella Carta che contiene alcune Convenzioni, fissate fra il Comune di Firenze, ed i Sigg. del Castello di Trebbio del 1193. e da me pubblicata nel Tomo I. di questa Opera pag. 124. nella quale leggo *D. Gerardum Caponsaccum Potestatem Florentiæ et ejus Consiliarios, et septem Rectores qui sunt super Capitibus Artium* ec. Queste parole non altro ci spiegano che in quell' anno esistevano i sette Rettori sopra i Capi delle Arti; e chi non capirà, che questi Rettori tutti insieme e non separatamente presiedevano al buon regolamento di tutte le Arti? Se si leggesse in quella Carta *Septem Rectores qui sunt super septem Capitibus Artium*. Allora potrebbe credersi, che ciaschedun Rettore rappresentasse un' Arte particolare, ma leggendosi *Septem Rectores super Capitibus*

Ar-

Artium dee credersi che questi sette Rettori insieme rappresentassero tutte le Arti: Fa prova a questo mio sentimento, la distinzione che nei Documenti degli anni successivi si trova fatta delle Arti, mentre ognuna vien denominata con i suoi particolari Rappresentanti.

Poco dopo il principio del Secolo XIII. (mentre nel cominciamento del Secolo, e precisamente nell'anno 1201. seguitava il Magistrato dei Priori di tutte le Arti, come dimostra un Documento pubblicato nel Tomo antecedente alla pag. 85.) Son d' opinione, che deva fissarsi l'epoca del principio del Magistrato dell' Arte della Lana, imperocchè me ne dà tutta la ragione la Carta da me riportata nel Tom. I. pag. 136. e da me di nuovo allegata in questo Capitolo, dell'anno 1224. conoscendosi dalla medesima che alcune Arti erano in quell'anno distinte, e ridotte a corpi morali, ed avevano i loro particolari Rappresentanti denominati Consoli.

Quanti fossero i Consoli componenti il Magistrato dell' Arte della Lana, in quei remoti tempi non ho trovato alcun Documento che me gli accenni; penso per-

al-

altro che si possa ragionevolmente credere che otto fossero quei Rappresentanti, poichè tanti si hanno memorie che furono nei tempi posteriori, cioè nel Secolo XIV.

Presiedeva questa Magistratura a tutti quelli Affari Politici, ed Economici, che interessavano l' Arte, aveva la facoltà di far leggi, e provvedimenti in vantaggio dell' Arte, ed aveva con privativa la cognizione delle Cause Civili, e Criminali vertenti fra i suoi sottoposti, che erano tutti i Matricolati nell' Arte.

Questo Magistrato era composto di Cittadini i più periti nell' Arte, e precisamente di quelli che erano Principali di Negozio. Saggia era questa determinazione, imperocchè niuno più dell' Artefice, è capace di conoscere i bisogni dell' Arte, e le sue proposizioni son sicuramente sincere perchè son dettate dal proprio interesse.

Circa al 1300. di questa Magistratura di otto Consoli, si formarono tre Magistrati distinti, il primo denominato de' Consiglieri, il secondo dei Regolatori, ed il terzo dei Provveditori de-

gli Ordini. Ciascheduno di questi Magistrati aveva le sue determinate incombenze, e quando si doveva trattare di qualche affare rilevante che riguardasse l' Arte in generale, si congregavano tutti insieme, e deliberavano a loro piacere.

Con questo sistema si regolò l' Arte della Lana fino all' 1581. nel quale anno dal Granduca Francesco I. fu fatta una riforma de' suoi regolamenti, riforma, che diede l' ultima spinta alla maggior decadenza di questo Commercio.

Io penso che la rovina di questa branca di Commercio, che certamente era quella, che dava ai Fiorentini le maggiori ricchezze, si volesse dai primi Regnanti della Toscana; L' istituzione dell' Ordine Militare dei Cavalieri di S. Stefano fatta dal Granduca Cosimo I. nell' anno 1561. fu la prima cagione della decadenza dell' Arte della Lana. Molti ricchi Lanajoli spinti dall' ambizione di assicurare in perpetuo nelle loro Famiglie il distinto onore della Croce Militare, fondarono delle Commende, ed ebbero a sdegno, credendo di avvilirsi di continovare l' esercizio dell' Arte. Forse

se per questo fine fu dalla perspicace mente di Cosimo I. fondato questo Ordine Militare: Aveva ben ragione questo fortunato Principe di impedire l' ingrandimento delle Ricchezze dei Fiorentini, mentre, eravi sempre da temere, che di nuovo si sollevassero i suoi Contrari a contrastargli il Trono; onde era necessario porre qualche ostacolo all' aumento delle loro ricchezze, acciò mancassero loro le forze per fare alcun tentativo.

Nell' accennata riforma del 1581. furono soppressi i tre sopramentovati Magistrati, ed in loro vece, fu creata una Magistratura rappresentante l' Arte composta di quattro Soggetti matricolati nella medesima. Questi Rappresentanti che furono denominati Consoli dell' Arte della Lana si estraevano da un' Urna, ove si tenevano in tante Cedole distinte, i nomi di tutti quelli, che potevano godere di questo Magistato, ed ogni 4. Mesi si mutavano. A loro spettava la cognizione delle Cause Civili, che oltrepassavano il merito di Lire 30. vertenti fra i sottoposti all' Arte.

In seguito fu creato un altro Magi-

strato denominato la Congregazione dei Conservatori dell' Arte composto di un Ministro eletto dal Sovrano col titolo di Provveditore dell' Arte, di un Senatore, di un Mercante, e di due Artefici Lanajoli, al qual Magistrato apparteneva la risoluzione delle Cause Criminali, e miste fra i sottoposti all' Arte.

E finalmente ebbe luogo un altro Magistrato composto di cinque Senatori al quale spettava la cognizione delle Cause Civili che interessavano il Patrimonio dell' Arte.

Assisteva a questi Magistrati un Ministro Legale col titolo di Giudice; il quale era cognitore, senza dependere dai suddetti Magistrati, delle Cause di un merito minore di Lire 30. le quali risolveva sommariamente, e senza strepito di Giudizio: Con questo Regolamento ha seguitato quest' Arte fino alla sua totale soppressione, seguita ai giorni nostri, come a tutti è noto.

§ IV.

§. IV.

Della qualità delle Lane, che impiegavano i nostri Lanajoli.

I Nostri antichi Lanajoli erano costretti a trarre le Lane per la fabbricazione dei Panni dalla Spagna, dal Portogallo, e dall' Inghilterra, perchè le Lane di Toscana oltre a non esser sufficienti per la quantità grande dei Panni, che si facevano, erano di una qualità non capace per fabbricar Panni fini, ma solamente adattate per la fabbricazione dei Panni ordinari, il qual difetto si trovava anche nelle Lane di Roma, di Napoli, e di Sardegna.

Nè si oppone a questo discorso l' opinione di alcuni nostri moderni, che hanno falsamente creduto, che la lavorazione dei Panni fini in Firenze, avesse principio non prima dei provvedimenti presi dal Granduca Cosimo III. de' Medici per ristabilire nel primiero splendore l' Arte della Lana, (26) imperocchè fino

---

(26) Cosimo III. pieno di premura di felicitare Firenze fece costruire Gualchiere, Strettoj,

no dai tempi più antichi i Fiorentini fabbricavano Panni finissimi, prevalendosi delle Lane di Spagna, le quali non erano capaci, che per i lavori più fini, e che dovevano costarli assai più delle Lane di Roma, e di Sardegna, non tanto per la diversità della qualità, quanto per la maggior lontananza del trasporto.

Ottennero i Fiorentini la facoltà di potere estrarre le Lane dall' Inghilterra nell' anno 1475. (27) e ciò per ricompensa di un impresito fatto dalla Compagnia Mercantile di Lorenzo, e Giuliano de' Medici stabilita in Londra l'anno 1462. e rappresentata da Tommaso Portinari, e Tommaso Guidotti, al Re Odoardo IV. di cinquemila Lire Sterline di sei Fiorini d' oro l' una. Continovarono i Fiorentini a trarre le Lane da quel Regno senza alcun contrasto fino al 1489. nel qual anno per un Trattato allora stabilito, e confermato nel 1491. fu

toj, e Torchi all' uso di Olanda perchè i nostri Lanajoli facessero i Panni fini, belli, e vistosi come quelli d' Inghilterra, d' Olanda, di Fiandra, e di Francia.

(27) Fu concesso insieme colle Lane ai Fiorentini l' estrazione del Piombo, e dello Stagno.

fu proibito ai Fiorentini di estrarre le Lane dal Regno, e solamente fu loro concesso di acquistare quelle, che gli Inglesi medesimi avessero portate in Firenze, obbligandosi il Governo di Londra di spedirne in Firenze quella quantità, che fosse occorsa per il bisogno dell' Arte, e di non poterne vendere ad altre Nazioni, eccetto che sole 600. Balle l' anno ai Veneziani.

Per quanto questo Trattato non privasse i Fiorentini dei materiali per fabbricare i Panni, nonostante era loro di non lieve pregiudizio, perchè erano obbligati a pagar le Lane ai Mercanti Inglesi che le portavano a Firenze un prezzo assai maggiore di quello, che le pagavano, allorchè loro stessi le compravano in Inghilterra.

Non per molto tempo colle suddette condizioni poterono i Fiorentini avere dall'Inghilterra le Lane, imperocchè al tempo del Governo della Regina Elisabetta fu totalmente proibita l' estrazione delle Lane dal Regno. (28)

In

(28) Questa proibizione cagionò un utile grandissimo all' Arte della Lana stabilita in

In-

In quali tempi cominciassero i nostri Lanajoli a trarre le Lane dalla Spagna, e dal Portogallo non ho trovato alcuna memoria, che me ne dia contezza; son d'opinione peraltro che remotissima sia l'epoca di questo principio, poichè prima assai della metà del Secolo XIV. trovo la Tassa della Gabella alla quale erano soggette per l' introduzione in Firenze le Lane di Spagna. Una Carta Membrana assai mutilata in principio per cui non si legge che queste sole parole: *In Christi Nomine Amen. Anno* 1326. e che probabilmente contener doveva qualche provvisione della Repubblica, esistente in un privato Archivio di Firenze mi dà nel suo fine un' idea chiara delle Tasse della Gabella alle quali erano soggette le Lane, che venivano introdotte in Firenze; il fine intelligibile di detta Carta è del seguente tenore.

„ La-

Inghillerra, ed un grave pregiudizio ai Proprietari del Bestiame, imperocchè le Lane vennero in quel Regno dopo la proibizione dell' estrazione ad un prezzo tanto basso, che il danno dei Proprietari è stato calcolato a più di 10. mila Lire sterline l'anno.

„ Lana di S. Matteo, (29) Lana di Majolica sucida a peso soldi 31. la lib. den. 3. quarti. „

„ Stame filato di Garbo (30) il centinajo a peso lire 2. 8. la libb. den. 5. e un quarto. „

„ Boldroni di Garbo il centinajo Fior. 1. „

„ Lana di Minorisi (credo Minorica) sucida il centinajo a peso Lire 1. 18. la libb. den. 3. e due quinti. „

„ Lana lavata di Majorica Lire 2. 5. a peso il cento. „

„ Lana d'Inghilterra sucida danari 11. e mezzo la libbra. „

„ Lavata Fior. 1. e soldi 16. „

„ Lana Agnellina di detto luogo den. 8. la libbra. „

„ Lana di Nerbona soldi 16. la libbra.

„ Lana Marchone soldi 10. la libbra.

„ Lana Gratuglia soldi 14. la libbra.

„ Lana Provenzale soldi 16. la libbra.

„ Lana nostrale delle bestie circustanti, o di

---

(29) Questa era di Spagna, ed era delle migliori; in oggidì di là la traggono gli Inglesi, e la impiegano nei Panni finissimi.

(30) Veniva dalla Spagna, e Portogallo anche questo.

o di Maremma sucida, o pulita lire 2. 9. il centinajo. „
„ Stame di Provenza den. 3. e un terzo la libbra.
„ Pelo di Cammello den. 1. la libbra.
„ Lana Minno den. 2. la libbra.
„ Vette, e Penere di Stame a peso il Centinajo soldi 15. e den. 6. „

CAPITOLO XII.

Dell' Arte dei Mercatanti, o di Kalimala.

§. I.

SOtto la denominazione di Arte de' Mercatanti, o Mercanti, s' intendevano tutti quelli, che si applicavano al Commercio dei Panni di lana forestieri. In quali tempi avesse principio in Firenze questa sorta di Mercatura è affatto ignoto, ma penso che sia più antica dell' Arte della lana, almeno la sua istituzione a corpo d' Arte con regole, e rappresentanti. Nella carta da me pubblicata nel Tomo antecedente alla pag. 56. dell' anno 1199. trovo fatta men-

menzione dei Consoli dei Mercanti, e ciò prova che non solamente in quel secolo aveva luogo in Firenze questa negoziazione, ma che anche era ridotta a corpo d' Arte, ed aveva i suoi particolari rappresentanti, i quali, l' Arte della lana abbiamo già dimostrato, che non ebbe fino dopo i primi anni del secolo XIII.

In progresso di tempo, fu denominata quest' Arte, l' università dei Mercanti di Kalimala, e nel 1229. non mancano documenti nei quali si legge simile denominazione, come può vedersi il primo Tomo di questa Opera pag. 153. Forse acquistò questa denominazione dal nome della Contrada in cui principalmente si commerciavano panni forestieri, la quale si diceva *Via Kalimala*, ed in oggi corrottamente *Calimara*.

Per quanto anche questa Mercatura consistesse in Panni di lana, pur nonostante i regolamenti di quest' Arte erano totalmente diversi da quelli dell' Arte della lana. Era proibito espressamente a qualunque Mercante di Kalimala di ritenere, e vendere Panni fabbricati nel paese, i quali potevano vendersi, e ri-

ritenersi solamente dai sottoposti all' Arte della lana, come dispone la Rub. 8. del lib. 2. degli Statuti dell' Arte dei Mercatanti compilati nell' anno 1339.

E siccome quest' Arte non consisteva solamente nella rivendita de' Panni oltramontani tali quali venivano acquistati, ma anche nel megliorarli, e renderli più belli, e più vistosi, con cardarli, cimarli, piegarli, e tingerli; così fu ordinato, che quei Tintori i quali avessero tinto malamente i panni, o con averli fatti tingere in altre botteghe non sottoposte all' Arte, o con altri difetti da rilevarsi dai Periti che si deputavano dall' Arte, e che si chiamavano *Ufficiali delle macchie*, e *magagne*, fossero puniti con una pena proporzionata alla mancanza, come determina la Rub. 5. del 2. lib. di detto Statuto.

In molte più gravi pene incorrevano i Tintori se avessero nelle tinte impiegati cattivi, e falsi colori, mentre allora secondo il disposto della Rub. 5. e 6. di detto Statuto, erano pubblicati come falsarj, e privati dell' esercizio dell' Arte. A quest' istessa pena, con più quella della perdita dei Panni, i quali

si

si facevano ardere, erano sottoposti quei Mercanti, che mischiavano Robbia, o altre cattive Droghe nelle Scarlatte, che si tingevano di Grana, nelle quali bianche, o bigie che fossero, dovevano adoperare pura Grana, e però queste si chiamavano *Scarlatte di Colpo*. Potevano peraltro fare uso della Robbia (31) negli altri panni, purchè gli denominassero *Scarlattini*, ed eragli pur lecito adoperere tanto in questi, che in tutti gli altri panni il Verzino, e l' Oricello, secondo la disposizione della Rub. 7. di detto Statuto.

Ogni anno il Magistrato dell' Arte nel mese di Luglio deputava due Mercanti, perchè stabilissero la tariffa dei prezzi delle tinte, all' osservanza della quale erano obbligati i Tintori, se pure non si fossero contentati di meno; ed era loro proibito di unirsi in società con

(31) La Robbia è un Erba, che ha la radice rossa colla quale si tingono le Lane, e si conciano le Quoja; quella d' Italia, e specialmente quella che nasce nelle vicinanze di Roma secondo Plinio *Lib.* 19. *Cap.* 3. è la migliore.

con altri della loro Arte, forse perchè non potessero per un tal mezzo rendersi padroni dei prezzi del loro lavoro.

La Grana necessaria per tingere i panni veniva somministrata ai Tintori dai Mercanti, nè i Tintori potevano adoprarne altra, e però era loro vietato di comprarne, e rivenderne.

Erano i Tintori obbligati di stare assidui ai loro negozj, e di prestare un pronto, e fedele servizio a quei Mercanti dai quali erano comandati. Dovevano registrare in un libro dentro le 24. ore tutti i Panni che avevano ricevuto per tingere, e non potevano andar cercando per la Città il lavoro, ma dovevano stare aspettandolo alla Bottega.

Alcuni di questi Panni erano fabbricati dai fabbricatori forestieri per loro conto, che poi, greggi gli vendevano ai nostri negozianti; Altri si fabbricavano per conto proprio de' nostri Mercanti nelle Fiandre, in Inghilterra, in Francia, e in Olanda, quali gli mandavano a Firenze per esser ridotti all' ultima perfezione, per la via di Parigi, di Avignone, di Marsilia, o di Nizza, o per quella della Germania, e di Lombardia.

Ve-

Venivano questi Panni in balle involtate con feltro, e tela doppia, che chiamavano *Torselli*, e non in ruotoli, come ha detto il dottissimo Proposto Muratori nella Dissertazione 30. del Tom. 2. delle sue antichità Italiane.

Giunti questi panni in Firenze si esaminavano coll' assistenza dei Periti dell' Arte, per vedere di qual qualità erano, e poscia si miglioravano secondo il bisogno, che avevano, cioè si cardavano, o si cimavano, o si tingevano; Ridotti, che erano a questa perfezione, i nostri Mercanti gli esitavano in diversi luoghi dell' Europa, e facevano un guadagno assai considerabile.

Mediante questi, ed altri utilissimi provvedimenti si formò in Firenze un' altra Branca importantissima del commercio dei Panni di lana, il quale continuò fintanto che gli Inglesi, e gli Olandesi, non cominciarono a fare ai loro Panni, prima di esitarli, tutte queste suddette diligenze, le quali in Inghilterra ebbero principio sotto il Regno di Arrigo VII. come ci racconta il Cary nella sua dottissima storia del Commercio della gran Brettagna. Ma quando so-

solamente in Firenze si riducevano a perfezione, era questo traffico per i Fiorentini di grandissima conseguenza; Per testimonianza di Giovanni Villani sappiamo, che nell' anno 1338. le botteghe dell' Arte di Kalimala erano venti, e che facevano venire ogni anno più di diecimila panni del valore di più di trecentomila Fiorini d' oro; da questo racconto è ben facile concepire un' idea dell' estensione di questa Mercatura.

§. II.

Del Magistrato di quest' Arte.

AVeva quest' Arte di Kalimala come quella della lana un particolare Magistrato, che la rappresentava, il quale era composto di quattro Residenti, che avevano il titolo di Consoli, i quali si estraevano a sorte da un Urna, ove si conservavano i nomi di tutti quei Cittadini, che potevano godere di questa Magistratura, i quali erano soltanto quelli matricolati nell' Arte.

A questo Magistrato incombeva la risoluzione delle Cause civili, e crimi-

nali

nali vertenti fra i sottoposti all' Arte, concedeva la Matricola a chi credeva che la meritasse; aveva cura del Patrimonio dell' Arte, che era assai rispettabile, l' entrate del quale ogni anno spendeva in vantaggio dei poveri. Presiedeva al governo dell' Ospedale di S. Eusebio, ove si medicavano i lebbrosi, (32) ed amministrava con indipendenza le sue entrate.

Non contenta l' Arte di Kalimala di questo stabilimento di pietà l' Anno 1338. edificò un altro Ospedale, per medicare tali Infermi, fuori della Porta a Faenza (33) dedicato a S. Lazzero, in luogo detto Campoluccio (34) dotandolo di

(32) Questo Ospedale di S. Eusebio era situato sul Prato d' Ognissanti allorchè fu fondato dal Comune di Firenze, che seguì nell' anno 1186. nel qual luogo poi fu fabbricato il Monastero di S. Anna, che anche oggi esiste. Uno dei motori della fondazione di questo Ospedale si legge essere stato Vinciguerra della Famiglia dei Donati. In questo Ospedale si curavano solamente i lebbrosi.

(33) Questa Porta della Città era alla dirittura di Via Faenza.

(34) La denominazione di Campoluccio, io

rendite capaci non solo per mantenere gli Infermi di Vitto, ma anche per poterli rivestire. Seguitò l'esistenza di questo Ospedale fino all'anno 1529. in cui per esser sempre fuori delle Mura della Città, restò demolito, assieme con molti altri Luoghi Pij, per ordine di Lorenzo Martelli, di Raffaello Girolami, e di Zanobi Bartolini eletti Commissarj dalla Repubblica sopra le cose della Guerra, per fortificare, e difendere la Città dall'assedio posto dalle Truppe di Carlo V. Imperatore, e di Clemente VII. Papa, comandate dal Principe d'Oranges.

Rimase non pertanto in piedi l'Ospedale di S. Eusebio, perchè per buona fortuna, nel secondo ingrandimento della Città restò dentro alle sue Mura e quivi si continovò la cura, e l'assistenza ai Lebbrosi fino al 1533. sempre sotto il regolamento dell' Arte di Kalimala, la quale in quell'anno a istanza di

---

io penso, che derivasse, se non da un nome proprio di persona, dalla moltissima Erba Luccia, che ivi si produceva, che è quell' Erba la qual nasce nei Prati, e fa una sola foglia per pianta.

di Alessandro I. de' Medici assegnò questo Ospedale con certi obblighi alle Monache di S. Anna, le quali stavano prima in un Monastero fondato l'anno 1318. da Buonaccorso di Matteo Pitti fuori della Porta a S. Frediano in luogo detto Verzaia, come apparisce dall' Istrumento rogato da Ser Stefano Fighini, ed allora fu pensato per dare un luogo adattato ai Lebbrosi, fuori della Città, di prendere, come realmente fu preso, a livello dalle Monache di S. Giuliano, un luogo detto Montajone, presso al Ponte a Rifredi, che era il loro antico Convento, fondato nel 1362. da Bartolo di Cino Benvenuti della Famiglia de' Nobili. Quivi fu ordinato che si curassero i Lebbrosi, e fu denominato l' Ospedale di S. Iacopo, e S. Eusebio.

Nè a questo solo Luogo Pio presiedeva l' Arte di Kalimala, ma aveva anche la soprintendenza al magnifico Tempio di S. Giovanni. Nell' anno 1341. i Consoli di questa Arte, amanti di abbellire la Città, e però volendo rendere più spaziosa la piazza di S. Giovanni comprarono per tale effetto dal Comune di Firenze certa Terra posta presso il

Palazzo del Vescovo come resulta da un Libro segnato di lettera O che apparteneva all' Archivio di detta Arte. E nel suddetto Libro apparisce, che l'anno 1338. comprarono due Case degli Adimari allato a S. Cristofano, le quali furono date in baratto al Capitolo Fiorentino delle Case dell' Arciprete, e de' Canonici che erano presso alla Torre del Vescovo, le quali furono atterrate per ampliare maggiormente la Piazza; e nel 1339. comprarono per rogito di Ser Giovanni Notajo Fiorentino da Ugolino, e Fratelli, e Figli di Martellino un' altra Casa per prezzo di Fior. 73. per il medesimo fine. (35)

Nè

(35) Questa Piazza così ampliata servì in diversi tempi per varie solenni Feste. Nel 1419. vi si celebrarono con nobile magnificenza le Nozze di Lisa di Albertaccio da' Ricasoli con Salvestro di Mess. Filippo Adimari Nipote del Cardinale Alamanno Adimari Arcivescovo di Taranto, e poscia di Pisa; alle quali Feste non solamente si trovò presente detto Porporato, ma anche il Sommo Pontefice Martino V. Nel 1526. formatosi una nuova Milizia di Giovani Fiorentini, fu

al-

Nè solamente avevano la cura del Tempio di S. Giovanni, ma in certo modo presiedevano anche alla magnifica Festa di esso Santo, che cade il dì 24. di Giugno.

Si eleggevano ogni anno, otto giorni avanti la festa di S. Giovanni, dai Consoli dell' Arte di Kalimala, sei Deputati, che erano denominati Buonomini, li quali dovevano la mattina della festa stare in S. Giovanni a ricevere le Oblazioni, che si facevano al Santo dalle Terre, e Università del Dominio Fiorentino.

Il diritto di far tale elezione veniva rammentato ai suddetti Consoli dal Potestà di Firenze, quale faceva assistere gli eletti Deputati da alcuni della sua Famiglia.

A spese dell' Arte di Kalimala si copri-

alzato in questa Piazza un magnifico Altare sul quale Uffiziali, e Soldati fecero il Giuramento di Fedeltà alla Repubblica, alla presenza della Signoria, e di tutto il Popolo. Più volte vi si è fatta la Caccia del Toro per trattenimento di Principi grandi venuti a Firenze, e fino dal 1453. principiossi a farvi la Fiera dell' Oche nel giorno d' Ognissanti.

priva tutta la Piazza di S. Giovanni di Tele di colore azzurro il giorno della festa di esso Santo, forse per liberare il Popolo che concorreva al Tempio, dall' incomodo del Sole. Secondo il Vasari nella Vita del Cecca Ingegnere erano queste Tele di cinque pezzi, perchè meglio si potessero maneggiare, ma poste sù tutte si univano insieme, che parevano un pezzo solo: Tre pezzi coprivano la Piazza, e lo spazio che è tra S. Giovanni e S. Maria del Fiore, e quello del mezzo aveva a dirittura delle Porte principali dei Tondi con l' Arme del Comune; e gli altri due pezzi coprivano dalle bande, uno di verso la Misericordia, e l'altro verso la Canonica, ed Opera di S. Giovanni. Questo uso delle Tende fu introdotto nel Secolo XIV. come resulta da un libro di ricordi, che apparteneva a detta Arte, il quale dice: 1349. *Per deliberazione dei Consoli dell' Arte di Kalimala furono fatte le Tende a S. Giovanni, che erano di azzurro, seminate di Gigli gialli, che erano in num. di 1500.*

Furono queste Tende in gran parte abbruciate, per fuoco caduto dal Campa-

nile

nile nell' anno 1434. onde la Repubblica il dì 14. aprile 1435. deliberò che la gabella del Vino, che a Barili si vendeva in Piazza (36) fosse assegnata per tre anni all' Arte di Kalimala, per refacimento delle Tende, detrattone una certa spesa di Fior. 52. l'anno a Mess. Bino de' Pecori Priore di S. Piero Scheraggio, e Fior. 29. a quello, che risquoteva detta Gabella.

Nell' anno 1488. non ostante il grande armamento delle suddette Tende, descritto dal Vasari, successe, che per causa di un gagliardissimo vento accompagnato da acqua, e gragnola, venuto sull' ora di Vespro il giorno della festa di S. Giovanni, si lacerarono tutte in guisa, che non furono più capaci di farne uso; Onde l'Arte di Kalimala a proprie spese le rifece del medesimo colore, cioè azzurro, con compassi rossi, e bianchi. Nel 1506. soffersero la medesima disgrazia. E nel 1514. il loro grave peso fu causa che si fecero alcune fessure nelle pareti del Tempio di S. Gio-

(36) La Piazza del Vino era dietro a S. Piero Scheraggio nella Via dei Castellani.

Giovanni, e però fu deliberato dai Consoli dell'Arte di cingerlo con catene, come fu fatto il dì 17. aprile 1515. In questo medesimo anno 1515. furono queste Tende attaccate in occasione della venuta a Firenze del Pontefice Leone X.

Oltre queste Tende, si copriva ancora per la festa di S. Giovanni la strada di Kalimala, trovandosi di ciò memoria nei libri di quell'Arte. In somma di tutto ciò che riguardava questo Tempio, e la festa di S. Giovanni apparteneva la soprintendenza a questa Arte.

Questo considerabile Commercio cominciò a decadere sotto il Governo di Cosimo I. de' Medici, e la cagione fu che questo Principe proibì l'introduzione delle Saje, e Scotti di Fiandra, per il che non potendo i Fiorentini sodisfare alle richieste che loro venivano fatte di questi generi dalle Estere Nazioni, esse terminarono ancora di dar loro le commissioni dei Panni di altra qualità. La Legge fu pubblicata il dì 16. Maggio 1561. ed è del seguente tenore: „L'Illustriss., ed Eccellentiss. Sig. Duca e per Sua Eccellenza Illustrissima li suoi

Ma-

Magnifici Luogotenente, e Consiglieri, chonsiderando che le Saje, e li Scotti, che di Fiandra vengono nel suo felicissimo Stato. Imperò lor Signorie mosse da questo fanno pubblicamente bandire, et expressamente comandare a ogni qualunque Persona di qualsivoglia stato, grado e conditione si sia, e tanto Subdita, quanto Forestiera, che in ladvenire non ardischa, o presuma in alchun modo condurre, nè far condurre nella Città, Contado, o Dominio Fiorentino Saje, e Scotti di Fiandra, nè d' altre Province, nè scempie, nè doppie senza expressa licenza di S. E. I. sotto pena di Fior. 50. piccioli per una pezza di detto Scotto, e Saje, che si chonducessino, o facessino venire contro questa prohibitione la qual pena s' intenda essere, et sia applicata un quarto al Fisco, e Camera Ducale, un quinto alli privilegiati, un quarto all' Accusatore segreto, o palese, ed il restante alli spettabili Consiglieri, alli Maestri di Dogana, alli quali si dà la cognitione di tali trasgressioni, et a loro sia noto intendendendo sempre delle Saje, che si facessino venire in questo Stato, e non di

quel-

quelle che venissino per passo ec. Non obstantibus ec. „

CAPITOLO XIII.

Dell' Arte della Seta.

§. I.

NOn meno dell' Arte della Lana contribuì quella della Seta ad arricchire i Fiorentini superiormente a tutti gli altri Popoli dell' Europa. Fu tanto esteso, e felice questo traffico in Firenze, che nell' anno 1474. secondo Benedetto Dei vi si contavano 83. Botteghe di Setajoli, che fabbricavano Drappi con oro, e argento, e che esitavano felicemente in Lione, in Ginevra, in Spagna, in Levante, in Sicilia, in Napoli, in Roma, in Olanda, in Inghilterra, e generalmente in tutti quei Paesi, ove erasi introdotto il lusso, e il buon gusto nel vestire.

Quando precisamente fosse portata questa Arte in Firenze non vi è memoria che ce ne dia contezza, ma penso che antico sia il suo principio nella Città

tà nostra per alcune ragioni, che dirò in appresso.

Chè le vesti di seta fossero in uso in Italia anche nei tempi degli Imperatori Romani lo prova quel passo d'Ulpiano da me riportato al Cap. 8. di questo Tomo, quale rammenta le vesti di lana, di lino, e di seta; E'credibile peraltro, che pochi usassero questo splendido vestiario, poichè le vesti seriche erano di tanto prezzo, secondo quello che ci racconta Plinio *Lib. 6. cap. 17.* che si vendevano a peso d'oro, e dice il medesimo Scrittore, che le sole principali Matrone ne facevano uso. In progresso di tempo si estese l'uso di vestire di seta anche agli Uomini, ma fu ben presto loro proibito da Tiberio Imperatore secondo Tacito *Lib.* 2. l'anno 769. di Roma, che corrisponde al vigesimo di Gesù Cristo secondo il principio dell'Era Volgare fissato dai più critici Scrittori. Dione racconta *Lib.* 43. che al tempo di Severo Imperatore che regnò dall'anno 194. al 211. di Gesù Cristo erano sempre proibite agli Uomini le vesti di seta. E Vopisco ci assicura che Aureliano, il quale fu Impera-

rato-

ratore dall'anno 270. all' anno 275. del Redentore, non adoprò, nè permesse che gli Uomini vestissero di seta. Questo rigore andò a poco a poco a terminare, e s'introdusse anche fra gli Uomini l' uso delle vesti di seta, onde Solino *Cap.* 53. scrive *Hoc illud est sericum, in usum pubblicum damno severitatis admissum, et in quo ostentare potius corpora, quam vestire, primo Feminis, nunc etiam Viris persuasit luxuriæ libido*.

Contuttochè le vesti seriche, come abbiam veduto, fossero usate in Italia nei tempi Romani, non vi era però l' Arte di fabbricarle, e solamente nell' Indie Orientali, e forse anche nella Cina, come non poche congetture persuadono, si produceva, e si tesseva la Seta; Però qualunque veste di seta praticata dagli Italiani, dai suddetti paesi per la via della Persia, e dell' Egitto veniva portata.

La prima volta, che fossero portate le Uova dei Bigatti, (37) cioè dei Vermi

(37) Il Bigatto è quel Verme simile al Brucio, che produce la Seta. I Latini lo chiama-

mi da seta, in Europa, fu sotto il governo di Giustiniano Imperatore secondo Procopio *lib.* 4. *Cap.* 17. *de bello Gotico*, il quale racconta che le portarono a Costantinopoli due Monaci venuti dall' Indie, quali insegnarono il modo di far nascere i Vermi, di allevargli, e di averne i Bozzoli, e trarne la Seta; e siccome Giustiniano salì al Trono l' anno 527. dell' Era cristiana, così dee fissarsi quest' Epoca non pochi anni dopo il principio del VI. Secolo.

Introdotta col mezzo di questi Monaci l' Arte della seta in Costantinopoli, si dilatò ben presto in tutte le Città della Grecia, ove si fabbricavano felice-

marono con voce ricevuta dai Barbari prima *Bombylis*, dipoi *Necydalus*, e finalmente *Bombyx*, così lo chiama Properzio *Lib.* 2. *Eleg.* 2. *V.* 25. *Plin*, *Lib.* 11. *Cap.* 22. *e* 23. I Greci lo chiamarono sempre Βομβοξ. I Francesi lo chiamano *Ver a Soye*, e gli Spagnoli *Gusano de Seda*. Questo Verme nell' India, nell' Etiopia, e nelle parti meridionali della China, fa su gli Alberi a guisa dei Ragni sottilissime tele, e il Bozzolo da cui quei Popoli come noi traggono la Seta.

licemente tutti i Drappi che erano in uso a quei tempi.

Se in questi remoti tempi passasse quest' Arte in Italia non ho trovato alcun monumento che ce ne renda avvisati; Io peraltro non sarei lontano da credere che vi fosse stata introdotta almeno in Sicilia, e nel Regno di Napoli, per aver gli abitanti di questi Paesi moltissima relazione colla Grecia, a motivo della loro vicinanza; e per sapere che nei secoli posteriori, e precisamente nei tempi di Carlo Magno si trovavano nelle campagne d' Italia i Mori, o Gelsi, cioè quelli alberi, la foglia dei quali serve di nutrimento ai Bigatti, come dimostra un capitolare del medesimo Imperatore, dove tratta delle Ville Reali, e un Breviario delle sue cose fiscali, nei quali si trovano mentovati *Morarios*, cioè gli Alberi suddetti.

I documenti più antichi, che giustifichino l' esercizio di quest' Arte in Italia sono di circa alla metà del XII. Secolo. Nell' anno 1148. si esercitava in Palermo l' Arte della seta sotto il Regno di Ruggieri Re di Sicilia. L' autore della storia civile del Regno di Na-

poli

poli *lib. XI. Cap.* 7. vuole, che conquistate da questo Re Ruggieri Tebe, Atene, e Corinto, traesse da quelle Città i manifattori di seta, e gli conducesse a Palermo, per introdurvi quest' Arte; ma che forse non si potrebbe pensare, che il Re Ruggieri conducesse a Palermo quei Greci non per introdurre, ma per perfezionare l' Arte della seta?

Quando dalla Sicilia passasse quest' Arte precisamente nelle Città Italiche di Terra ferma, e quale fosse il primo paese ad acquistarla non lo sappiamo; Il Muratori pretende che i Lucchesi fossero i primi e che questi dipoi l'insegnassero ai Fiorentini, cioè quando fuggirono molti da quella Città e si ritirarono in Firenze per salvarsi dal sacco datoli da Uguccione della Fagiola, che seguì nell' anno 1315.

Falsamente ha creduto il Muratori, e insieme tutti quelli, che hanno seguitata questa sua opinione. Imperocchè, non mancano monumenti, che ci assicurino, essersi esercitata l' Arte della seta in Firenze al principio del Secolo XIII. ed essere fin da quel tempo in un grado rispettabile vedendosi ridotta a

cor-

corpo morale con regole, e rappresentanti. Nel primo Tomo di quest' Opera alla pag. 136. e seq. ho riportato un Documento dell' anno 1224. contenente alcune Convenzioni stabilite fra la Repubblica Fiorentina, e il Comune di Volterra, nel quale si legge essere intervenuti a quell' atto i Consoli dell' Arte di Porta S. Maria, (cioè della Seta perchè così chiamavasi). E nel 1229. i Consoli dell' Arte della seta intervennero alla conclusione del trattato d' alleanza, che il Comune di Firenze strinse col Comune d' Orvieto, come ho dimostrato nel suddetto primo Tomo alla pag. 153.

Da questi Documenti chiaro resulta l' esistenza in Firenze di quest' Arte, ed è ragionevole il credere, che vi fosse già da più anni avanti stata introdotta, poichè essendo nel 1224. ridotta a Corpo morale con i suoi rappresentanti, ed avendo questi in quell' anno parte negli affari pubblici del Comune, è cosa da non mettersi in dubbio, che già quest' Arte si fosse molto estesa nella Città nostra, e molti Cittadini l' esercitassero, mentre se limitato, e ri-

stret-

stretto fosse stato il numero di essi, sarebbe quest' Arte stata soggetta al Magistrato dei Priori delle Arti, quale sempre esisteva, come deducesi dal enunciato Istrumento d' alleanza fissata con gli Orvietani, e presiedeva al regolamento di quelle Arti, che ancora non erano ridotte a separati corpi morali con i loro Rappresentanti.

Se quest' Arte i Fiorentini l' acquistassero dai Lucchesi, o dai Greci, o dai Siciliani, o dagli Spagnoli è affatto ignoto. Io peraltro non averei difficoltà di supporre che da Napoli fosse stata quest' Arte portata a Firenze, poichè leggo in una Carta dell' anno 1200. contenente un' Istrumento di compra, di certa Casa posta presso la Chiesa di S. Cecilia queste parole *Nicolaus fil. Joannis Neapolitanus Mercator Drapporum in Civitate Florentie emit unam Domum. ec.*

Questo Istrumento ci da la notizia che un Napoletano nel 1200. era Mercante di Drappi in Firenze, in un tempo in cui non abbiamo memorie che l' Arte della seta fosse in Firenze ridotta a Corpo morale; e perciò questo traffico esser doveva nel suo principio, e

sapendosi che nella Sicilia, e nella Grecia Paesi assai vicini alla Città di Napoli si esercitava felicemente l' Arte della Seta, non parmi fuor di proposito affatto l' opinare, che questo stesso Napoletano fosse uno di quelli che quà portata avessero quest' Arte.

„ Diversi erano i Drappi che negli andati tempi si fabbricavano in Firenze da quelli, che vi si fabbricano presentemente; Deduco la loro diversità da un Conto che trovasi in una filza di Conti dell' anno 1426. che è del seguente tenore.

Drappi spediti per noi Cosimo di Lapo Corsi e compagni di Fiorenza a Lionetto de' Rossi e compagni Mercatanti a Londra questo dì 21. Agosto 1426.

Pezze 4. di Velluti tessuti d' oro ricco la Pezza lire 30. (38)

Pezze 8. di Velluti chermisi alti, e bassi broccati d' oro ricchi la Pezza lir. 25.

Pezze 5. di Velluti alti, e bassi Alessandrini broccati d' oro la Pezza lir. 20.

Pezze 3. Velluti alti neri broccati d' oro la Pezza lire 27.

Pez-

---

(38) Penso che fossero Lire Sterline.

Pezze 7. Domaschini verdi la Pezza lire 6.
Pezze 4. di Zetanì broccati tra oro, e ariento lire 8.
Pezze 10. Baldacchine a cholorate broccate d' ariento la Pezza lire 5. „

„ Drappi spediti per noi Ristoro, e Rede di Averardo Serristori setajoli in Fiorenza a Pietro d' Alessio Doni e compagni Mercanti in Costantinopoli, questo dì 16. Giugno 1470.

Due Pezze di Velluto di Grana di braccia 33. la Pezza Fiorini 53.
Pezze una di Velluto Alessandrino piano di braccia 34. la Pezza Fiorini 59.
Una pezza di Domasco chermisi di braccia 35. Fiorini 90.
Due pezze di Zetani Raso chermisi di braccia 50. la Pezza Fiorini 80.
Una Pezza di Zetanì vellutato Alessandrino di braccia 18. Fiorini 24.
Pezze 16. Taffettà chermisi di braccia 40. la Pezza e di libbre 4. la Pezza Fiorini 8. la libbra.
Pezze 2. Albebassi chermisi la Pezza Fiorini 60.
Brusti pezze due la Pezza Fiorini 30.
Pezze 4. Saie la pezza Fiorini 15.

Pezze 4. Baldacchini Imperiali, e Broccatelli la Pezza Fiorini 18. „

Molti di questi Drappi alla giornata non si fabbricano, e di alcuni credo, che siasi perduta l' arte di Fabbricarli.

§. II.

Del Magistrato dell' Arte della Seta, e dei suoi regolamenti.

NEi primi tempi che si trova quest' Arte ridotta a separato Corpo morale con i suoi Rappresentanti, si trova, che presiedeva al suo regolamento un Magistrato composto di sei Cittadini, denominati i Consoli dell' Arte della Seta, o di Porta S. Maria. In un Codice originale in cartapecora segnato di lettera G. e che apparteneva all' Archivio dell' Arte della seta, intitolato *Libro di Matricole* si leggono queste parole „ *Anno* 1225. *Tempore Consolatus Clari fil. Guidi Arlotti de Ultrarno, Sinibaldi fil. Bartoli Caccialupi fil. Caccia de Porta S. Maria, Cardinalis fil. Marcoaldi de S. Cecilia, Doni Spinelli, & Arrigi fil. Renuccini della Pressa de Calemala. Infrascripti*

pti iuraverunt pro Magistris dicte Artis si leggono in seguito i nomi dei Matricolati fino all' anno 1233. e sono in numero di 61.

Da un' altra memoria, che trovasi nel medesimo libro rilevo, che dopo qualche spazio di tempo fu fatta qualche variazione intorno al Magistrato di quest' Arte, e fu diminuito il numero dei suoi Consoli Rappresentanti, poichè trovo che nell' anno 1289. solamente quattro Cittadini risedevano in quella Magistratura, come dimostra la medesima memoria che è del seguente tenore „ In nomine Domini Amen. Hec est Matricola, seu memoriale omnium, & singulorum Magistrorum Artis Mercatorum Porte S. Marie Civitatis Flor., reportorum in actis, & per acta dicte Artis, ipsi Arti teneri, & juratos esse constituto Artis eisdem temporibus infrascriptis facta, & composita, seu retracta ex ipsis Actis. Ipse Consulatus providorum virorum Doni de Barberino, Guidonis del Chiaro, ser Guidi de Luco, & Jacobi Jambollarii Consulum dicte Artis secundum formam Capituli Constituti dicte Artis loquentis de hac ma-

matricola facienda, & ad hoc ut de predictis habeatur memoria, & propria certitudo. In anno Domini ab Incarnatione ipsius 1289. Indictione III. mense Martii ante festum Annuntiationis Beate Marie Virginis gloriose.

E poco tempo dopo ho motivo da credere, che seguisse intorno al Magistrato di quest' Arte altra riforma, imperocchè nel medesimo Codice leggo quanto appresso „ In Dei nomine Amen. Tempore Consulatus Vanni Bruni, & Benini Bonacquisti Consulum, & Rectorum Artis, & Universitatis della Seta Civitatis Florentie existentibus Consiliariis dicte Artis *Metto Biliotti*, *Priore ser Bartoli*, & *Vaccio Bellagotti*. Reducti sunt in scriptis homines, & Magistri dicte Artis ad modum Matricole secundum formam statutorum dicte Artis de mandato, & voluntate ipsorum Rectorum, & Consiliariorum dicte Artis serice, sumptum & exemplatum per me Marsoppum Imperiali autoritate Judicem Ordinarium, atque Notarium filium Dom. Guidalocti Pintacci de Signa sub anno Dominice Incarnationis MCCCVIII. Ind. VI. die Kal. mensis Junii &c. „ Da questa

sta memoria chiaro apparisce, che non quattro erano nel 1308. i Consoli dell' Arte della seta, ma solamente due, e che era stato aggiunto a quest' Arte un' altro Magistrato composto di tre soggetti col titolo di Consiglieri.

Una nuova riforma penso, che seguisse pochi anni dopo, poichè nell' anno 1328. trovo, che quattro erano i Consoli dell' Arte della Seta, per nome.

Mone Guidi.
Puccius Amadoris.
Cristoforus Puccii.
Manettus Isacchi.

Da questo tempo in poi fino al Principato non trovo esser seguita altra variazione intorno al Magistrato di quest' Arte.

Potevano godere di questo Consolato solamente i Setaioli Principali di negozio, Cittadini Fiorentini il nome dei quali in tante Cedole distinte, si conservava in un Urna, di dove si estraevano ogni quattro mesi, che tanto seguitava il loro Seggio.

Apparteneva a questa Magistratura la soprintendenza economica dell' Arte in generale, il diritto di proporre Leggi,

gi, e Provvisioni ai Consigli della Repubblica in vantaggio dell Arte, e la cognizione delle Cause civili, e criminali, ove avessero interesse i sottoposti all' Arte.

Introdotto il Principato seguì qualche riforma di questa Magistratura; poichè volle il Sovrano che presiedesse alla medesima un suo Ministro col titolo di Provveditore: dopo fu anche tolta a questi Consoli la cognizione delle Cause Criminali, e fu data ad un altro Magistrato di nuovo instituito, composto di sei Cittadini, che a sorte si estraevano ogni anno dall' Urna suddetta, quale fu denominato la *Congregazione dei Sei Consoli*.

Avevano questi Magistrati i loro respettivi Assessori, e Ministri per l' Amministrazione della Giustizia, e per il Regolamento Economico del Patrimonio dell' Arte.

Non in tutte le strade della Città potevano esser le Botteghe dei Setaioli, ma solamente in Via Por S. Maria, detta alla giornata comunemente Mercatonuovo, in Via Porta Rossa, da S. Ceci-

cilia, in Vià Kalimala superiore. (39) Proibivano le Leggi, che i proprietarj potessero espellere dalle Botteghe quei Setaioli, che vi esercitavano l'Arte, come dispone la Rub. 62. dello Statuto dell' Arte della Seta. Era vietato, che alcuno prendesse in ipoteca materie, e strumenti dell' Arte secondo la Rubrica 25. di detto Statuto. E a tenor della Rubrica 18. del medesimo non poteva alcun Setaiolo trattar negozj con chi fosse stato acceso debitore ai libri del Tribunale dell' Arte. Non potevano i lavoranti battere i bozzoli dalla Campana della sera, fino a quella della mattina secondo la disposizione della Rubrica 105. di detto Statuto; e secondo la Rubrica 43. e 84. non era permesso ad alcun Manifattore di seta escir dal Contado senza licenza, quale non gli veniva accordata, se non per giustissime Cause, e verun Setajolo Mercante poteva trattare affari di commercio di seta con i Lucchesi, nè spedire in Lucca cosa al-

(39) Penso che questa Via *Kalimala* superiore sia la Via detta inoggi *Calimaruzza*.

alcuna, che appartenesse a questa manifattura.

Nell'anno 1423. per dilatar sempre più questa negoziazione a istanza dei Consoli dell'Arte, la Repubblica concesse l'esenzione dalle Gabelle alla foglia dei Mori, ed ai Bigatti, che s'introducessero nella Città; e l'anno 1440. fu ordinato che tutti i Contadini ogni anno facessero una piantazione nei loro terreni almeno di cinque piante di Mori: e nell'anno 1443. siccome molti Lucchesi scendevano nella Valdinievole a comprare la foglia, ed i bozzoli, fu proibita sotto gravi pene l'estrazione dallo Stato dell'una, e degli altri, come resulta dalla Provvisione, che si conserva nell'Archivio delle Riformagioni di Firenze. Nell'anno 1575. sotto dì 10. Giugno il Granduca Francesco I. de' Medici emanò una Legge colla quale veniva proibita l'estrazione della Seta, e dei Bozzoli, e veniva ingiunto ai Trattori di Seta che prima del principio della Trattura, notificassero a quel Rettore nella di cui giurisdizione abitavano il giorno, che cominciavano la Trattura, dal qual Rettore doveva esser loro

consegnato un libro di un numero determinato di carte, quale chiamar dovevasi *Quadernuccio* in cui detti Trattori giorno per giorno dovevano registrare la quantità dei Bozzoli che lavoravano, ed il peso della Seta, che ne traevano, con distinguere la Seta detta *Reale*, e la detta *Doppia*: e terminata la Trattura dovevano esibire detto *Quadernuccio* a quel medesimo Rettore da cui l' avevano ricevuto nel termine di giorni due, quali Rettori erano tenuti rimettere detti Quadernucci al Magistrato dell' Arte nel termine di giorni uno dal dì che gli avevano ricevuti. Fu vietato colla medesima Legge che alcun Maestro di Filatojo, e Torcitore potesse trarre, filare, incannare, addoppiare, o torcere Seta forestiera, che non restasse in Firenze sotto pena ai Trasgressori di Scudi 10. per la prima volta, di Scudi 20. per la seconda, e due tratti di Corda. Providissima era questa proibizione, poichè si toglieva il caso che profittassero i Forestieri dei nostri Lavoranti per preparare la Seta, per dipoi tesserla nei loro Paesi; Questa Legge fu confermata sotto dì 12. Giugno 1557.

sot-

sotto dì 3. Giugno 1578., e sotto dì 14. Agosto 1579.

Fu provvisto oltre a tutti questi Regolamenti da quei nostri savissimi Padri, che non fosse dai Setajoli, e Manifattori violata la buona fede, alterata la perfezione dei Drappi, e la giustezza delle Misure, e dei Pesi, e fra le belle disposizioni fatte per questo effetto merita di esser notata quella, di eleggersi ogni 4. Mesi due Cittadini Setajoli perchè quando loro pareva andassero nelle Botteghe ove esercitavasi l' Arte ad osservare, se nulla era commesso contro il buon ordine, contro i Regolamenti, e contro la bontà della Manifattura. Erano soggetti al Magistrato dell' Arte della Seta oltre a tutti i Setajoli, anche tutti i Tintori di Sete, tutti i Battiloro, e tutti gli Orefici, Gioellieri, e Argentieri; ed aveva la privativa di dare in appalto la vendita dell' oro falso.

In due classi erano divisi i Mercanti Setajoli di Firenze, quelli della prima classe erano denominati *Setajoli*, quelli della seconda *Setajoli minuti*. I primi disponevano le costituzioni dell' Arte, che

che avessero nel Negozio un Capitale almeno di Fiorini d'oro dodicimila, e nel tempo del Principato di Scudi dodicimila: Questi potevano fabbricare a loro piacimento i Drappi, e vendere i medesimi all'ingrosso, tanto nella Città, che fuori, e solamente erano obbligati di far segnare i medesimi col Marchio dell'Arte: Era peraltro a questi proibito di vendere a taglio, cioè a minuto, i loro Drappi.

I *Setajoli minuti* detti anche comunemente *Maestri*, erano quelli che vendevano i Drappi a minuto; e questi non avevano obbligazione di dotare il Negozio di un capitale determinato come i primi. Essi non potevano fabbricar Drappi senza licenza del Magistrato dell' Arte; avevano peraltro la maggior parte di essi tutti gli strumenti necessari alla Manifattura dei Drappi, e spesso era loro accordata la facoltà di fabbricarli.

Non era in arbitrio dei Trattori di Seta di fissare il prezzo delle loro Sete, ma erano obbligati di rilasciarle al Setajolo per quel prezzo, che determinato aveva il Magistrato, incombendo al

me-

medesimo ogni anno nel Mese di Giugno di stabilirlo, il che si diceva comunemente la *Rottura della Seta*.

Questa disposizione era utilissima, e favoriva molto la mercatura dei Drappi, poichè i Setajoli pagavano sempre la Seta greggia un prezzo discreto, e però non erano mai forzati ad eccedere nei prezzi dei loro Drappi, per il che i Committenti esteri non avevano motivi di disgusto, e continovavano perciò ben volentieri le loro Commissioni.

Nè al solo avanzamento del Commercio attesero i Magistrati che di tempo in tempo presiederono al regolamento di questa Arte, ma si applicarono ad arricchire di un pio stabilimento la Città nostra, cioè di uno Ospedale che ricevesse gli Spuri, detti volgarmente gli Innocenti, del quale era affatto mancante.

Nell'anno 1421. il 25. d'ottobre adunatosi il Consiglio Generale della Repubblica per causa di provvedere al grave disordine ed inumanità di quelli, che lasciavano abbandonati per le strade della Città i Bambini di subito nati, alcuni dei quali erano trovati già estin-

estinti, ed altri semivivi: fu proposto in Consiglio l'erezione di uno Spedale per ricetto di tante innocenti Creature, ma siccome bene spesso avviene, che non tutti gli Uomini sono pietosi, però vi fu in quel Congresso, chi fortemente si oppose a sì bella proposizione, adducendo per ragione, che quello non era tempo di toccar l'Erario pubblico, stante l'impegno preso dalla Repubblica con i Genovesi di comprar Livorno per Fiorini d'oro centomila (40) e stante che Lodovico Re di Francia minacciava la Toscana.

Il celebre Leonardo Aretino Segretario in quel tempo della Repubblica, parlò con tanta forza, ed eloquenza, contro gli oppositori, ed in favore del progetto che potè persuadere tutti quei Cittadini adunati, ad approvarlo, come seguì a pieni voti.

E

---

(40) Questa vendita seguì il dì 30. di Giugno 1421. in tempo che era Doge di Genova Tommaso Fregoso; e presero il possesso di Livorno a nome della Repubblica Fiorentina Piero Boccanugi, e Bartolommeo Peruzzi.

E poichè i Consoli dell' Arte della seta avevano stabilito di edificare un' Ospedale, avendo per tale effetto fin dal 1419. comprato per il prezzo di Fiorini d'oro mille settecento, (parte dei quali erano venuti dall' Eredità di Francesco di Leccio da S. Miniato, come apparisce da un' Istrumento rogato da ser Lodovico Bertini dalle Tavarnelle sotto dì 8. Aprile del 1419.) sessantotto stiora di terreno consistente in Case, ed Orto, che erano di Rinaldo degli Albizzi, figlio di quel Mess. Maso, il quale da Roberto Imperatore era stato nell' anno 1402. dichiarato Conte Palatino; la Signoria nel Consiglio suddetto deliberò, che si desse aiuto, e danaro all' Università di detta Arte, perchè potesse prontamente edificare l' Ospedale, accordando ad essa il giuspadronato perpetuo del medesimo, e la facoltà di eleggere lo spedalingo e tutti gli altri ministri necessarj, ordinando che non potesse veruna persona impetrare da alcun superiore, anche ecclesiastico, e costituito in suprema dignità, alcun impiego in detto Ospedale, alla pena della morte trasgredendo. Gli fu concessa

l' in-

l' *i*ndipendente amministrazione de' beni, che il luogo pio averebbe acquistati, autorizzando il Magistrato a disporne.

Furono anche concessi a questo luogo di pietà tutti quei privilegj, che già erano stati accordati all' Ospedale di S. Maria Nuova, come di tutto apparisce dalla Provvisione registrata nel lib. H. a 158. delle Riformagioni.

In seguito a tutte queste Deliberazioni, l' Arte della Seta diede subito principio alla fabbrica dell' Ospedale sopra quel terreno acquistato, come sopra si è detto, da Rinaldo degl' Albizzi, posto sulla Piazza de' Servi, detta comunemente della SS. Annunziata, e dove è presentemente, la qual fabbrica benchè non totalmente compita, fu in stato di aprirsi al ricevimento dei *Gettatelli* nell' anno 1444. (41) e quando

(41) Il primo Gettatello fu notato dallo Spedalingo Marco dal Borgo S. Lorenzo essere stata una Femmina, la quale per esser venuta all'Ospedale il dì 5. Febbrajo, sedicesimo giorno dopo l'apertura del medesimo, fu chiamata Agata per celebrarsi in quel giorno la festa di S. Agata.

fu al suo termine costò all' Arte della Seta trentamila Fiorini d' oro. La sua magnificenza è grande, ed il suo bel disegno non poca lode apporta al celebre ser Filippo Brunellesco, che ne fu l' Architetto.

L' apertura di questo Ospedale fu fatta con tanta magnificenza, come ricavasi dall' atto rogato da ser Uberto di Martino da S. Donato in Poggio, in quel tempo Cancelliere di detta Arte, che merita di esser rammentata: Primieramente dai Consoli dell' Arte della Seta fu invitato per pubblico Editto il Popolo Fiorentino a intervenire alla solenne apertura dell' Ospedale. Venuto il giorno della funzione, che seguì il dì 24. Gennaio del 1444. adunati collegialmente nella Chiesa maggiore di S. Maria del Fiore i detti Consoli con il Patriarca di Gerusalemme, che trovavasi in Firenze, con Paolo S. Fede Commissario Pontificio, e con il Vescovo di Fiesole Mess. Benozzo de' Federighi, essendo assente per servizio della Santa Sede l' Arcivescovo di Firenze Bartolomeo d' Andrea Zabarella da Padova, andarono con tutto il Clero Regolare, e

Sc-

Secolare processionalmente alla nuova fabbrica, ove giunti, fu dal Vescovo Federighi benedetta, e dipoi dal medesimo fu solennemente Pontificata la Messa della SS. Vergine eletta Titolare dell' Ospedale, in tempo della quale venne il supremo Magistrato dei Priori, e Gonfaloniere di giustizia, quale fece un' offerta.

In progresso di tempo moltissimi Cittadini beneficarono questo Pio luogo con larghe donazioni, e la pietà della Serenissima Casa dei Medici lo arricchì di beni, e di privilegj fra i quali è da notarsi quello che esiste al lib. 44. de' Consiglieri concesso agli Operaj del medesimo, che si eleggevano dai Consoli dell' Arte, il dì 12. Gennaio 1577. dal Granduca Francesco I. di poter costringere i debitori senza ricorrere ad alcun Foro, e di procedere criminalmente contro quelli che danneggiassero lo Spedale, e i fanciulli, con autorità di condannare in pene afflittive, eccettuata la pena di morte.

CAPITOLO XIV. XI

Dell' Arte del Cambio.

§. I.

IL Commercio degli antichi Fiorentini non consisteva solamente nell'esercizio delle sopraddette Arti, ma moltissimo ancora nell' impiegare, o accomodare ad altri il danaro con patto di riceverne un determinato guadagno, e che dicevasi, come anche alla giornata *Dare a Cambio*. Questo traffico fu uno dei capi più essenziali della Mercatura dei nostri antichi, e non meno dell' Arte della Lana, e della Seta contribuì ad arricchirgli, e far loro accumulare immensi tesori.

Si faceva questo traffico in Firenze o col prestare il danaro a chi ne aveva bisogno nella Città, o col farlo pagare, a chi lo chiedeva in altri paesi anche lontanissimi, col mezzo di un' ordine diretto ad un corrispondente di quello, che ordinava il pagamento. Questi ordini furono chiamati *Lettere di Cambio* conforme

forme si chiamano presentemente. E' opinione quasi comune fra gli eruditi, che gli inventori di queste lettere fossero quei Fiorentini emigrati dalla Patria nel Secolo XIII. per causa delle fazioni dei Guelfi, e Ghibellini, affine di poter trasportare comodamente le loro ricchezze da un Paese in un' altro. Evvi anche chi ha creduto autori di queste lettere gli Ebrei allorchè furono perseguitati in Inghilterra e in altri Paesi di là dai monti nel Secolo XII. Io peraltro penso che l' uso di questi ordini di pagamento da paese, a paese sia antico, quanto è antica la corrispondenza fra gli uomini di più paesi. Il Commercio è antichissimo, e perciò esser vi dee sempre stato il caso, che alcuni di un paese abbiano avuto crediti, e debiti con alcuni di un' altro paese, e perciò abbiano pensato di compensare con i loro crediti i loro debiti a favore dei loro respettivi creditori; quello che può pensarsi in favore dei Fiorentini, secondo me, sarebbe il credere, che fossero stati i primi a sistemare questo rigiro con regole, e formule, per non esservi stata Nazione tanto esperta in questa mer-

ca-

catura quanto la Fiorentina, e per essere stata peritissima nell' Arte della Zecca, e nel conguaglio della valuta delle Monete.

Non può pensarsi neppure che i Fiorentini siano stati i primi a introdurre l' uso di prestare il danaro con patto di ricavarne un frutto, imperocchè sappiamo che Mosè proibì agl' Ebrei il far traffico tra loro del danaro, e solamente permise loro poterlo trafficare con chi non era della nazione Ebrea. Presso gli Ateniesi fu sempre in uso questa sorta di traffico, come dimostra Samuele Petito *nel lib. V. Cap. IV. delle leggi Antiche*; E dai Romani fu sempre esercitato, trovandosi non poche volte nelle memorie Romane il nome di *Argentarius*, che significava non solamente Orefici, e Argentieri, ma anche prestatori di danaro, come dimostra la Legge 4. *ff. de Edendo*, la novella 131. di Giustiniano, e la Legge unica *Cod. ne Negotiatores*.

Nei tempi antichi quelli che facevano traffico del danaro erano chiamati *Prestatores*, *Feneratores*, *Campsores*. Da alcuni popoli si viddero costoro approvati,

vati, da altri avuti in abominazione. Platone, Aristotile, Plutarco, ed altri antichi Filosofi hanno disapprovata questa sorta di traffico.

Il Concilio I. di Nicea tenuto nell' anno 325. vietò ai Chierici l' usura come si ha dal Canone 18. di detto Concilio, quale è del seguente tenore „ *Quoniam multi Clerici, avaritiæ causa, turpia lucra sectantes, obliti sunt divini præcepti, quo dictum est: Qui pecuniam suam non dedit ad usuram, fenerantes centesimas exigant, statuit hoc sanctum Concilium, ut si quis inventus fuerit post hanc definitionem usuras accipere, vel & quolibet tali negotio tum pia lucra sectari, vel etiam species frumentorum ad septuplum dare, omnis qui tale aliquid conatus fuerit ad questum, deiiciatur a Clero, & alienus ab Ecclesiastico habeat gradu.*

S. Ambrogio, e dopo di lui S. Agostino, e S. Gio. Grisostomo, seguitando ciò, che il nostro divino Legislatore ha prescritto nel Vangelo, cioè che non si ricavi frutto dal mutuo hanno inveito contro i prestatori a usura. Il Governo Romano non ostante ammetteva i prestatori ad usura, come rilevasi dal

Co-

Codice di Giustiniano, anzi in quei remotissimi tempi trovasi decretato il guadagno , che potevano fare i prestatori. Costantino il Grande nell' anno 325. come spiega il Cod. Teodosiano *lib.* 2. *Tit.* 33. *lib.* 1. *de Usur.* dopo aver proibito, che alcuno esiga frutto dal Grano prestato , dice , *Nam pro pecunia ultra centesimas Creditor vetatur accipere*. In altra legge posteriore degli Imperatori Valentiniano , Teodosio , ed Arcadio fu decretato come segue, *Quicumque ultra centesimam Jure permissam , aliquid sub occasione necessitatis eruerit, quadrupli pœne obligatione constrictus , sine cessatione, sine requie protinus ablata redhibebit*. Per la *Centesima Usura* intendevasi il pagamento di uno per cento il mese, cioè del dodici per cento a capo d' anno. Giustiniano Augusto nella Legge 26. *Cod. de Usuris* regolò diversamente il frutto del danaro, disponendo che le Persone illustri potessero esigere a Titolo d' usura il terzo d' uno per cento il mese, che corrisponde al 4. per cento a capo d' anno. I Mercanti l' otto per cento l' anno, e coloro, che prestavano Grani, o altri generi il dodici per

cento

cento l' anno. E tutti gli altri che avessero prestato danaro il sei per cento l' anno.

Da tutte queste notizie sarà facile ad ognuno il comprendere non esser possibile di fissare il principio di questo traffico nella Città nostra, imperocchè evvi tutto il motivo di credere che anche nei tempi Romani vi si esercitasse, essendo Firenze un paese suddito a Roma. Lasciando dunque da parte questo punto, per non fare dei favolosi racconti, passerò a dimostrare in quali tempi cominciasse quest' arte ad esercitarsi in Firenze con Regole, e Rappresentanti. Una Carta dell' anno 1201. contenente la concessione di certi privilegj concessi dalla Repubblica ad un certo Gonnella di Guiduccio, e da me pubblicata nel Tomo antecedente alla pag. 85. e seqq. rammenta i Consoli dei Cambiatori. Questo Documento dunque ci assicura che nell' anno 1201. quest' Arte era ridotta a separato corpo morale, ed aveva i suoi particolari Rappresentanti, ed è ragionevole il credere che anche avanti a quest' anno esistessero i suoi Consoli, poichè gli rammenta per un Magistrato, che già esisteva.

§. II.

Dell' importanza, ed estensione di questo Traffico.

DI quale estensione fosse nel XII. Secolo questo traffico in Firenze non ho potuto trovare alcuna memoria che me ne dia ragguaglio; nei primi anni peraltro del Secolo XIII. abbiamo sicuri riscontri per crederlo giunto ad un grado di grande importanza. Aldovrandino Marchese d' Este pregato dal Papa Innocenzio III. a passare nell' anno 1214. nella Marca d' Ancona (della quale già erane stato investito come suo Padre dalla Sede Apostolica,) per cacciarne i Conti di Celano fautori di Ottone Augusto, i quali se ne erano impadroniti, impegnò insieme col suo fratello Azzo VII. tutti i suoi Beni allodiali ai prestatori Fiorentini per mettere insieme delle grosse somme di danaro per sostenere le spese della Guerra. Questo imprestito per quanto non si sappia a quanta somma ascendesse, dee credersi, che fosse assai rilevante

trat-

trattandosi di dover col medesimo supplire alle gravissime spese di una guerra. Ricordano Malespina Lib. 8. Pag. 155. racconta che i Salimbeni ricchi Mercanti Fiorentini prestarono ai Sanesi nell' anno 1260. la ragguardevole somma di venti mila Fiorini d'oro.

In progresso di tempo questo traffico si dilatò a segno nella Città nostra, che nell' anno 1422. erano in Firenze settantadue Banchi di Cambiatori, i capitali dei quali erano valutati due milioni di Fiorini d' oro. Nell' anno 1472. erano ridotti questi Banchi a trentatre secondo quello che racconta Benedetto Dei, le di cui parole son queste *Florentie bella a Banchi trentatre grossi channo tavolello, e tappeto fuori e chanbiano, e fanno merchantia, e per Levante, e per Ponente, e per mezzo dì, & per Chorte di Roma, & per Brugia, & per Londra, & per Vinegia, & per Napoli, & per tutti e luoghi del Mondo, ià ove chorrono e chanbi, e danari; Et i Vinitiani, e Gienovesi lo sanno benissimo, e chosì lò sà benissimo la Chorte Romana, e che hanno bisogno d' assai pe' benefitii, che dà el Papa in chorte, e sannolo*

nolo ancora i Vinitiani quando le loro ghalere vanno in Soria e in Baruti. Da un numero sì grande di Banchieri è ben facile farsi un' idea del gran rigiro di danaro, che esser doveva nella Città nostra in quei tempi. Marino Sanudo *Scrittor. Rer. Ital. T.* 2. *pag.* 960. racconta che si conducevano ogni settimana in Venezia settemila Ducati.

Nell' anno 1321. il Banco de' Peruzzi era creditore dell' Ordine militare di S. Giovanni Gerosolimitano per imprestiti fattili di cento novantun mila Fiorini d' oro, il pagamento della qual somma Papa Giovanni XXII. con suo Breve di quell' anno autorizzò il Gran Maestro, e Capitolo dell' Ordine a prometterlo nel tempo di quattro anni. Il Bosio *Stor. lib.* 2. racconta che il Banco dei Bardi in quel medesimo tempo era creditore del medesimo Ordine di cento trentatremila Fiorini d' oro, per l' estinzione del qual debito, dice, che il Papa diede licenza al Gran Maestro di vendere tanti beni dell' Ordine, o di dargli in affitto ai Bardi creditori per novantatre mila Fiorini l' anno.

Non solamente questi imprestiti ci dan-

danno una chiara idea dell' ampiezza del Commercio, e ricchezza de' nostri antichi Banchieri, ma anche alcuni fallimenti seguiti in quei tempi. Nell' anno 1326. fallì la Compagnia delli Scali ed Amieri per quattrocentomila Fiorini d' oro, per il qual fallimento la Repubblica fece non poche Provvisioni per assicurare ai creditori il pagamento dei loro crediti sopra i Beni stabili di detta Famiglia, le quali si trovano registrate al libro di Provvisioni del 1326. 1327. 1328. 1329. 1330. e 1335. Nell' anno 1345. nel mese di Gennaio fallì la Compagnia dei Bardi per un millione di Fiorini d' oro, e la cagione fu che essi erano creditori del Re di Sicilia di centomila Fiorini, e dal Re d' Inghilterra Odoardo III. di novecentomila Fiorini d' oro, da cui non poterono ritirare per causa della guerra nella quale era impegnato detto Monarca. Quasi contemporaneamente seguì il fallimento della Compagnia de' Peruzzi per trecentocinquanta mila Fiorini d' oro, perchè anche essi non poterono esser pagati dal Re di Sicilia del quale erano creditori di centomila Fiorini d' oro, e dal sud-

det-

detto Re d' Inghilterra, che era loro debitore di secentomila Fiorini d' oro. Questi fallimenti ne cagionarono degli altri, e fallirono gli Acciaioli, i Bonaccorsi, i Cocchi, gli Antellesi, i Corsini, quei da Uzzano, e Perondoli, e molti altri minori Banchieri. Questa quantità di fallimenti cagionò non poca alterazione al Commercio dei Fiorentini, e può dirsi, che venisse quasi in un grado di decadenza, ma ben presto peraltro risorse, come vedremo in appresso.

Non furono contenti i Banchieri Fiorentini di trafficare il loro danaro nella Patria, ma avidi di far maggiori guadagni aprirono dei Banchi anche nelle principali Piazze d' Europa. Nell' anno 1304. era in non poco credito in Londra un Banco appartenente alla Compagnia Frescobaldi, e cantante in faccia di Stoldo Frescobaldi, e di Berto Pennucchi, quale secondo il Rymer. *Tom.* I. *v.* 4. *pag.* 35. alle istanze di Odoardo Re d' Inghilterra imprestò al suo figlio Odoardo per supplire alle spese del Viaggio, che dovea intraprendere per la Francia, duemila Marchi Sterlini, che cor-

corrispondevano a novemila Fiorini d' oro; e poco dopo imprestò al medesimo Principe altri 4500. Fiorini d' oro, che egli donò alla sua Madre; E nel 1307. il medesimo Banco diede in prestito al suddetto Re altri 4500. Fiorini d' oro, in pagamento della qual somma li fu assegnata la Gabella della Lana, delle Quoja, e delle Pelli pelose. (42) Nell' anno 1462. era stabilito in Londra il Banco della Compagnia di Lorenzo, e Giuliano de' Medici, quale imprestò, come già abbiamo detto, al Re Odoardo IV. d' Inghilterra cinque mila Lire Sterline di sei Fiorini d' oro l' una. Nel 1498. era ipotecato in Firenze nel Banco di Alamanno Salviati la famosa Gioja detta *il Fior d' Aliso* (43) quale era di Fi-

(42) Questa Compagnia in quei tempi aveva in Inghilterra l' appalto della vendita di questi Generi, secondo Ryhmer Tom. I.

(43) Il Fior d' Aliso era un Giojello della figura di un Giglio, nel piede del quale era scolpito un fucile che spandeva faville di fuoco, nel mezzo del Giglio eravi una croce di pietra nera, nella parte destra una piccola Croce del Legno della SS. Croce, nella par-

Filippo Arciduca d' Austria, Padre dell' Imperatore Carlo V. che fu riscossa nel 1499. collo sborso di quattro mila Fiorini d' oro di Grossi, e trentadue mila libbre di Lana fine.

Nè dee tralasciarsi di far menzione della ricchissima Casa Medici, la quale nei tempi del suo stato privato era la più ricca Casa d' Europa. Aveva moltissimi Negozi in Firenze, e 16. Banchi aperti nelle principali Piazze d' Euro-

parte sinistra un pezzo di detto Legno della SS. Croce; nel nodo del Giglio un pezzo di panno di color celeste che credevasi della Veste di Maria Santissima e sotto a detto nodo un chiodo della SS. Croce: Era ornato quesso Gioiello con 41. Pietre preziose di più qualità chiamate *Balasci*, con 36. Zaffiri, nove Smeraldi e 55. Rosette d' oro con 4. Perle, e un Diamante per Rosetta, ad eccettuazione di una, nella quale v' erano tre Perle, due Diamanti, e un Rubino; il Giglio era ornato di una corona formata di 4. Perle a guisa di pere, di un grosso Diamante, e di altre 38. Perle più piccole. Questa gran gioja pesava libbre 19. come si ha dalla ricevuta della medesima, copia della quale esiste presso di me.

ropa. Contrassegni manifesti della sua immensa ricchezza sono i sontuosi Palazzi, le magnifiche Chiese, ed i comodi Monasteri edificati dal gran Cosimo Padre della Patria, nelle quali Fabbriche secondo Niccolò Valori nella Vita di Lorenzo de' Medici, spese 500. mila Fiorini.

§. III.

Del Frutto del Danaro che è corso in Firenze.

FIno al Secolo XIII. non si trova alcuna memoria che ci dia notizia a quanto ascendesse il frutto del Danaro, che era imprestato dai nostri Prestatori. Le Leggi Longobarde che fino allora, seguitarono a regolare almeno molte, la nostra Repubblica, non determinano cosa alcuna sù questo punto, però dee credersi, o che corresse sempre il frutto stabilito da Giustiniano, o che fosse regolato dall'arbitrio degli stessi Prestatori, secondo la maggiore, o minore abbondanza nel Paese del danaro medesimo. Nel Secolo XIII. e XIV. per-

altro cominciò ad aumentarsi il frutto del danaro ad un segno, che giunse fino al 20. per cento l'anno; E per potere quei Prestatori esigere con un titolo meno odioso un'usura tanto eccessiva facevano l'imprestito in questa guisa: Prestavano il danaro a usura solamente per sei mesi, e quello che riceveva il danaro pagava nell'atto del ricevimento il frutto dei sei mesi al Prestatore, o sivvero in vece di pagarlo veniva accresciuto al Capitale, e si obbligava il Debitore che terminati i sei mesi, se non avesse restituito il Capitale ricevuto ad imprestito, averebbe pagati *pro damno te interesse* quattro danari per Lira ogni mese, che corrispondono al 20. per cento l'anno: In una Carta del dì 6. Settembre dell'anno 1292. rogata dal Notaro Giovanni di Perfetto leggo che Ubaldino di Giovanni prese in presto da Matteo Scali Lire cento per sei mesi, col patto, che mancando in detto tempo alla restituzione, averebbe pagato *pro omni damno, et omni interesse quator denarios pro qualibet libra singulis mensibus*. Qual fosse la Rata dei frutti, che pagò nell'anno 1336. il Comune

mune di Firenze a quelli, che gli avevano fatti degli imprestiti (44) si può intendere da Giovanni Villani quale al Cap. 49. del Lib. XI. della sua Storia così parla: „ E chiunque prestasse sopra se al Comune, avesse di guiderdone libero, e senza tenimento di restituzione a ragione di 15. per centinajo l' anno; e chi non volesse credere al Comune sopra le dette Gabelle, (45) prendesse la sicurtà e scritta libera delle dette Compagnie e Mercatanti, e avesse per guiderdone otto per centinajo l' anno; e quelli che facevano la scritta per lo Comune sopra loro, aveano della detta Scritta è promessa cinque per centinajo l' anno. E quale Uomo avea della detta prestanza, e non era mobilato,

 sic-

(44) L' Alleanza conchiusa dalla nostra Repubblica sotto dì 21. Giugno 1336. Indizione IV. colla Repubblica di Venezia per far guerra a Mastino della Scala Signor di Verona, fu la cagione per cui il nostro Comune fu costretto a cercar danari per supplire alle spese.

(45) Per sicurezza dei Creditori il nostro Comune assegnò a loro favore 300. mila Fiorini d' oro sopra le Gabelle dello Stato.

sicchè non potea prestare nè al Comune, nè alle Scritte delle Compagnie, trovavano chi prendea il debito sopra se, avendo a ragione di 20. per centinajo. „ E Matteo Villani Lib. 3. Cap. 106. della sua Storia dice che nell' anno 1345. i Creditori del Monte di Firenze guadagnavano il 15. per cento l' anno: in progresso di tempo i frutti, che pagava questo Monte variarono, e fu pagato quando il 20. quando il 15. e quando il 12. per cento l' anno, e negli anni 1359. e 1380. fu offerto a chi avesse imprestato al detto Monte l'esorbitante lucro del 3. per uno.

I Prestatori, che somministravano il loro danaro ai particolari, assicuravano il loro Credito con ricevere in ipoteca materia il di cui valore coprisse la somma del danaro imprestato, e siccome costoro nel 1420. si facevano pagare eccessivi frutti, ordinò la Repubblica, che tutti quelli, che prestavano a usura col pegno, non potessero esigere di frutto più del 25. per cento l' anno.

Non mancarono anche in quei tempi zelanti Teologi, che predicassero contro simili usure fra i quali merita di esser ram-

rammentato il Padre Piero degli Strozzi dell'Ordine dei Predicatori, ed in seguito tutti i Religiosi di quell'Ordine, ma inutile era ogni loro buona dottrina, essendo troppo attaccati i nostri antichi all' interesse.

§. IV.

Del Magistrato di quest' Arte.

IL Magistrato di quest' Arte era composto di quattro Soggetti, che esser dovevano matricolati nella medesima, e si chiamavano Consoli: le loro ingerenze erano di risolvere le Cause Civili, e Criminali, che interessavano i sottoposti all' Arte: di dar la Matricola a chi voleva essere ascritto alla medesima, e ricevere il pagamento delle Tasse ordinate dallo Statuto dell' Arte, quale era stato compilato nel 1299.

Secondo questo Statuto i Cambiatori potevano aprire i loro Banchi solamente nelle due strade di Mercato Vecchio, e Mercato Nuovo: non era loro permesso di trattare alcun negozio fuori dei loro Banchi, ed erano obbligati

tenervi d'avanti una Banca coperta con tappeto, con sopra il Libro dei Conti, e la Borsa. Tutti i negozi che facevano dovevano esser registrati in quel Libro, e dovevano farsi a mediazione di un terzo, che fu detto *Mezzano* quale guadagnava una mercede stabilita dalle Leggi dell' Arte.

Stabilito il Principato fu il Magistrato di quest' Arte per Suprema deliberazione spogliato dell' amministrazione della Giustizia, e fu aggiunta quest' incombenza in parte al Magistrato dell' Arte della Seta, e in parte ai Sei di Mercanzia.

Anche quest' Arte contribuì non poco ad arricchire la Città nostra di un Pio Luogo quale fu l' Ospedale detto di S. Matteo in benefizio dei poveri Infermi, situato sulla Piazza di S. Marco; Guglielmo Balducci di Vinci di Graziano da Monte Catini di Valdinievole venuto a Firenze nell' anno 1335. ed aggregatosi all' Arte del Cambio, potè per mezzo della Mercatura alzarsi al possedimento di ragguardevoli ricchezze, per la qual cosa ottenne dalla Repubblica nell' anno 1365. di essere ammesso al

go-

godimento degli onori della Cittadinanza, ed avendo sposato nel 1350. Caterina d' Orlanduccio da Corticella, Famiglia ragguardevole di Parma, non ebbe prole maschile, (46) per il che pensò, come Uomo di pietà, di edificare un Ospedale, che fattone da per se il disegno, cominciò a fabbricarlo nel 1384. ma dalla morte prevenuto ne raccomandò il compimento ai Consoli dell' Arte del Cambio, dichiarandogli Eredi della sua Eredità col suo Testamento rogato da Ser Marino da Vellano il dì 24. Maggio dell' Anno 1389. L' Arte del Cambio continuò l' incominciata fabbrica, e la condusse al suo termine, senza risparmio di spese, circa all' anno 1410. ne ritenne l' Arte sempre il Giuspadronato, e dai suoi Consoli furono sempre eletti gli Spedalinghi, e fu presieduto all' Amministrazione delle sue entrate.

(46) Ebbe tre Figlie, che una chiamata Francesca maritò a Mess. Francesco Figlio di Averardo de' Medici detto Bicci.

CAPITOLO XV. XII

Dell' Arte de' Giudici, e Notaj.

§. I.

La prima Memoria, che abbia trovata dei Consoli dell' Arte dei Giudici e Notaj è dell' anno 1229. la quale me la somministra un Trattato d' Alleanza conchiuso fra il Comune di Firenze e quello d' Orvieto, come può vedersi nel Tom. I. di questa Opera alla Pag. 153. Come fosse regolato questo corpo in quel tempo, non vi è monumento che ce ne dia ragguaglio. Fu sempre quest' Arte la più distinta, e considerata la più nobile; a questa erano ascritti tutti quelli che volevano esercitare il Notajato, e le altre professioni Legali; gl' Impieghi Legali della Città, Contado, e Distretto di Firenze non si potevano conferire, ad altri, che a quelli matricolati in quest' Arte.

Tutti i Notaj prima che potessero cominciare ad esercitare l' Arte del Notajato erano obbligati dalla Legge compari-

parire avanti il Magistrato dell' Arte, e dare Mallevadore per Lire 200. Fior. pic. di bene, fedelmente, e legalmente esercitare la loro Arte; e di non fare ad alcuno la menoma estorsione: erano tenuti notificare all' Uffizio delle Gabelle dei Contratti tutti quelli Istrumenti che avessero rogati, soggetti al pagamento della Gabella. Erano parimente obbligati di dar copia di tutti gl' Istrumenti che avessero rogati, i quali interessassero la Repubblica, al Monte Comune nel termine di un mese dal dì del Rogito, e un mese dopo la morte dei Testatori la copia dei Testamenti. Disponevano le Leggi che se alcun Notajo avesse avuto il Padre, o il Zio, o il Fratello, che non avesse pagato al Comune le prestanze almeno per il corso di anni venti già compiti, e che non avesse dimorato in Firenze per anni 10. continui fosse inabile all' esercizio in Firenze del Notajato: era proibito ai Notaj rogare Istrumenti che avessero interessato qualche loro Agnato, alla pena trasgredendo della nullità dell' Atto, e di Lire 500. Fior. pic.

§. II.

§. II.

Del Magistrato di quest' Arte.

IL Magistrato di quest' Arte era composto di nove Notaj, che otto erano chiamati *Consoli*, e il nono *Proconsole*, quale era il primo soggetto del Magistrato; ed era una carica molto distinta, nè poteva coprirla chi non avea esercitato il Notajato per il corso di anni venti. Eravi anche un Consiglio di 12. Notaj detti Consiglieri.

Al Proconsole, e Consoli apparteneva la cognizione delle Cause Civili, e Criminali, che interessavano i Notaj, la spedizione delle Matricole a favor di quelli, che si facevano descrivere all' Arte. I Consiglieri si adunavano per gli Affari più rilevanti dell' Arte, e specialmente allorchè dai Consoli fosse voluto proporsi qualche Legge alla Repubblica. Nei tempi del Principato, cioè sotto il Granduca Ferdinando I. il dì 26. Dicembre 1597. fu ordinato, che questo Corpo non più *Arte* si chiamasse, ma bensì il *Collegio de' Giudici, e Notaj*: E fu stabilito che questo Collegio dovesse

distin-

distinguersi in tre gradi, cioè il grado degli Avvocati Nobili, il grado degli Avvocati Cittadini, e il grado dei Notaj Cittadini: e fu anche determinato che il Magistrato dei Consoli fosse composto di due Avvocati Nobili, di due Avvocati Cittadini, e di quattro Notaj Cittadini; e parimente il Consiglio fu dichiarato, che si dovesse formare di otto Avvocati, che quattro del grado de' Nobili, e quattro del grado de' Cittadini, e quattro del grado dei Notaj Cittadini.

Fu instituito con la medesima Legge un' altro Magistrato composto di due Avvocati nobili, di due Avvocati cittadini, e di quattro Notai cittadini, al quale incombeva solamente riconoscere abili all' esercizio del Notaiato, e dell' Avvocatura per mezzo dell' esame quelli che chiedevano la matricola di Notaio, e di Avvocato, e si chiamava questo Magistrato *gli Esaminatori*.

Dal grado degli Avvocati nobili ogn' anno dal Magistrato dei Consoli venivano eletti due per difensori delle Cause criminali dei poveri, ed erano obbligati difenderli, senza potere esigere alcuna mercede, o emolumento. Per

Per legge antica della Repubblica fu data a quest' Arte la soprintendenza della Cappella del Santissimo Miracolo nella Chiesa di S. Ambrogio, come leggesi in un libro detto delle quattro Stelle, che apparteneva all' Archivio del Proconsole „ Quoniam cultus, & Festivitas miraculi Corporis Christi existentis in Ecclesia S. Ambrosii de Florentia, antiquis temporibus per publicum Decretum Dominorum Priorum, & Vexilliferi Justitie huius alme Urbis, huic Collegio, & universitati Judicum, & Notariorum commissa fuit, & commendata &c. „

Ogni anno il Magistrato per la Festa del SS. Miracolo, che si celebrava nell' ottava del Corpus Domini assisteva ai divini Uffizi, e presiedeva a tuttociò che riguardava questa festa.

CAPITOLO XVI.

Di varie altre Arti.

NOn alle sole fin quì enumerate si ristringeva il numero delle Arti che si esercitavano in Firenze, ma mol-

te altre ve ne erano ridotte a corpi morali con i loro particolari Rappresentanti, e regolamenti. Ed erano l' Arte de' Medici, e Speziali, l' Arte de' Pellicciai, l' Arte dei Beccai, l' Arte de' Calzolai, l' Arte de' Fabbri, l' Arte dei Maestri di pietre, l' Arte dei Maestri de' legni, l' Arte dei Rigattieri, l' Arte dei Vinai, l' Arte degli Albergatori maggiori, l' Arte dei Pizzicagnoli, l' Arte de' Pollaioli, l' Arte degli Spadai, l' Arte de' Chiodaioli, e venditori di Ferro usato, e nuovo, l' Arte de' Correggiai, l' Arte de' Legnaioli, e l' Arte dei Fornai.

Quanto all' Arte de' Medici, e Speziali, abbiamo tutta la ragione di credere, che formasse una Branca rispettabile della Mercatura della nostra Città, specialmente dopo che i Fiorentini ebbero aperto il loro Commercio col Levante, poichè avevano tutta la facilità di estrarre da quei luoghi le Droghe, e condurle a Firenze per rivenderle non solamente ai paesani, ma anche ai forestieri, quali certamente saranno venuti a comprarle, specialmente dalla Romagna, Lombardia, Umbria, e da tut-

ta la Toscana, poichè questi popoli facevano tutto il loro Commercio con i Fiorentini.

Anche la quantità delle Botteghe degli Speziali, che secondo Benedetto Dei nell' anno 1479. erano sessantasei, prova la grandezza di questo traffico.

Aveva quest' Arte il suo Magistrato composto di quattro Consoli, ed erano alla medesima soggetti tutti i Medici, Chirurghi, Speziali, e quelle Donne, che esercitavano l' Ostetricia, e presiedevano oltre agli affari riguardanti i loro sottoposti, anche agli affari di Sanità in tutto il dominio Fiorentino.

Quanto all' Arte de' Pellicciai, credo certamente che fosse molto estesa, imperocchè sappiamo, che costumavano moltissimo negli andati secoli le Pelli avendo non solamente i nostri Toscani, ma tutti gli Italiani adottata la moda dei popoli Settentrionali, quali nelle Pelli facevano sfoggiare il lusso del loro vestiario. Antichissimo certamente fu in Italia l' uso delle Pelli, e però antichissimo possiamo credere che sia in Firenze questo traffico. Paolo Diacono *lib.* 6. *Cap.* 35. racconta che Ansprando

do, quale regnò soli tre mesi dell' anno 712., Re dei Longobardi, faceva uso sopra le sue vesti delle Pelli. Il Monaco di S. Gallo *de reb. bellic. Caroli M. lib. 2. Cap. 27.* dice che trovandosi quell Imperatore in Italia *ad Urbem Fojulanam* (cioè Cividal di Friuli) aveva *Pellicium berbicinum*, cioè era vestito con pelle di Castrato. Eginardo nella sua vita scrive, che nella stagione d' Inverno esso Monarca si copriva con Pelli di Lontra. (47)

Aveva anche quest' Arte il suo Magistrato composto di quattro Consoli, che ogni quattro mesi si mutavano, estraendosi a sorte da un' Urna nella quale erano in tante Cedole distinte registrati i nomi di tutti i Matricolati nell' Arte: Spettava a questo Magistrato la cognizione delle Cause civili, e criminali, che interessavano i sottoposti all' Arte, a spedir la Matricola a chi la richiedeva, ed a ricever le Tasse,

(47) La Lontra è un Animale Anfibio della figura della Volpe ed ha la pelle color di Tabacco. Se ne trovano anche in Toscana, ma sono assai rare.

se, che secondo gli statuti dell' Arte pagar dovevano i matricolati.

Tutte queste fin quì individuate furono le Arti più rispettabili, dall' esercizio delle quali repeteva il Commercio dei nostri antichi il suo principal sostegno.

Tutte le altre da me sopra accennate avevano il loro Magistrato composto alcune di quattro, altre di sei Consoli, ai quali apparteneva decidere col voto del loro respettivo Assessore legale le Cause, che vertevano fra i matricolati, e sottoposti, spedire le Matricole, e ricevere il pagamento delle Tasse ordinato, e stabilito dai respettivi statuti di dette Arti.

CAPITOLO XVII.

Della mutazioue del Governo, e dei dodici Anziani del Popolo Fiorentino.

FUlminate nell' anno 1245. nel Concilio di Lione da Innocenzio IV. Papa le Censure contro Federigo II. Imperatore, per causa dei beni occupati della Chiesa, esso Monarca in vece di ri-

riconciliarsi col Papa, pensò coll' arme, coll' ingegno, e colla profusione dell' oro a farsi nelle Città d' Italia un numeroso, e potente partito per poter trionfare a fronte dei suoi nemici. Non lasciò di vista Firenze, e però scrisse una lettera alla Fiorentina Famiglia degli Uberti, che in quei tempi era certamente delle più potenti, fautrice della fazione dei Ghibellini, dicendoli che quello era il tempo di potersi pienamente vendicare della contraria Fazione, perciocchè egli era per prestargli ogni soccorso per mezzo del suo Figlio naturale Federigo Principe d' Antiochia, che trovavasi in Toscana con un corpo d' Armata.

Non fu di mestieri altra esortazione, poichè gli Uberti accettata subito l' offerta corsero all' armi per far strage, e cacciar dalla Città i loro Nemici, che erano tutti quelli della Fazione dei Guelfi.

In questa civile discordia innumerabili furono le violenze, le uccisioni, gli incendj, e le rapine, e dentro le mura della stessa Città secondo Giovanni Villani furono aperti sei campi di battaglia, quanti erano allora i Sestieri del-

la Città, nei quali con odio acerbissimo si combatteva di giorno, e di notte. Venuto l'anno 1248. giunse in Firenze il mentovato Federigo Principe d' Antiochia con mille 600. Cavalieri Tedeschi quale unitosi alla Fazione degli Uberti, cioè Ghibellina, potè dopo più, e diverse battaglie, cacciare di Firenze la Fazione Guelfa, lo che seguì la notte del dì primo di Febbrajo. (48) Rimasta vittoriosa la Fazione Ghibellina prese il Governo della Città, che resse con tanta tirannia, che si rese odiosa all'universale del Popolo. Le gravissime imposizioni, le violenze, e gli ar-

(48) In questa occasione i Ghibellini vittoriosi barbaramente gittorno a terra tutte le Torri, Case, e Palazzi della Fazione contraria; fra queste per bellezza, e altezza era assai considerabile quella della Famiglia dei Tossinghi in Mercatovecchio, chiamata nelle anriche carte il *Palagio* fatta di marmi a colonne, alta braccia 90.; fu fra loro, chi ebbe anche l' empietà di proporre la rovina del Tempio di S. Giovanni, in quel tempo Chiesa Cattedrale della Città, per cagione, che ivi per lo più tenevano i Guelfi le loro Adunanze.

arbitrij, furono le cause per le quali il Popolo non solo si annoiò del Governo dei Ghibellini, ma desiderò il ritorno dei Guelfi, al tempo dei quali ri rammentava di essere stato governato con più giustizia, e maggiore equità.

Nel Settembre dell'anno 1250. e precisamente il dì 21. di quel mese in tempo di notte i Guelfi, che in grandissimo numero si trovavano nella Terra di Montevarchi, si condussero chetamente a Fighine (inoggi Figline) ove era accampato il grosso dell'Esercito dei Ghibellini, e dato loro addosso, poterono farne una grandissima strage, e vincere il campo di battaglia: Pervenuta in Firenze la nuova di questa Rotta avuta dai Ghibellini, il Popolo cominciò a concepire idea di scuotere il loro giogo, e levatosi a romore si raccolse nella Chiesa di S. Firenze, e trattò di stabilire una nuova forma di Governo: Conobbero i Sollevati, che la Chiesa di S. Firenze non era luogo per loro sicuro, e però si condussero in folla a S. Croce, ed entrati nel Convento dei Frati Minori, si disposero ad eseguire, anche colla forza occorrendo, il loro pro-

getto: Da S. Croce andarono alle case degli Anchioni, che erano situate in Borgo S. Lorenzo, di dove invitarono la Plebe a dar loro soccorso in quell' impresa, che favoriva la causa comune. Gli Uberti avevano prese le armi, ma furono bentosto costretti a posarle, e stare spettatori delle nuove determinazioni del Popolo.

I sollevati credendosi garantiti dalla Plebe, elessero 36. Cittadini per Riformatori del nuovo Governo, quali chiamarono *Caporali*; Questi, soppressi i vecchi Magistrati, e tolto il Governo al Podestà, elessero dodici Cittadini due per Sesto, quali chiamarono *Anziani del Popolo Fiorentino*, decretando che quello fosse il Supremo Magistrato rappresentante la Repubblica Fiorentina. A questi Anziani aggiunsero un Uffiziale Forestiero con titolo di *Capitano del Popolo* e stabilirono, che fosse il capo di quel Magistrato. A questi dodici Anziani, e Capitano diedero tutto il Governo della Repubblica, e tutto il Potere esecutivo, rilasciando al Consiglio del Popolo, allora instituito, come in progresso vedremo, la facoltà Legislativa. E

co-

così ebbe fine in Firenze il Governo Aristocratico, e con esso il Cousolato, che avea regolato dal principio della Repubblica fino a questo tempo, e principiò il Governo Democratico, che seguitò fino al 1532. nel qual tempo per fortuna di questa Città ebbe principio il Governo Monarchico.

Per non avere in futuro più a dubitare della forza degli Aristocratici, fu stabilito di dar le Armi al Popolo facendo di esso XX. Divisioni chiamate Compagnie, ciascheduna delle quali prendeva il nome dall' insegna che fu loro assegnata, detta Gonfalone, dalla quale presero il nome di Gonfalonieri i Comandanti di dette Compagnie.

Queste divisioni furono regolate nel modo seguente. Quattro Compagnie furono fatte del Popolo del Sesto d'Oltrarno, e fu data alla prima l' insegna d' una *Scala bianca in campo rosso*; alla seconda un *Quadro bianco*, e cinque *Nicchi rossi in campo azzurro*; alla terza una *Ferza nera in campo bianco*, alla quarta un *Drago verde in campo rosso*.

Nel Sesto di S. Piero Scheraggio furono fatte altre quattro Compagnie, la

prima delle quali ebbe per insegna un *Carroccio d'oro in campo azzurro*; la seconda un *Toro nero rampante in campo giallo*; la terza un *Leone nero rampante in campo bianco*; la quarta *Liste al traverso bianche, e nere* ed era detta *Pezza gagliarda*. In tre Compagnie fu diviso il Popolo del Sesto di Borgo SS. Apostoli, e la prima ebbe per insegna una *Pietra verde in campo giallo*: la seconda un' *Aquila nera in campo bianco*; la terza un *Cavallo frenato coperto di bianco, e rosso in campo verde*. Nel Sesto di S. Pancrazio parimente tre sole Compagnie furono fatte coll'insegna la prima di un *Leone rampante in campo verde*; la seconda di un *Leone rosso rampante in campo bianco*. Nel Sesto di Porta del Duomo similmente furono fatte tre Compagnie, ed ebbe la prima per insegna un *Leone d'oro rampante in campo azzurro*; la seconda un *Dragone verde in campo giallo*; la terza un *Leone azzurro coronato rampante in campo bianco*. E nel Sesto di Porta S. Piero finalmente altre tre Compagnie furono fatte, alla prima delle quali fu assegnato per insegna due *Chiavi rosse in campo giallo*; alla seconda *alcu-*

cune Ruote cerchiate bianche, e nere; alla terza un *Campo rosso Seminato*.

Tutte queste Compagnie avevano l' obbligo quando fosse sonata la Campana del Palazzo del Capitano del Popolo, di concorrere al medesimo, e prestarli quel soccorso, che avesse chiesto.

Nè a questo solo provvedimento limitarono i sollevati le cure per la loro sicurezza: Ma diedero le armi anche al Contado dividendolo in novantasei Pivieri, assegnando a ciascheduno la respettiva insegna, e ordinarono che tutto questo popolo armato corresse ad ogni cenno del Governo alla Città, o dove fosse stato di bisogno.

Tutti questi ordinamenti furono stabiliti il dì 20. Ottobre di quell' anno 1250. e in quel medesimo giorno prese il possesso del Governo il supremo Magistrato degli Anziani. Questo Magistrato premuroso di rendere intieramente la pace alla Città, cominciò a trattare con i Ghibellini di pacificarsi con i Guelfi, la qual pace seguì in quel medesimo anno il dì 8. del mese di Gennaio, dopo seguita la morte dell' Imperator Federigo, e però tornarono tutti gli emi

 gra-

grati Cittadini alle loro Case. Poca durata per altro ebbe questa pace poichè venuto l' anno 1258. gli Uberti, forse con intelligenza di Manfredi Re di Sicilia gran fautore della fazione dei Ghibellini, ordirono una congiura contro il Governo, la quale scoperta prima del tempo, presero gli Anziani dei provvedimenti per impedire ogni male; Gli Uberti non ostante impugnate le armi maltrattarono la famiglia del Pretore, e fecero ogni sforzo per vincere la suprema potestà, cosa, che non riuscì loro, perchè la plebe, si oppose colla forza alla loro prepotenza, uccidendo *Schiatuzzo* capo di quella rivoltosa famiglia, con alcuni dei di lui seguaci: Furono allora dalla forza pubblica arrestati *Uberto Caini*, e *Mangia degli Infangati* ai quali fatto processo, e convinti rei di ribellione fu tagliata la testa.

Molte in questa occasione furono le Famiglie, che fuggirono dalla Città per sottrarsi al furore del popolo, e dei Guelfi. (49) Non vollero questi esser da

(49) Le Famiglie Ghibelline principali, che emigrarono da Firenze furono Uberti, Fi-

da meno dei loro nemici, e però distrussero le Case, e Torri dei fuorusciti, e si servirono di quei materiali per fabbricare le mura della Città dalla parte del Poggio di S. Giorgio: Nè quì ebbe fine la furia popolare, poichè supponendo che Don Tesauro Beccheria (50) XVII. Generale della Congregazione di Valle ombrosa, Cardinale disegnato di S. Chiesa, e Legato Apostolico in Firenze, avesse avuto parte nell' ordita congiura dai Ghibellini, fu preso, e dopo crudeli tormenti invano contro a esso sperimentati, alla presenza di tutto il popolo, gli fu sulla piazza di S. Appollinare barbaramente tagliata la testa il

---

Fifanti, Guidi, Amidei, Lamberti, Scolari, Abati, Caponsacchi, Migliorelli, Soldanieri, Infangati, Ubbriachi, Tedaldini, Galligari, della Pressa, Amieri, da Cersino, e Razzanti.

(50) Il motivo, per il quale i Guelfi Fiorentini crederono complice della Congiura questo Santo Religioso, fu che egli per ordine del Papa, procurava di pacificare i Ghibellini, con i Guelfi, e però spesso teneva delle Conferenze con gli Uberti.

il dì 12. Settembre di quell' infausto anno 1258. Tanta empietà fu punita dal Pontefice Alessandro IV. col sottoporre alla Scomunica i Magistrati, e la Città all' interdetto. Non mancarono ancora i nobili parenti di questo Prelato di vendicare tanta ingiustizia, facendo per più mesi rappresaglie, uccisioni, danni, e rapine a tutti i Fiorentini, che capitavano intorno alla Città di Pavia, Patria dell' ucciso Tesauro. Questa violenta morte fece meritarli la Corona del Martirio, venendo come Martire venerato dalla Chiesa sotto il titolo di Beato. (51)

Fu tanto grande l' odio dei Guelfi contro i Ghibellini, che non contenti di avergli cacciati dalla Patria, procurarono, che fossero esclusi anche dagli altri Comuni, per prova di ciò riporterò una Carta contenente alcune Convenzioni

(51) Ha avuto anche il titolo di Santo, leggendosi in un antico Quadro, rappresentante il suo Ritratto, nella Chiesa di S. Trinita di Firenze queste parole *San Tesauro Abbate di Vallombrosa, & Martire*. Il suo Corpo conservasi nella Badia di Valleombrosa,

ni stabilite fra i Fiorentini, e la Repubblica di Siena, che si conserva nell' Archivio delle Riformagioni lib. de Cap. 29. a 330.

„ In Dei nomine Amen. Dominice Incarnationis anno MCCLVIII. Indictione II. die 11. mensis Ottobris. D. Albizzus Trinciavellis, & D. Jacobus Gherardi de Florentia (52) Sindici Comunis & Populi Florentini ut scriptum est de manu Riccomanni Guidalotti Not. pro ipso Comune, & Populo Flor. inquisierunt D. Bonifactium q. D. Castellani Potestatem, & D. Fridericum de Burgo Capitanum Populi Senarum ibidem in Ecclesia Sancti Cristofani existentes & Congregatos, & Congregatum ad sonum Campane more solito vice, & nomine Comunis & Populi Senarum, quatenus non recipiant in eorum Civitate, & Terris aliquam Personam, que guerram faceret, vel facere vellet, Civitati Florentie, item quod non recipiant nec teneant

(52) Questo Albizzo Trinciavelli fu Anziano del Popolo nel successivo Anno 1259. e questo Iacopo Gherardi era stato Anziano nell'anno 1255.

neant in eorum Fortia vel Districtum aliquem exbannitum a Comuni Florentie pro prodictionibus, & feritis unde Sanguis exiret, vel per sedictionem, vel per conspirationem vel pro aliquo alio maleficio enorme, & quod debunt ipsos exbannitos expellere de Civitate, & districtu Senarum; Item quod non recipiant aliquam personam que faceret seditionem, vel conspirationem contra Comune Florentie, vel Comitatu ejus, vel que sit rebellis, vel inimica Comunis Florentie, & quod debeant ipsos expellere, & exbannita de Civitate Senarum, & districtum, & quod non permittant eos ibi morari secundum tenorem scripte Pacis, & Concordie habite, & facte inter ipsa Comunia, & etiam secundum tenorem societatis, & carte societatis, & pactorum facte, & factorum, & compositorum inter ipsa Comunia, & nominatim infrascripti qui sunt exbanniti a Comune Florentie in anno presenti pro prodictione, sedictione, conspiratione, & feritis unde Sanguis exivit; & maleficio enormi videlicet Dom. Farinatam fil. q. Jacobi, & Bruno, Mazzabue, & Heri tres filios q.

D. Gui-

D. Guidoni Malopere, Albizzuccium fil. q. D. Grifi , Maritum q. D. Schiatte omnes de Ubertis. Chiavellinum fil. Chiavelli Populi S. Jacobi intra foveas, Boccam de Pesce fil. Bertaldi Conciatoris ejusdem Populi, Gratianum del Garbo qui moratur in Domibus Ecclesie S. Romuli Torciam Populi S. Benedicti , Simonem Ascilli, D. Primeranum de Lambertis, D Lambertum de Lambertis, D. Brancaleonem de Scolaribus , D. Raynerium Piccolinum, Petrum Asinum, Ezzolinum fil. D. Farinate, & tres ejus filios D. Farinate de Ubertis , D. Gherardum fil. D. Lamberteschi , Ceffinum fil. D. Lamberti, Monacum fil. Tignosi, Ranierum , & Roggerium , Tres filios D. Mosche, Dafanum fil. D. Rinieri del Mosca, Moscum qui vocatur Mochum, Guidaloctum fil. Gianni de Lambertis, Gerium ejus fil., Lambertum Fratrem dicti Guidalocti de Lambertis, Guerrum Guelterocci Populi Sanctorum Apostolorum , Raynerium Not. fil. Ysacchi de brachio S. Giorgii, Fortebraccium de Latera , D. Comitem Simonem fil. q. Comitis Guidonis , D. Tebaldum olim D. Tebaldi, & Alboneccum olim Tebaldi,

di, Gorzellim olim Gorzellini, Bencium, & Verium tres filios olim Guidonis Loctieri, Guintum Merzalle de Vado, Martinuccium fil. olim Guglielmi, & Donnum de Santo Ellero, & Marcellum de Gualto fil. olim Spagonis, Orlandum de Gangheretо, Bonacciudem de Vado, & Huddum Benincase, & quod omnia, & singula faciant & observent in predictis, & circa predicta que facere, & observare tenetur, & debent pro ipso Comuni Senarum, & ipsum Comune Senarum secundum tenorem pacis, & concordie, & societatis, & pactorum facte, & firmate, & factorum, & firmatorum inter ipsa Comunia. „

„ Actum Senis in Ecclesia S. Cristofani ubi fiunt Consilia pro Comuni Senarum, & Bonico Notario filio . . . . de Senis, & Convenevole fil. q. Torzelli de Sommaria, & aliis. „

„ Ego Arrigus Gratie de Florentia Imperialis auctoritatis Judex & Notarius praedictu coram me Actu rogatus scripsi & pubblicavi ideo subscripsi „ Loco ✠ Signi.

Poco tempo poterono i Guelfi godere i frutti della loro vittoria, imperocchè

chè venuto l'anno 1260. toccò a loro a fuggire la severità dei Ghibellini, i quali, vinto, e disperso coll' aiuto delle truppe del Re Manfredi il Guelfo Fiorentino Esercito sotto Monteaperti (53) il dì 4. Settembre, trionfanti rientrarono in Firenze il dì 16. di quel mese già abbandonata da tutti i Guelfi, e in questa occasione ebbe fine il Magistrato degli Anziani, che per il corso di dieci anni governato aveva la Repubblica.

CAPITOLO XVIII. XV

Del Governo dei Ghibellini, del Magistrato de' trentasei, e dei dodici e quattordici Buonomini, o Savi.

Entrati in Firenze i vittoriosi Ghibellini rovesciarono il sistema del Go-

(53) Monteaperti luogo nel Sanese alle Rive dell'Arbia. I Combattenti Guelfi vien detto dagli Scrittori, che passassero il numero di 30. mila. ed erano Comandati dagli Anziani del Popolo Fiorentino, essi ebbero la peggio, e vi rimasero morti sul Campo secondo il Villani, in numero di sopra a 2500. e prigionieri più di 1500.

Governo; soppressero il supremo Magistrato degli Anziani, e diedero tutta la potestà al Conte Guido Novello, che fu dichiarato Vicario Regio di Firenze per il detto Re Manfredi,

Anche questa volta i Ghibellini usarono la pazzia di rovinare le Case e Palazzi dei Guelfi emigrati, e fu tanto grande il danno cagionato da queste rovine, che fu valutato ascendere alla somma di lire 132160. 8. 4. come deducesi da un' estimo fatto dei detti danni l' anno 1266. e che conservavasi originale nell' Archivio della Parte, la somma del quale divisa per sesti riporterò per appagare la curiosità degli Eruditi.

Summa summe totius damni aedificiorum destructorum tam in Civitate, quam in Comitatu adscendit ut infra.

Sextus Ultrarni de Civitate lib. 16715.

Dicti Sextus Comitatus lib. 9018.

Sextus S. Petri Scheradii de Civitate lib. 16645.

Dicti sextus Comitatus lib. 12060.

Sextus Burgi Civitatis lib. 7885.

Dicti Sextus Comitatus lib. 7890.

Sextus Porte S. Pancratii Civitatis lib. 8746.

5. --

Di-

Dicti Sextus Comitatus lib. 3765.
Sextus Porte S. Petri de Civitate lib. 17900.
Dicti Sextus Comitatus lib. 12165.
Sextus Porte Domus de Civitate lib. 6778.
Dicti Sextus Comitatus lib. 12593. 3. 4.
lib. 132160. 8. 4.

Urbano IV. Papa vedendo, che il partito dei Ghibellini sostenuto dal Re Manfredi superava in forze la fazione Guelfa, e che però eravi da temere qualche disastro anche nello Stato della Chiesa, pensò d' invitare come invitò nell' anno 1264. Carlo Conte di Provenza, e d' Angiò fratello di Lodovico Re di Francia il Santo a pigliar l' impresa contro il Re Manfredi, e lo dichiarò Re di Sicilia, e di Puglia.

Accettò Carlo l' invito, e venne a Roma sul finire dell' anno 1266. dove il dì 6. del mese di Gennaio prese la Corona Reale, e subito partì coll' armata alla volta del Regno di Puglia, e non più tardi, che l' ultimo giorno di Febbraio si attaccò fra i due Re nelle vicinanze di Benevento la battaglia, memorabile, e celebre fra quante dagli antichi tempi in quà ne sia mai succeduta alcun' altra in Italia. Restò morto

sul campo oltre ad un numero grandissimo di Ghibellini l' istesso Re Manfredi, perlochè il Re Carlo, senza altri contrasti potè liberamente impossessarsi di tutti gli Stati, che occupava esso Manfredi: Udite queste nuove i Guelfi Fiorentini, che si trovavano in Toscana, cominciarono a concepire delle speranze di mutazione di fortuna, e riunitisi assieme tentarono qualche fatto nel Valdarno di sopra, e riportarono dei considerabili vantaggi, perciocchè poterono insignorirsi di Castelnuovo luogo forte, e di qualche importanza, ed in seguito di tutto il Valdarno, preludio sicuro del loro risorgimento, che seguì forse prima di quello che pensavano. Trovavasi il Popolo di Firenze angustiato dalle solite estorsioni dei Ghibellini, e dalle straordinarie gravezze impostegli dal Conte Guido Novello, per lo che odiava i Regolatori della Città, biasimava il Governo, ed esternava liberamente il desiderio di veder cose nuove. Il Conte Guido Novello conoscendosi assai debole, pensò di acquietare il Popolo con proporgli una nuova forma di Governo: Fu dunque deliberato, che

che quei Guelfi i quali erano rimastì nella Città fossero ammessi al reggimento della Repubblica, insieme cogli altri. Fu instituito un Magistrato, o sia Consiglio di trentasei Cittadini quali rappresentavano la Repubblica, ed avevano tutta l' autorità. Furono chiamati due Potestà, perchè non solamente presiedessero al Governo Civile della Città, ma anche come capi al nuovo Magistrato de' trentasei. Furono questi *Loderingo di Liandolo o Landalò*, e *Catalano de' Malavolti* Bolognesi, Frati dell' ordine dei Gaudenti. (54)

N 2 La

(54) Poco avanti a questi tempi era stato instituito in Italia un Ordine di Cavalieri sotto il titolo di S. Maria, chiamati *Frati Godenti* dal suddetto Loderingo di Liandolo, Gentiluomo Bolognese: Questi Cavalieri facevano professione di difendere, e proteggere le Vedove, e i Pupilli, intromettersi a far paci, e aggiustamenti tra i Nemici, ed avevano molte altre obbligazioni assai religiose. Il loro abito era di Panno bianco, e Mantello bigio, e la Croce della quale erano insigniti era rossa in campo bianco con due stelle di sopra. Fu presto soppresso questo Ordine

La cagione perchè furono chiamati costoro fu, perchè erano in Italia uomini di molta reputazione, e la Repubblica molto sperava nella loro saviezza, e perchè uno di essi seguitando la fazione Ghibellina, e l' altro la fazione Guelfa, avessero ambedue questi partiti un' egual potenza che gli proteggesse, e garantisse. Fecero costoro unitamente al Magistrato de' trentasei molte Provvisioni, e Riforme, fra le quali è da notarsi quella di aver dato a sette Arti, che poi furono dette maggiori, un Capitano con l' insegna di quell' Arte, acciocchè ogni volta che fosse seguita qualche cosa di nuovo, quei Popolani che erano di alcuna di queste Arti si fossero insieme uniti sotto l' Insegna del loro respettivo Capitano, e con l' Arme difesa avessero la loro Causa.

Questo regolamento abbenchè paresse a prima vista indifferente, fu la Causa peraltro che il Popolo fattosi forte, per aver comodo nelle occorrenze di pren-

---

dine a motivo che i Cavalieri lasciate tutte le buone, e virtuose costumanze, si erano dati ad una vita licenziosa, e libertina.

prendere le Armi, potè ridursi in piena libertà, e distruggere affatto l' Aristocrazia. Conobbero i Nobili questo pericolo, e ne fecero delle giuste lagnanze. Il Conte Guido Novello secondando i loro Consigli, chiese truppe a tutte le Terre confederate, ed in breve ebbe in Firenze un corpo di 1500. uomini, oltre secento Tedeschi che sempre teneva per sua Guardia; Con queste forze crederono gli Aristocratici potere essere in grado di riformare di nuovo il Governo, sopprimere il Magistrato de' 36. i Capitani delle Arti, e cacciare i due Potestà; Portarono senza alcuna più matura considerazione questo progetto ad effetto, perciocchè il dì 11. Novembre armati assalirono il Magistrato de' trentasei che trovavasi adunato in Calimala nel luogo di residenza dei Consoli di quell' Arte, per toglierli ogni autorità, e giurisdizione, e anche la vita se si fossero opposti. Il Popolo veduto questo tumulto serrò le Botteghe, e attese ad armarsi, riducendosi tutto riunito da S. Trinita sotto il Comando di Giovanni Soldanieri Cavalieri, ove si fortificò con degli steccati,

 e ri-

e ripari; Il Conte Guido Novello pensando di aver forze sufficienti per vincerlo, raccolta tutta la sua Truppa andò a trovarlo, ed attaccò la battaglia, l' esito della quale non fu come egli si pensava, poichè il Popolo si difese bravamente, e dalle Torri, e finestre delle Case de' popolani furono gettate a questa Truppa moltissime pietre; che Leonardo Aretino *Stor. lib.* 2. racconta che diluviavano come la Grandine, lo che cagionò tanta confusione, e timore al Conte Guido loro Comandante, che pensò di ritirarsi, come fece, e volato alle case de' due Podestà, chiese loro le Chiavi della Città, per fuggire, e così salvarsi dalla furia popolare; le quali ottenute, partì volgendo il cammino alla volta di Prato.

Partito costui si pensò dal Popolo a ridurre il Governo popolare come una volta, e fu ripristinato il Supremo Magistrato de' dodici Anziani, e furono licenziati i due Podestà Frati Gaudenti, e fu spedito secondo Monaldo Monaldeschi *Stor. d' Orvieto lib.* 7. *pag.* 52. al Comune d' Orvieto a chiedere soccorso di Truppa, e un Podestà, e un Capitano del Popolo, quali furono su-

bito mandati con nn corpo di cento uomini a Cavallo. (55)

Questi trattarono la pace fra le due

---

(55) Il Podestà fu secondo il detto Storico d'Orvieto Ormanno di Cittadino Monaldeschi; e il Capitano ho trovato che fu un tal P. . . Bernardino per cui essendo egli stato departito del Re Manfredi, i Fiorentini caddero nella Scomunica, per l'assoluzione dalla quale Clemente IV. l'anno 1267. diresse un Breve a Fra Aldobrandino Cavalcanti Provinciale dei Domenicani, e al Priore di S. Maria Novella, che era in quell'anno un certo Fra Gherardo d' Arezzo, commettendo loro di assolverli. Il qual Breve è il seguente. „ Clemens ec. Dilecto ec. Aldobrandino Priori Provinciæ Romanæ, & Priori Fratrum Prædicatorum Florentiæ. Cum Cives Florentini post Iuramenta de nostris mandatis implendis præstita fidem primam irritam facientes contra nostrum mandatum expressum per dilectum ec inibi promulgatum P. . . . . Bennardini Civem Urbevetanum in Capitaneum nuper receperint, ob quam caussam Sententiam Excomunicationis incurrunt ec. Discretioni vestre committimus, ut a dicta Excomunicationis Sententia absolvatis &c. Datum Viterbij XV. Kal. Novemb. Pontific. An. 2. „

fazioni, la quale benchè seguisse ebbe breve durata, imperocchè i Guelfi volendo totalmente cacciare la contraria fazione, chiesero al nuovo Re Carlo di Sicilia, un Capitano di Guerra, e Soldati, il quale vi mandò il Conte Guido di Monforte con ottocento uomini a cavallo. L' arrivo in Firenze di queste forze spaventò i Ghibellini, e molti di essi volontariamente emigrarono dalla Città, andando a stabilirsi in varj luoghi della Toscana, e fuori ancora. Il Popolo Fiorentino premuroso, che i fuorusciti Ghibellini non potessero mai più tentare cosa alcuna contro di loro, risolvè di dare per anni dieci il dominio della Città all' istesso Re Carlo, e a tale effetto furono spediti al Re Ambasciatori a fargli simile offerta, la quale da esso accettata, governò la Città per mezzo dei suoi Vicarj, che ogn' anno vi spediva. In questa occasione fu di nuovo soppresso il Supremo Magistrato degli Anziani, e furono eletti per Rappresentanti il Comune dodici Cittadini, ai quali fu dato il titolo di *Buonomini*, che unitamente al Vicario Regio presiedevano agli Affari Economici dello

Sta-

Stato ; come resulta da varie Carte che si trovano nei libri dei Capitoli dell' Archivio delle Riformagioni .

Ho osservato peraltro, che le deliberazioni di questo Magistrato dei 12. Buonomini non avevano alcun effetto, se prima non erano approvate nel Consiglio del Popolo di 100. Uomini, dipoi nel Consiglio delle Capitudini delle Arti maggiori, indi in quello della Credenza che erano 80 Uomini, poscia nel Consiglio del Podestà che erano 90. Uomini, e finalmente nel Consiglio Generale che erano 300. Uomini; dal che si può argumentare, che fu concessa al Re Carlo la Sovranità di Firenze con assai limitazioni .

Sotto questo Governo i Fiorentini fecero dei notabili acquisti: nel mese di Giugno dell'anno 1267. presero il Castello di S. Ellero occupato dai Ghibellini, nel mese di Luglio dichiararono la guerra al Comune di Siena, ed ebbero nel mese di Dicembre per Capitolazione la Terra di Poggibonsi ; (56) mos-

(56) Ebbe fine questa Guerra nel 1269. dopo che i Sanesi ebbero avuta una sanguinosa rotta sotto Colle di Valdesa.

mossero guerra ai Pisani, ed acquistarono molte Castella, fra le quali Porto Pisano, luogo di qualche importanza, (57) e ridussero a obbedienza il Castello di Ostina nel Valdarno di sopra, e presero il Castello di Pian di mezzo situato anche questo in Valdarno, quale apparteneva alla Famiglia Pazzi.

Nell' anno 1273. Papa Gregorio X. in occasione del Viaggio che faceva a Lione per tenervi un Concilio, che fu il secondo Concilio Generale tenuto in quella Città, per pubblicare la Crociata per l'acquisto di Terra Santa, passò di Firenze, ove entrò il dì 17. del mese di Giugno di quell'anno, e abitò nelle case dei Mozzi situate nel Sesto d'Oltrarno, e dove presentemente si dice

(57) Seguì la pace fra il Comune di Firenze, e quello di Pisa il dì 2. Maggio 1270. Indizione XIII., e fu conchiusa nella Chiesa di S. Bartolommeo di Pistoja da Mess. Rinieri degli Agli Procuratore per il Comune di Firenze, e da Mess. Ugo Bercio, e Gniscardo Cinquina Procuratori Deputati del Comune di Pisa.

ce i *Renaj*. (58) In compagnia del Papa eravi Baldovino Greco Imperatore già detronizzato, quale ebbe abitazione nelle case dei Frescobaldi, ed eravi anche il Re Carlo che abitò in Vescovado.

Vennero molti Prelati, quali tutti furono ricevuti con trionfi, e feste di gioja solennissime. Questo Santo Pontefice, che non altro desiderava che la pace dei Popoli, di consenso del Re Carlo, cominciò con i Magistrati della Città a tener qualche pratica per fare una pace tra i Guelfi, e Ghibellini, e non avendo grande opposizione, restò subito stabilita, e fu pubblicata avanti alle dette case de' Mozzi il dì 7. Luglio, e non il dì 17. come scrive l' Ammirato, alla presenza d' un immenso Popolo. Il Papa in memoria di questo fatto volle che in quel luogo si edificasse una Chiesa, la quale fu fatta edificare dalla Famiglia Mozzi a onore di S. Gregorio, e in una pietra posta sopra la facciata di essa Chiesa fu scolpita la seguente Iscrizio-

(58) In questo medesimo luogo anche di presente ha l' abitazione questa Nobilissima Famiglia.

zione, che vi è esistita fino ai giorni nostri:

GREGORIO X. PAPE SANCTI SUB HONORE
GREGORI PRIMO PRO CHRISTI FUNDOR AMORE.
HIC GHIBELLINE CUM GUELFIS PACE PATRATA
CESSAVERE MINE SUB QUA SUM LUCE CREATA
LUCE DUODENA IULIJ RADIANTE SERENA (NO
BIX SEXCENTENO DOMINI CUM SEPTINGENTE-
ANNO TERNOQUE PRESENTE VOLENTE U-
(TROQUE
BYZANTINORUM DOMINO SIMUL ET SICULO-
(RUM
MILLE DUGENIS TRIBUS ET SEPTUAGENIS
GREGORIO BELLA DECIMO FUIT ISTA CAPPELLA
PACIS FUNDATA MOZZIS EDIFICATA.

Ma partito che fu il Papa, e gli altri Principi ben contenti di questa pace, i Guelfi diedero non equivoci segni d'odio contro i Ghibellini, per il che questi privi di forze volontari partirono di nuovo dalla Città. Il Papa che trovavasi in Mugello dal Cardinale Ottaviano Ubaldini (59) saputo questo rove-

(59) Fu ricevuto il Papa dal Cardinale Ubaldini, quale era anche Vescovo di Bologna

vescio, fulminò la Scomunica ai Fiorentini mettendo la Città sotto l' Interdetto, dal quale non fu assoluta che prima del 1276. da Innocenzio V.

La partenza dei Ghibellini non rese la pace alla Città, imperocchè i Guelfi cominciarono a contender fra loro, le quali contese giunsero ad un segno che la Città poteva dirsi divisa in due partiti: Queste dissensioni dispiacevano ai buoni Cittadini, e però essi procuravano ogni mezzo per estinguerle, ma vana era ogni loro cura, per il che spedirono Ambasciatori al Papa, che era Niccolò III. di casa Orsini, pregandolo a interessarsi a pacificare la loro Città. Il Papa aderì a queste richieste, e spedì a Firenze Legato Apostolico il suo Ni-

---

gna in un magnifico Palazzo situato presso la Chiesa Parrocchiale di S. Croce non molto distante da Scarperia: le vestigia di questo magnifico Palazzo intorno alla medesima Chiesa si vedono anche in oggi, e che realmente il Pontefice dimorasse in questo luogo lo prova la data di un Breve diretto al Re di Sicilia la quale è segnata così: *XVIII. Kal. Ianuarj Prospere ad locum qui dicitur Sancta Crux Diecesis Florentine perveninius.*

Nipote per parte di Sorella, cioè Fra Latino di Angelo Malabranca della Nobilissima Famiglia Frangipani, (60) dell' Ordine de' Predicatori, e Cardinale di S. Chiesa, a cui fu commessa dal Pontefice la cura di porre la pace tra i Fiorentini, e ricevuta ogni necessaria autorità, il dì 8. Ottobre dell'anno 1279. entrò in Firenze, accompagnato da 300. uomini a cavallo, ove fu ricevuto con grandissimi onori, conciosiacosachè oltre il Clero Regolare, e Secolare della Città gli andorono incontro i Cittadini col Carroccio, ed un immensa folla di Popolo. Volle il Legato abitare nel Convento di S. Maria Novella, ove cominciò a trattare con i principali Cittadini della Pace, e superate tutte le difficoltà nel mese di Novembre fece adunare il Popolo a Parlamento sulla piazza di S. M. Novella per farsi autorizzare a stabilire legalmente la pace, come rilevasi dall'appresso memoria che trovasi all'Archivio delle Riformagioni nel

(60) Questa Famiglia nel 1239. diede a Firenze un Podestà nella Persona del detto Angelo Padre di Fra Latino.

nel Lib. de' Capitoli 29. a 346. „ Anno MCCLXXIX. Ind. VII. die XIX. Novembris in Platea S. Marie Novelle Civitatis Florentie Populus Florentinus vocatus ad parlamentum prestit licentiam & auctoritatem Dom. Legato Fr. Latino cogendi quoscumque particulares ad pacem, & eosdem condemnandi, & relegandi. „

Testes.

„ Dom. Scurta della Porta Regius Vicarius.
D. Adenulphus de Comitte Capit. Masse Guelfor.
Duodecim super custodia, & consilium.
Uguiccione fil. olim. Uberti Not. de S. Casciano exmpl.
D. Bonamore Not. legati rogat.
Ser Guido fil. olim. Henrigi de Signa exemplavit. „

Avuta il Legato questa pienissima autorità nel mese di Gennaio dell' anno 1279. ab Incarnatione, e 1280. stile comune ordinò alle Fazioni, che eleggessero i loro respettivi Deputati per conchiudere la Pace. Nel Lib. de' Cap. 21. delle Riformag. a 176. trovasi la seguente memoria „ Anno MCCLXXIX. Indictio-

ne VIII. die XIII. Ianuarij in Consilio Civitatis Florentie Guelfi eligerunt Sindicos ad compromittendum, & pacem faciendam cum Ghibellinis. „

„ Dom. Bernardus Amirai, & D. Iacobus Angeloti. „

E in un Codice antico esistente nella Libreria dei Padri Carmelitani Scalzi di S. Paolino di Firenze trovo notati i Deputati dei Ghibellini, come appresso:

„ Dom. Bezzolinus de Bezzole, & Dom. Locterius quond. Henrici de Varlungo Sindici Ghibellinorum extrinsecorum *cioè degli Emigrati* et Guido fil. quon. Adami de Montemurlo rogatus de Sindacatu D. Guidonis Novelli, & Familie de Pazzis Vallis Arni. „

„ D. Filippus Spinelli, & D. Iacobus de Cignano Sindici Ghibellinorum intrinsecorum, *cioè di quelli non Emigrati*. „

Fatti tutti questi Atti fu pensato di devenire alla celebrazione della pace, e perciò il dì 18. del suddetto mese di Gennaio chiamati dal Legato Apostolico sulla Piazza di S. Maria Novella i Deputati delle respettive Fazioni, e tutti

i Ma-

i Magistrati, e Consigli della Città, fu pubblicato l' Istrumento di pace, quale è il seguente, che conservasi in detto Archivio delle Riformagioni nel lib. de' Capitoli 29. a 324. „ In Dei nomine Amen. Anno MCCLXXX. Ind. VIII., die XVIII. Mensis Januarii Pontificatus Domini Nicholai Papa III., anno Tertio, presentibus me Notario, & Testibus, & aliis infrascriptis vocatis & constitutis in Platea Ecclesie S. Marie Novelle Fratrum Predicatorum Civitatis Florentie, Nobilibus Viris Dom. Petro Stephani de Urbe (*cioè Romano*) Potestatis Civitatis ejusdem, & Dom. Adenulfo de Comite Capitaneo Masse Partis Guelforum, necnon generali Consilio trecentorum, & speciali nonaginta virorum, & Consilio generali, & Credentie Masse Partis Guelforum, & duodecim Viris, ac etiam Populo Civitatis ejusdem, & de Mandato predictorum Potestatis, & Capitanei ibidem voce precona congregatis.

„ Reverendus in Christo Dominus Frater Latinus Ostiensis & Velletrensis Episcopus, Apostolice Sedis Legatus tam auctoritate Apostolica quam Arbitraria,

& etiam Ordinaria a suprascripto Domino Papa sibi tributa, & concessa: dixit, pronunciavit, ordinavit, definivit, statuit, decrevit, precepit, laudavit, & arbitratus fuit in hec verba.

„ Frater Latinus permissione Divina &c.

„ Deus Amator Pacis, & Auctor &c.

„ Aspiciens Civitatem Florentiam aqua statum Tuscie plurimum dependere dignoscitur oculo sereno aspiciens, eaque diutina guerrarum tempestate quassata pio miseratus effectu, partes predicte Civitatis ac districtus ipsius, videlicet Guelfos, & Ghibellinos admonuit, & induxit, quod super omnibus litibus, questionibus, discordiis, inimicitiis, & guerris, quibus inter se tempore transacto dissiderunt, in ipsum dominum fecerunt compromissum plenum, & liberum &c.

Hinc est quod nos &c.

„ In primis, quod inter predictas partes Guelforum, & Ghibellinorum fiat pax generalis vera, solide, & perpetuo, dante Domino, duratura de omnibus litibus, questionibus, discordiis, inimicitiis, & guerris, que inter ipsos usque ad hanc diem quoquomodo fuerunt.

„ Con-

„ Consequenter fiat per Sindicos ipsos iniuriarum, offensarum, excessuum, maleficiorum, damnorum, que a parte parti verbo, vel opere illata fuisset, generalis, & plena remissio: que ad bona immobilia, seu mobilia nunc extantia nullatenus non extendantur. Si tamen ipsa mobilia inveniantur affixa, inedificata, vel immissa in detrimentis, electione relinquimus an velit restituere rem, vel pretium. Post hec arbitrando precipimus, ut omnia bona immobilia, & mobilia, que nunc extant, etiam per Comunem alienatam hinc inde infra mensem restituantur.

„ Si Consors bona Consortis exulis alienaverit, alienatio non teneat. Ne autem preteritorum occasione bannorum a pacis beneficio multi excludantur: nos omnia banna, penas, condemnationes, sententias relaxamus, cassamus, & irritamus, ac decernimus nullas. Exceptis Guelfis, & Ghibellinis, qui non occasione partis, sed privatim deliquerunt.

„ Fiant Consilia de Guelfis, &Ghibellinis, & de neutris, qui de nulla parte se profiteri velint a XX. Annis ad septuaginta.

 „ Adhi-

„ Adhibeantur centum fidejussores pro parte.

„ Facta vero pace, seu confirmatione, per quinquaginta, & datis fidejussoribus, Ghibellini in Civitate ex tunc libere possint intrare, morari, & habitare, ac bonis suis omnibus uti, & qui de Civitate sunt de civilitate gaudere: Illis exceptis, quos certis ex Causis extra Civitatem ipsam ad tempus videlice juxta beneplacitum Summi Pontificis remanere Censemus. Hii autem, qui Civitatem intrabunt in suo ingressu pacifice veniant, & quiete. Qui autem ad Confinia ire debent sunt hii.

De Sextu S. Petri Scheradii.

Dom. Lapus, & Fridericus] Filii q. D. Farinate de Ubertis.

D. Maritus
Schiatta qui dicitur Tolosatus
Lupus q. D. Petri Asini
Neri Ghignata] de Ubertis.

Bugolinus, & Perinus] q. Raynerii de Bogolensibus.

Cione D. Truffe de Fifantibus.

D. Chianni
D. Pullinus] filii D. Corradi de Gangalandi.

D. Tanus q. D. Filippi de Gangalandi.

D. Thon-

D. Tondellinus q. D. Cursi de Gangalandi.
Neri Culacciata q. D. Truffe de Amideis.
Bancus q. D. Cursini de Amideis.
Neri q. Raynerii de Monacelle de Amideis.
Bertadus de Monte Spertuli.
D. Albizzus de Malferraris.
Lapus q. D. Guidi de Gallis.
Duccius q. Bombernardi de Schelmis.

De Sextu Burgi

Dom. Bernardus de Scholaribus.
Schiatta D. Bozze de Scholaribus.
Neri Chainus q. D. Filippi de Scholaribus.
Chele q. D. Brancaleonis de Scholaribus.
Scolarius q. D. Sinibaldi de Scholaribus.
D. Franciscus q. D. Mazzinghi de Soldaneriis.
Giudinus q. D. Gianni de Judis.
Meus q. D. Florentii de Judis.
D. Cancolla de Cappiardis.

De Sextu Porte S. Petri.

D. Abbate q. D. Raynerii Rustici.
Nuzzius q. D. Gherardi de Pilato.
Guido Cavaloro de Tebaldinis.
Bancus q. Dom. Rinieri de Tebaldinis.

Boscolinus de Boscolis.

De Sextu Porte Domus.

Joannes Leonis de Caponsacchis.
Ceccus Martelli de Caponsacchis.
Joseppus de Castillione.

De Sextu Porte S. Pancratii.

Dom. Primeranus de Lambertis.
D. Ceffus de Lambertis.
Teccus D. Gherardi de Lambertis.
Asinellus q. D. Vindemioli de Lambertis.
Bettus q. Roggierii de Musca Lambertis.
Secchia de Melliorellis.
Lapus de Ghiandonibus.

De Sextu Ultrarni.

Vinaccius Bencivenni de Ebriachis.
Ghinus Gherardi de Ebriachis.
Martinuccius Aldobrandini de Ebriachis.
Tommasinus q. D. Finuccii de Mannellis.
Neri Razzanelli de Razzanellis.
Guido Homodei.
D. Tornabene de filiis Daniellis Blanchi.
Bartolus q. Megli de Quercietanis.
Monte Andree Ughonis Medici.
D. Guglielmus Pazzi de Valle Arni.
D. Guglielmus de Ricasolis.

„ Hii infra unum Mensem in partem Patrimonii Sancti Petri se conferant singuli. Scilicet ad ea loca, que inter Ur-

Urbem veterem, & Romam de nostra licentia duxerit eligenda, ibidem in Confinibus moraturi. Insuper debent infra mensem se ad Confinia representare, & dare cautionem de non recedendo. Omnes alii de dictis domibus extra Civitatem remaneant donec Potestas, & Capitaneus habuerint Equites, & pedites &c.

„ Hec igitur & omnia pacta observabunt.

Comes Guido Novellus maneat extra Territorium Florentinum ubi velit.

„ Ad hec Sindici utriusque Partes ratificaverunt, & approbaverunt predicta &c.

„ Pro quarum observantia infrascripti steterunt promissores, & fidejussores.

Seguono i nomi dei Mallevadori e Promittenti.

Venuto il dì 7. di Febbraio nel Palazzo di Tommaso Spigliati, e Vanni de' Mozzi i Ghibellini diedero Mallevadori di osservare la Pace per Istrumento rogato da ser Bonamore da Coreglia del Contado di Lucca che si conserva in detto Archivio lib. 29. a 330. e nel medesimo giorno per i rogiti del medesimo Notaio l' istesso fecero i Guelfi;

 e il

e il dì 17. del medesimo Mese per Contratto rogato dal predetto Notajo Bonamore la Repubblica prestò la sua Caranzia per l' osservanza di detta Pace. E il dì 7. Marzo alcuni Corpi delle Arti cioè della Lana, dei Giudici, e Notai, della Seta, dei Medici, e Speziali, de' Beccai, dei Fabbri, dei Calzolai, e de' Pellicciai, promessero l' osservanza di detta pace alla presenza del Cardinale Latino per Istrumento rogato dal prefato Notaio esistente nel libro citato a 334. (61)

Nè alla conclusione di questa pace si limitarono le cure del Cardinale Latino, ma per renderla più stabile, e permanente si applicò a riformare il Governo in modo, che tutti i Cittadini po-

(61) Nel lib. 26. de' Capitoli a 268. esistente in detto Archivio trovasi un Istrumento rogato da ser Roggerio, che contiene la ricevuta, e quietanza, che fa il Notajo Bonamore da Coreglia della mercede dovutali per i suoi Rogiti fatti in questa pace, e pagatagli dalla Repubblica nella somma di Fiorini 80. d' oro computato ciaschedun Fiorino 33. Soldi.

potessero godere gli onori della Patria.

Stabilì un Supremo Magistrato rappresentante la Repubblica di quattordici Cittadini che chiamò *Buonomini e Savj*, quale ordinò, che fosse composto di Guelfi, Ghibellini, e neutrali, e che ciascheduna parte ne partecipasse per rata del suo numero. Questi, fu stabilito, che si eleggessero dai Vecchi: Tre se ne facevano per il Sesto d' Oltrarno, tre per il Sesto di S. Pier Maggiore, di tutti quattro gli altri Sesti due per ciaschedun Sesto: Il loro Uffizio era di due mesi solamente. Fu anche determinato, che l' elezione tanto del Potestà, che del Capitano del Popolo per due anni consecutivi appartenesse al Papa.

I primi quattordici Buonomini, o Savj eletti probabilmente dal Legato Apostolico furono i seguenti estratti dal quinterno delle Consulte al tempo dei XIV. Buonomini che si conserva nelle Riformagioni.

Dom. Chiarus de Gottolis. Liscius Dom. Stoldi. Lapus de Zoga fil. Nerii.	Ultrarni.
Arrigus de Pulcis. Tile de Balneo. Cinus Aliotti Cavolini.	Scheradii.

Dom. Leone de Acciaiolis. ⌉ Burgi.
Albertinus Bencivenisti. ⌋

Lapus Guillielmi Filippi. ⌉ S. Pan-
Raynaldus Roggerii de Pelliis. ⌋ cratii.

Nepus Dom. Fastelli. ⌉ Domus.
Porcellus Giannozzii. ⌋

Giugnus de Giugni. ⌉ S. Petri.
Neri Brunellini. ⌋

Questo sistema di Governo per quanto stabilito fosse a mediazione del Papa, e per quanto fossero prese tutte le necessarie precauzioni perchè fosse stabile, pure non seguitò più di due anni, poichè venuto l' anno 1282. fu di nuovo variato il Governo, e fu creato in vece dei XIV. Buonomini il celebre Magistrato dei Priori, come vedremo nel Tomo seguente.

CAPITOLO XVI.

Del Capitano del Popolo.

IL Governo Democratico introdotto, come abbiamo veduto, in Firenze nell'anno 1250., aveva bisogno di Leggi, e di Magistrati, che lo garantissero, contro la forza dei Grandi, acciò po-

potesse sussistere, fu pertanto creato un Magistrato composto di un Soggetto Forestiero, che fu chiamato Capitano del Popolo, perchè a guisa del Tribuno della Plebe nei tempi della Repubblica Romana, difendesse, e proteggesse il Popolo, contro le violenze, che potevano fargli gli Aristocratici. Fu questa una Carica di somma importanza, di grande autorità, e la più degna dopo quella del Podestà. Dopo la creazione del Magistrato della parte Guelfa fu chiamato Capitano della massa dei Guelfi, nell' anno 1280. per ordine del Cardinal Latino di nuovo Capitano del Popolo, e nell' anno 1282. Capitano, e Difensore delle Arti, e Artefici. Egli aveva la cognizione di quelle Cause Criminali, che riguardavano sedizioni, e sollevamenti contro il popolo, falsità, violenze, ed estorsioni, ed aveva la facoltà di condannare i colpevoli, anche alla morte. Riporterò una Sentenza dell' anno 1302. registrata nel famoso libro *del Chiodo* la quale oltre a giustificare questa massima autorità del Capitano, è pregiabile per essere scritta in idioma Toscano.

„ Al nome di Dio Amen. Questi so-

sono è condepnati & la somma de condepnati la . . . & finalmente pubblichati pe'l nobile & potente Cavaliere Messere Nello di Messere Piero de' Guelfoni di Collestazzari Onorando Capitano della Ciptà di Fiorenze sotto examina de' Sapienti Uomini Messere Anastagio de Iteramo Giudice, & Assexore Colletterale di detto Capitano del Consiglio de' Sapienti Uomini Messere . . . . di Messere Piero d' Agobbio, e Messer Giovanni da Fabriano Giudice del detto . . . . Capitano, & Comune: scripto per me Rinieri di Maestro Vita da Colle Buggiano (62) Notajo di detto Messer lo Capitano, & Comune a cagione dello excesso commesso per gli infrascripti & contenuti, l'infrascripte parti sotto l'Anno MCCCII. Indictione XV. nel tempo di Bonifatio Papa Octavo. Noi Nello Capitano predecto le infrascripte condepnationi in somma diamo, & somalmente profferiamo in chesto modo: Cielato di Davizzo de' Corbizzi, Ser Bonifatio di Giuliano, Toto d' Iacopo contra

(62) Piccolo Castello nella Val di Nievole compreso nella Comunità di Buggiano.

tra a questi, & a qualunche di loro processo facciamo per via d' Inquisitione per noi, & nostra Corte fatto nell' Offitio nostro, & nostra Corte sopra chesti, & quelli, & quegli altri, & qualunche di loro in detto tempo nell' Inquisitione contenti no . . . . ne siano a' Confini loro, e qualunche di loro dati. „

Dego figliuolo di Guccio & Manno Propii] de Agolanti. (63)

Gallo, & Martino, & Lapo] Figliuoli d' Orlanduccio Orlandi.

Orlanduccio, altrimenti vocato Rosso, figliuolo del Trincha

Messer Palmieri de Altoviti

Messer Lapo Salterelli

Messer Tondellino de Conti di Gangalandi

Mula figliuolo di Geppo del pop. di S. Trinita

Messer Aldobrandino Migliorelli

Orlanduccio Orlandi

Taldo della Bella

Curradino Diodati

Ghui-

(63) In questa occasione la Famiglia Agoanti si stabilì in Bologna.

Ghuiduccio Bonzi vocato Scampolino
Lapo Biondo.
contro a questi, & qualunche di loro processo fia per via d'Inquisitione noi, & nostra Corte, & Officio nostro & nostra Corte facto sopraquesti predecti, & qualunche di loro detto tempo, e luogo in detta inquisitione contento con citatione fatta congregati feciono, & vennono mano armata con Oste nel Contado di Fiorenze contra l'honore & pacifico stato del Comune & Populo Fiorentino nel caso di Monte Agusto. Et decto Castello hanno occupato contro el Comune, & Populo Fiorentino, & e predecti luoghi, & circustantie di detto Castello con Oste . . . tolsono al Castello di Fighine . . . . Et per altri luoghi nella contrada di Mugello, & distretto di Fiorenze, & altre più Castella . . . . & commissono contro allo honore de' Signori Podestà & Capitano, & u. . . . & Gonfaloniere di Giustizia, & assummersione di detta Cipta, & statu pacifico del populo & Comune. Gli decti citati nel predecto modo, & qualunche di loro in altri excessi, & a decta Inquisitione non sono venuti a schusar-

sarsi nè a rispondere; nella quale Inquisitione abbiamo facto nostro mandato per nostra Corte per gli Messi del Comune di Fiorenze, & nostra Corte infra certo termine, il quale è passato: & non venendo, nè per assentia schusarsi, & dopo decto termine, & bando mandato per publiche persone Comuni nella auctorità, & improprio, & in ciascuno, & in qualunche di loro nostro mandato termine assegnato, infra quello non sono venuti loro, nè altri per loro, nè compariti in decto termine nè poi, nè comparito altro per loro, nè nessuno di loro vogli per innocentia ischusargli, ne per loro alcuna chosa dire, nè opporre, se potessino la contumacia colla assenzia tal contumacia excusare, però di decti, et ciascuno di loro negli Atti della nostra Corte evidente appariscene di loro Contumacia si possino gloriare, nè al sì di tanta, nè si enorme malitia di cose rimangha impunita, & loro, & ciaschuno di loro ceda alla pena, & agli altri, che veranno in exemplo, che quegli che ciaschuno di quegli, & qualunche altro di loro si quando loro, & loro, & altri in forza del Comune per-

ver-

verranno imputeranno di essere occisi perso il Corpo, & mozzo il capo, cioè che saranno morti, & tutti i loro Beni applicati al Comune, & Camera del Comune di Fiorenze, e decti saranno scripti secondo la forma degli statuti di decto Comune, & populo, & nostro arbitrio per decto stanziamento, & ordinamento annoi attribuito, & concesso, & ogni modo, & ragione, che possiamo finalmente chondepniamo loro, & loro beni di qualunche di loro confischiamo, & per decto Comune, & Camera applichiamo, & che come sbanditi & condepnati secondo la forma degli Statuti vaglia, & tenga. „

„ Lata & summalmente promulgata e manifestata fu decta condepnazione e la somma di condepnazione per lo decto Messer lo Capitano nel Consiglio del Comune & Populo della Ciptà di Firenze nella Chiesa di San Piero Scheraggio dimorando nel solito luogo congregati per Tribunal sedendo, & scripto per me Rinieri Notajo sopradecto sotto anno del Signore MCCCII. Indictione XV. nel tempo di Bonifatio Papa VIII. nel mese di Giugno a dì 26. presente Ser Flerano Not.

Not. di detto Capitano, & Ser Gh.....
Not. & Tura Grilli, & Ser Buono Rinaldi, e Ser Dino Risaliti, & più altri. „

Aveva la cognizione ancora di alcune Cause Civili, cioè di quelle che riguardavano l' Estimo, la Gabella, e generalmente di tutte quelle, che interessavano la Camera del Comune.

Incombeva anche al Capitano di reggere la Milizia nei tempi di Guerra, e quando lo richiedeva il bisogno raffrenava i tumulti, presiedeva al Consiglio del Popolo, ed erane il primo Soggetto, come il Potestà di quello del Comune, e nel suo primo tempo, fu anche il capo del Supremo Magistrato degli Anziani. Il Comando della Milizia in progresso di tempo gli fu tolto, essendo stati eletti i Capitani di Guerra, ma gli restarono tutte le altre incombenze.

La sua elezione si faceva come quella del Potestà, colla sola differenza, che gli elettori di questo Capitano si facevano dal Consiglio del Popolo, e quelli del Podestà, come dicemmo nel Tom. antecedente, dal Consiglio del Comune. Gli Elettori nell'elezione di questo Magistrato dovevano tener l'istesso meto-

do che tenevano quelli del Podestà, ed avevano gli stessi obblighi, e pesi, e similmente non potevano eleggere chi non era Cavaliere, Marchese, o Conte, e Guelfo, e Cattolico Romano, e chi non aveva compita l'età di anni 35.

L' Eletto venuto in Firenze, nella Chiesa maggiore di S. Reparata, doveva fare alla presenza del Supremo Magistrato Rappresentante la Repubblica, l' istesso Giuramento, che faceva il Podestà, cioè di esercitar fedelmente il suo Uffizio, e di osservare scrupolosamente le Leggi, e di più giurava di procurare per quanto potesse il mantenimento della Pace, e la difesa delle Arti, ed in tale occasione riceveva nei Tempi del Priorato dal Gonfaloniere di Giustizia *la Bacchetta* cioè *il Bastone del Comando*.

Era obbligato il Capitano di condurre in Uffizio tre Giudici, uno dei quali ordinavano le Leggi, che fosse laureato nella Giurisprudenza Civile, due Militi, sette Notai, sei Donzelli, cinquanta Berrovieri, cioè Birri, e nove Cavalli armigeri. Niuno di essi poteva essere di Firenze, nè di alcun' altro

Pae.

Paese della Repubblica. Il suo Uffizio durava nei primi tempi un anno, poi fu ridotto a sei mesi, e cominciava il primo di Maggio; ed aveva di Salario per se, e per tutti i Ministri della sua Corte lire 7600.

Fra gli obblighi del Capitano eravi anche quello di offerire nella Chiesa di S. Giovanni Battista un Palio di Seta del valore di lire 15. fiorent. nel giorno del S. Natale di nostro Signore Gesù Cristo, e nel giorno della Festa di San Giovanni; dovea donare una veste ai Trombetti del Comune del valore almeno di 20. Fiorini, quattro Fiorini d'oro ai Campanai della Torre del Palazzo del Podestà, e al Notaio delle Tratte fiorini 18. d'oro per ricompensa delli incomodi avuti in occasione della sua elezione.

Nell'anno 1463. fu riformata la sua Corte, e fu ridotto il numero dei suoi Militi ad uno solamente; quello dei Notai a due, e quello dei Cavalli a quattro.

Uno dei Giudici del Capitano era deputato sopra la Gabella e Camera del Comune, rinvenire le ragioni, e far pervenire al Comune quello gli fosse ap-

appartenuto, e fare che le vendite delle Gabelle, che allora tutte si vendevano, legittimamente, e con vantaggio del Comune si facessero, e che fosse pagato il prezzo dai compratori: All' altro Giudice incombeva risquotere le Condanne pecuniarie, e le Imposizioni fatte dalla Repubblica.

L' Uffizio dei Notaì, e dei Militi del Capitano era l' istesso di quello dei Notai e Militi del Potestà.

Il primo Capitano, che fu Messer Uberto Rossi da Lucca, abitò, secondo quello racconta il Puccinelli nella Cronica della Badia Fiorentina, in alcune stanze della detta Badia, e precisamente ove di presente i Monaci tengono l' Archivio, e la Cellereria.

In seguito fu fabbricato anche per esso un Palazzo particolare, quale fu chiamato il Palazzo del Popolo.

Seguitò l' Uffizio del Capitano fino al 1502. nel qual' anno fu soppresso, come abbiamo veduto nel Tomo antecedente, e riunite nel Potestà tutte le sue Incombenze.

Fine del Tomo Terzo.